SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 167**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 luglio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 luglio 1987, n. **285.**

Misure urgenti per la disciplina e la decongestione nel traffico urbano e per la sicurezza stradale . . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 20 luglio 1987, n. **286.**

Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 1987.

Istituzione di una sede decentrata della Scuola superiore della pubblica amministrazione in Rovereto . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 1987.

Istituzione di comitati presso i commissari del Governo con funzione di indirizzo, impulso e coordinamento delle amministrazioni statali nel settore della realizzazione di opere pubbliche. Pag. 13

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 2 luglio 1987, n. **287.**

Disciplina degli interventi di mercato nel settore degli ortofrutticoli . . . . Pag. 15

Ministero dell'interno

DECRETO 15 luglio 1987.

Proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato *B* al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 concernente: «Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno» . . . . Pag. 21

Ministero della sanità

ORDINANZA 27 giugno 1987, n. **288.**

Disposizioni in materia di polizia veterinaria e interventi di profilassi dell'afta epizootica . . . . Pag. 22

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 19 maggio 1987, n. 193. Pag. 28

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale insegnante di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984. Pag. 29

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 29

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . Pag. 29

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Cesena. Pag. 30

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 30

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato. Pag. 30

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare una eredità . . . . . Pag. 31

Autorizzazione al comitato «Gigi Ghirotti», in Roma, ad accettare una eredità . . . . Pag. 31

Autorizzazione all'Ospedale maggiore, in Milano, ad accettare un legato . . . . Pag. 31

Revoca di registrazioni di specialità medicinali . . Pag. 31

Ministero dell'interno:

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura dell'Istituto delle suore della Sacra Famiglia di Urgel, in Roma . . . . Pag. 31

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione «Gesù Divino Lavoratore», in Modena, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità . Pag. 31

Riconoscimento della personalità giuridica all'istituto delle suore «Figlie di Nazareth», in Pisa, ed autorizzazione allo stesso ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 31

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Martani» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione . . . . Pag. 32

Ministero del tesoro: *Medie dei cambi e dei titoli del 15 e 16 luglio 1987* . . . . Pag. 34

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Reiezione di richiesta avanzata da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *C*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 . . . . Pag. 38

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso, per titoli ed esami, a diciannove posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici . . . . Pag. 38

Ministero delle finanze: Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso, per esami, a centotrentanove posti di assistente nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico . . . . Pag. 46

Ente ferrovie dello Stato:

Concorso compartimentale, per soli esami, a venti posti di capo stazione per il compartimento di Firenze . . . Pag. 46

Concorso compartimentale, per soli esami, a cinquanta posti di manovale per il compartimento di Milano . . . . Pag. 48

Concorso compartimentale, per soli esami, a trenta posti di manovale per il compartimento di Genova . . . . . Pag. 51

Politecnico di Torino: Concorsi a due posti di collaboratore tecnico . . . . Pag. 53

Università dell'Aquila degli Abruzzi: Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario . . . . Pag. 56

Università «La Sapienza» di Roma: Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi pubblici, per esami e titoli, a posti di tecnico esecutivo . . Pag. 56

Regione Piemonte:

Concorso ad un posto di operatore tecnico dei servizi generali presso l'unità sanitaria locale n. 72 . . . . Pag. 57

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 73 . . . . Pag. 57

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 73 . . . . Pag. 57

Regione Veneto: Concorso ad un posto di assistente medico per il servizio tossicodipendenze e alcoolismo presso l'unità sanitaria locale n. 7 . . . . Pag. 57

Regione Liguria:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4 . . . . Pag. 57

Concorso a nove posti di operatore professionale di prima categoria - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 16 . . . . Pag. 58

Regione Emilia-Romagna: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29 . . Pag. 58

Regione Toscana:

Concorso riservato ad un posto di dirigente dei servizi veterinari - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 3 . . . . Pag. 58

Concorso a quattro posti di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 17 . . . . Pag. 58

Concorso riservato ad un posto di dirigente dei servizi veterinari - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 18 . . . . Pag. 58

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 19 . . . . Pag. 58

Regione Molise: Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia presso l'unità sanitaria locale n. 6 . . . . Pag. 58

Regione Lazio: Concorsi, per chiamata diretta, a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LT/3 . . . . Pag. 59

Regione Campania:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20 . . . . Pag. 59

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 61 . . . . Pag. 59

Regione Basilicata: Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale per l'ospedale di Venosa presso l'unità sanitaria locale n. 1 Pag. 59

Regione Sicilia: Concorso ad un posto di primario di pneumologia con funzioni di direttore sanitario - area funzionale di medicina presso il presidio ospedaliero «Rizza», dell'unità sanitaria locale n. 26 . . . . Pag. 59

Regione Sardegna:

Concorso ad un posto di assistente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 16 . . . . Pag. 60

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17 . . . . Pag. 60

Regione Lombardia: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16 Pag. 60

Provincia di Trento: Concorso ad un posto di operatore tecnico - pittore, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Alto Garda e Ledro . . . . Pag. 60

Istituto «Giannina Gaslini» di Genova-Quarto: Concorso a tre posti di aiuto di laboratorio biologo coadiutore del servizio di genetica molecolare . . . . Pag. 60

Istituti ospitalieri valdesi di Torre Pellice: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche Pag. 60

Azienda nazionale autonoma delle strade: Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi . . . . Pag. 61

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 61

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1987, n. 255, concernente: «Concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ad elevata tecnologia». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 2 luglio 1987) . . . . Pag. 61

Comunicato del Ministero delle finanze relativo alle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Roma. (Tariffe e deduzioni pubblicate nel supplemento straordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984) . . . . . . Pag. 61

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987). Pag. 62

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987). Pag. 62

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 65 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987). Pag. 62

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 65 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987) . . . . Pag. 62

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 65 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987) . . . . Pag. 62

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1987, n. 255, concernente: «Concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ad elevata tecnologia». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 2 luglio 1987) . . . . Pag. 62

Comunicato relativo all'estratto di bando di pubblici concorsi, per titoli ed esami, a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/A della regione Toscana. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1987) . . . . Pag. 62

Comunicato relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a trecentosettantanove posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 1/23. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1987) . . . . Pag. 62

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54:

S.A.P.I. - Società per azioni Servizi pubblici italiani, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1987.

Indena, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1987.

Magazzini generali e silos, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1987.

Giochi Preziosi, società per azioni, in Limbiate: Rimborso di obbligazioni.

Ditta Bortolo Nardini, società per azioni, in Bassano del Grappa: Rimborso di obbligazioni.

Unione calcio Sampdoria, società per azioni, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1987.

Gruppo tessile Miroglio, società per azioni, in Alba: Estrazioni di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 luglio 1987, n. **285.**

Misure urgenti per la disciplina e la decongestione nel traffico urbano e per la sicurezza stradale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere immediatamente alle modifiche di talune disposizioni del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per un maggior controllo dell'andamento della circolazione stradale urbana congestionata dal traffico ed extraurbana, ai fini della sicurezza stradale, della tutela della pubblica salute e della conservazione dell'ambiente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme di cui all'articolo 4, escluse quelle concernenti la sosta ed il parcheggio, all'articolo 16, all'articolo 17 ed all'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono triplicate se applicate a conducente di veicolo a motore ed aumentate del cinquanta per cento negli altri casi. Per le violazioni alle disposizioni del succitato articolo 4, concernenti la sosta e il parcheggio, se commesse da conducente di veicolo a motore, le sanzioni sono raddoppiate.

2. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2, le sanzioni, quali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono aumentate, con delibera del consiglio comunale immediatamente esecutiva, fino al doppio per le violazioni alla disciplina della sosta, del parcheggio e dell'uso delle corsie riservate a determinati veicoli e fino al triplo per violazione alla disciplina dell'accesso regolamentato. Con apposita delibera le amministrazioni comunali possono esonerare dall'aumento le sanzioni applicate ai conducenti dei veicoli non a motore ed ai pedoni.

3. Il comma quarto dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è abrogato.

4. Il comma primo dell'articolo 138 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per le violazioni alle presenti norme per le quali è stabilita la sola sanzione amministrativa pecuniaria il trasgressore è ammesso a pagare immediatamente a chi accerta l'infrazione una somma pari ad un quarto del massimo stabilito».

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni comunali, con deliberazione del consiglio immediatamente esecutiva, provvedono a delimitare le zone di cui all'articolo 1, comma 2, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale, nonché sul territorio.

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 2, le relative zone sono indicate mediante la segnaletica stradale stabilita dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nell'ambito delle zone di cui al comma 1, le amministrazioni comunali hanno facoltà di riservare superfici di sosta per veicoli privati ai soli residenti a titolo gratuito ovvero oneroso.

Art. 3.

1. All'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono apportate le integrazioni sottoelencate.

2. Al quinto comma è aggiunta la seguente lettera:

«*d*) subordinare la sosta al pagamento di una somma da riscuotere a mezzo di dispositivi atti al controllo della sosta stessa limitata ad un predeterminato periodo temporale, anche senza la custodia del veicolo».

3. All'ottavo comma è aggiunto il seguente periodo: «È fatto obbligo ai comuni che installano sulle strade i dispositivi a pagamento, di cui al precedente quinto comma, di provvedere affinché in adiacenza o prossimità di dette strade vi siano aree di superfici equipollenti destinate alla sosta non a pagamento». Tale obbligo non sussiste nelle zone definite «*A*» dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, nonché in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente delimitate dal comune, nelle quali sussistano le valutazioni e le esigenze analoghe a quelle previste dall'articolo 2.

4. Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

«La stessa sanzione si applica a chiunque usufruisca arbitrariamente del rinnovo del periodo di sosta predeterminato dai dispositivi di controllo.

Ai sensi e per gli effetti di cui al nono comma l'inizio e la fine delle zone disciplinate con i dispositivi di cui al quinto comma sono evidenziati con segnali stradali stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici».

Art. 4.

1. Al terzo comma dell'articolo 139 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 18 marzo 1987 i comuni destinano integralmente il maggior gettito derivante dall'aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni alle norme che disciplinano la sosta ed il parcheggio entro i centri abitati, al miglioramento e potenziamento delle aree e delle strutture attrezzate per la sosta ed il parcheggio nonché per soddisfare le altre esigenze della viabilità, del traffico e della mobilità urbana. A decorrere dalla stessa data analoga destinazione hanno i maggiori proventi delle somme percepite ai sensi del precedente articolo 4».

2. Al medesimo terzo comma del citato articolo 139, nel primo periodo le parole «quale parte» sono sostituite con «quale parte non inferiore al 10 per cento».

Art. 5.

1. La rimozione forzata di cui al sesto comma dell'articolo 115 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, si attua anche per i veicoli in sosta sulle corsie riservate ai mezzi pubblici collettivi o individuali, sulle aree riservate agli invalidi e sui marciapiedi.

2. Nelle zone di cui all'articolo 2 l'inosservanza dei divieti di sosta comporta la rimozione forzata dei veicoli dei trasgressori.

3. Nelle aree disciplinate dalla legge 7 aprile 1976, n. 125, l'autorità cui compete il potere di ordinanza può disporre l'istituzione dei dispositivi atti al controllo della sosta di cui al comma 2 dell'articolo 3, tenuto presente il disposto dell'ottavo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, come integrato dal comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto.

4. Nelle aree aeroportuali è sempre ammessa la rimozione forzata dei veicoli in sosta irregolare, fermo l'obbligo per la direzione della circoscrizione di comunicare agli organi di pubblica sicurezza gli estremi di ogni operazione effettuata.

5. Alla legge 7 aprile 1976, n. 125, come modificata dalla legge 26 luglio 1984, n. 415, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 3-*bis*. — 1. La rimozione, il trasporto e la custodia dei veicoli sono svolti dalla società o ente di gestione aeroportuale per gli aeroporti affidati in concessione e a cura della circoscrizione aeroportuale competente per gli aeroporti gestiti dallo Stato. Il veicolo rimosso è trasportato in aree all'uopo destinate e sarà restituito al legittimo proprietario previo pagamento delle relative sanzioni e di quanto dovuto a titolo di trasporto e custodia.

2. Le spese per il trasporto e custodia saranno determinate dalla direzione circoscrizionale dell'aeroporto in relazione ai relativi costi ed alle tariffe applicate nel comune o nei comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade.

3. Qualora il veicolo non venga ritirato dal legittimo proprietario entro centottanta giorni dalla data di notifica dall'avvenuta rimozione, la direzione di circoscrizione aeroportuale o i predetti enti o società di gestione sono autorizzati a procedere alla vendita, per asta pubblica, del veicolo».

Art. 6.

1. I comuni, sulla base di una preventiva valutazione del fabbisogno, formulano il programma urbano dei parcheggi. Tale programma deve tra l'altro contenere le priorità di intervento privilegiando le realizzazioni più a breve termine, meno onerose, adiacenti alle fermate dei sistemi di trasporto collettivo a grande capacità e altresì contenere le disposizioni necessarie per la restrizione della circolazione dei veicoli urbani ai fini dell'equilibrio fra domanda e offerta di sosta e parcheggio. Il programma è corredato dalle previsioni economiche e finanziarie. L'amministrazione comunale è tenuta a trasmettere copia del programma alla regione.

2. L'approvazione da parte delle amministrazioni comunali del programma di cui al comma 1, corredato dagli elaborati grafici di supporto, equivale a variante allo strumento urbanistico generale; il programma è sottoposto al solo controllo di legittimità ai sensi delle vigenti disposizioni. L'approvazione della variante equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgente indifferibilità delle opere previste.

3. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a determinare con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, norme intese a:

a) stabilire i contenuti del programma urbano dei parcheggi con particolare riferimento alle diverse tipologie;

b) determinare i criteri di valutazione per il calcolo dei fabbisogni di parcheggi;

c) aggiornare gli standards urbanistici relativamente alle quantità minime da destinare a spazi per parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ed agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

d) definire l'elenco dei comuni obbligati alla redazione del programma urbano dei parcheggi, da realizzarsi coi proventi di cui all'articolo 4.

4. Le pertinenze di cui al comma quarto dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere adibite all'uso previsto dall'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Chiunque contravviene a tale obbligo è punito con la stessa sanzione prevista per l'abusivo mutamento della destinazione d'uso di immobile.

5. Le aree private inedificate, non attribuite a pertinenza di alloggio, che risultano vincolate inedificabili al servizio dell'edificio, con atto trascritto nei registri immobiliari al fine del rilascio del titolo edilizio, sono sempre di godimento collettivo dei residenti, ivi compreso il parcheggio dei loro veicoli. La disposizione si applica secondo le norme sul condominio degli edifici ed anche per quelle aree originariamente destinate al distacco ed al rispetto.

Art. 7.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 85, fino alla data dell'8 maggio 1987, e del decreto-legge 18 maggio 1987, n. 196.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZAMBERLETTI, *Ministro dei lavori pubblici*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

TRAVAGLINI, *Ministro dei trasporti*

PAVAN, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 12

87G0495

DECRETO-LEGGE 20 luglio 1987, n. 286.

Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986, nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e, *ad interim*, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

RIPIANO DEI BILANCI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI PER GLI ANNI 1985 E 1986

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 2, determinano, ciascuna per quanto di competenza, l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, relativa all'assistenza sanitaria erogata direttamente o in forma convenzionata, secondo i livelli assistenziali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Determinano, inoltre, sulla base dei relativi accertamenti:

a) l'ammontare delle entrate, di esclusiva competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, del Fondo sanitario nazionale, ripartito e finalizzato dal CIPE al finanziamento della spesa corrente di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni;

b) l'importo delle somme a carico del proprio bilancio per la parte destinata al finanziamento delle funzioni sanitarie, ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

c) l'ammontare complessivo delle entrate, acquisite direttamente dalle unità sanitarie locali, ai sensi del predetto articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e, per la parte riferibile all'assistenza sanitaria, dagli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dall'ospedale Galliera di Genova e dagli enti ospedalieri riconosciuti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ancora non

trasferiti, rispettivamente, alle date del 31 dicembre 1985 e del 31 dicembre 1986 alle unità sanitarie locali competenti, nonché dai policlinici universitari direttamente convenzionati con le regioni e le province autonome. Determinano, altresì, ai sensi del citato articolo 25 della legge n. 730 del 1983, con separata evidenziazione, l'ammontare destinato al finanziamento della spesa in conto capitale.

2. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce:

a) le caratteristiche ed i contenuti del prospetto dimostrativo delle risultanze della gestione di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986, da allegare all'atto di determinazione di cui al comma 1;

b) le caratteristiche ed i contenuti delle dichiarazioni di accertamento di cui all'articolo 2.

3. Nel caso in cui all'esposizione delle determinazioni di cui al comma 1 risulti una spesa complessiva superiore all'entrata, le regioni e le province autonome devono indicare come detta differenza sia imputabile alle cause sotto elencate, specificando il corrispondente ammontare di ciascuna ed indicando i fattori che le hanno determinate:

a) variazioni nel prezzo dei fattori o dei servizi impiegati per l'erogazione dell'assistenza sanitaria;

b) imputazione alla competenza dell'esercizio finanziario 1985 degli oneri conseguenti alla integrale applicazione del contratto di lavoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, se ed in quanto i relativi effetti non risultino già applicati nei precedenti esercizi;

c) mancato conseguimento per l'anno 1985 degli obiettivi di riequilibrio territoriale, secondo gli indirizzi contenuti nella deliberazione del CIPE in data 20 dicembre 1984 concernente la ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1985 di parte corrente.

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla trasmissione degli atti di determinazione, di cui al comma 1, ai Ministeri della sanità e del tesoro.

Art. 2.

1. Al fine di rendere possibile l'adozione degli atti di rispettiva competenza, i comitati di gestione delle unità sanitarie locali ed i consigli di amministrazione degli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1, deliberano, con atto ricognitivo, da trasmettere alle relative regioni o province autonome, l'accertamento delle spese e delle entrate relative all'esclusiva competenza, rispettivamente, degli esercizi finanziari 1985 e 1986, secondo il predetto decreto ministeriale.

2. L'atto ricognitivo di cui al comma 1 deve essere controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per le unità sanitarie locali ovvero dal direttore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori per gli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali, congiuntamente, ne attestano la corrispondenza alle scritture od alle documentazioni contabili delle rispettive amministrazioni. Copia di tale deliberazione è allegata, quale parte integrante, agli atti di cui all'articolo 1.

3. È abrogato il comma terzo dell'articolo 10 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e sono dichiarati estinti i conseguenti rapporti finanziari ancora in essere trà le amministrazioni regionali e le università e gli istituti di istruzione universitaria. È altresì abrogato il comma 2-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103.

Art. 3.

1. La maggiore spesa derivante dalle risultanze della determinazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 è finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota degli esercizi finanziari 1985 e 1986 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e, per la differenza, mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e procedure stabiliti con uno o più decreti del Ministro del tesoro.

2. La domanda di mutuo da parte delle regioni e delle province autonome deve essere trasmessa contestualmente all'invio dell'atto di cui al comma 1 dell'articolo 1. L'onere di ammortamento dei predetti mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.

3. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le unità sanitarie locali e gli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, ad iscrivere, tra gli impegni degli esercizi finanziari 1985 e 1986, le obbligazioni effettivamente assunte, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1985 e il 31 dicembre 1986 in eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bilancio, purché perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni e le province autonome, in attesa della definizione dei mutui di cui al presente articolo, possono disporre anticipazioni di fondi alle unità sanitarie locali nonché agli istituti, enti ed università di cui al comma 3.

Art. 4.

1. Relativamente all'anno 1986, le lettere *b)* e *c)* di cui all'articolo 1, comma 3, sono sostituite dalle seguenti:

b) imputazione alla competenza dell'esercizio finanziario 1986 degli oneri conseguenti al rinnovo delle convenzioni di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di pertinenza dello stesso esercizio e di quelli anteriori;

c) mancato conseguimento per l'anno 1986 degli obiettivi di riequilibrio territoriale secondo gli indirizzi contenuti nella deliberazione del CIPE in data 19 dicembre 1985, concernente la ripartizione del Fondo sanitario nazionale 1986 di parte corrente.

2. La deliberazione dell'atto ricognitivo di cui all'articolo 2, comma 1, relativo all'accertamento delle spese e delle entrate di esclusiva competenza dell'esercizio finanziario 1986 è adottata entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1. Entro i successivi trenta giorni le regioni e le province autonome determinano l'ammontare complessivo della spesa sanitaria corrente dell'esercizio finanziario 1986.

Art. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si intendono riferite anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

2. Le somme deliberate dal CIPE, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pertinenti sia per la parte corrente che in conto capitale alle attività di ricerca anche finalizzata in favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, sono trasferite direttamente ai predetti soggetti con decreti, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. In considerazione della interconnessione tra l'attività di ricerca e le peculiari prestazioni di assistenza sanitaria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le regioni assicurano il tempestivo trasferimento delle somme a proprio carico comunque dovute agli istituti medesimi, coerentemente con gli accreditamenti statali di cui al comma 2.

4. Qualora il trasferimento delle somme di cui al comma 3 non sia effettuato dalle regioni nel termine di un anno dalla delibera del CIPE di cui all'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le somme spettanti sono versate direttamente agli istituti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità. L'importo corrispondente viene immediatamente recuperato a valere sulle quote trimestrali del Fondo sanitario nazionale spettanti alle regioni interessate.

Capo II

RIPIANAMENTO DEI DEBITI DEGLI EX ENTI OSPEDALIERI

Art. 6.

1. Le residue esposizioni debitorie degli enti ospedalieri, risultanti alla data della loro soppressione, non estinte alla data del 31 dicembre 1985, sono assunte a carico del bilancio statale per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le esposizioni debitorie di cui al comma 1, comprese quelle non ripianate ai sensi dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, le sopravvenienze passive, gli interessi passivi e gli altri oneri accessori, escluse quelle imputate alle gestioni di competenza delle unità sanitarie locali nelle quali gli enti ospedalieri sono confluiti, sono ripianate con le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 7.

1. Le aziende di credito, la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali che vantano crediti ai sensi dell'articolo 6 nei confronti degli enti ivi indicati, devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2, apposita istanza a firma del legale rappresentante. Le istanze trasmesse dalle aziende di credito devono essere corredate da una certificazione attestante la conformità delle ragioni di credito alle risultanze contabili, nonché l'importo del credito in essere alla data del 31 dicembre 1985 per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore del presente decreto, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente cui risulta attribuita la gestione contabile dei soppressi enti ospedalieri.

2. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità, gli schemi delle istanze e delle certificazioni di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di erogazione.

3. La estinzione delle esposizioni debitorie verso le aziende di credito ha luogo, entro il limite di lire 600 miliardi, mediante rilascio alle aziende di credito medesime di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1986 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa. A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 al cui onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del citato Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento. Le eventuali disponibilità risultanti dopo l'effettuazione delle operazioni di cui al presente comma affluiscono al conto corrente di cui al comma 3 dell'articolo 12.

4. Alla estinzione delle esposizioni debitorie verso la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali provvede direttamente il Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando le somme di cui al comma 3 dell'articolo 12. La Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali imputano i predetti versamenti prioritariamente alla estinzione dei debiti in linea capitale. Gli interessi passivi e gli oneri accessori rimangono congelati per il periodo compreso tra la data del 1° gennaio 1986 e quella della estinzione dei debiti degli enti ospedalieri.

Art. 8.

1. Sono dichiarati estinti tutti i residui crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, verso lo Stato, compresi i contributi per l'assistenza sanitaria, nonché verso le province, i comuni e le unità sanitarie locali, non soddisfatti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione delle esposizioni debitorie verso il Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza e la Cassa depositi e prestiti, alla cui estinzione si provvede ai sensi dell'articolo 7.

2. Sono dichiarati estinti altresì i residui crediti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei cessati enti ospedalieri, vantati verso gli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppressi, già preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, alla cui liquidazione provvede lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, non soddisfatti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la collaborazione dei comuni e delle unità sanitarie locali, accertano l'effettiva consistenza degli ulteriori crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, con la esclusione di quelli di cui agli articoli 7 e 8, e trasmettono al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dal termine del cui al comma 1 dell'articolo 7, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale, il cui contenuto è stabilito con il decreto del Ministro del tesoro previsto al citato articolo 7, comma 2.

2. Alla estinzione delle esposizioni debitorie risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 provvedono direttamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con i mezzi finanziari all'uopo messi a disposizione dal Ministero del tesoro nel triennio 1987-1989 mediante la utilizzazione delle somme di cui al comma 3 dell'articolo 12. Le modalità per i trasferimenti delle somme occorrenti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del presente comma saranno indicate nel decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 7, comma 2.

Art. 10.

1. Tutte le somme derivanti dalla gestione dei cessati enti ospedalieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino depositate presso le aziende di credito, ad esclusione di quelle riservate alle attività a destinazione finalizzata, devono essere versate, entro i successivi trenta giorni, compresi gli interessi maturati fino alla data del versamento stesso, a cura delle aziende di credito medesime al conto corrente di cui al comma 3 dell'articolo 12, con le modalità stabilite nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 2 dell'articolo 7. Con le stesse modalità dovranno essere versati, man mano che si realizzano, i crediti accertati ai sensi del comma 1 dell'articolo 9.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale attestante l'utilizzazione delle somme trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con la indicazione delle somme complessivamente trasferite a ciascun ente ospedaliero ed istituto psichiatrico. Le somme che risultino non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere versate, ivi comprese quelle eventualmente non ancora attribuite dalle regioni e province autonome a valere sulle pregresse assegnazioni statali, entro il predetto termine di sessanta giorni, con le modalità di cui al comma 1. In caso di mancato versamento entro il predetto termine, il Ministero del tesoro è autorizzato a trattenere le somme non versate da quelle spettanti alla regione o provincia autonoma a valere sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Art. 11.

1. Le norme di cui al presente capo si applicano anche agli istituti psichiatrici pubblici ed agli altri presidi ospedalieri pubblici comunque denominati confluiti nelle unità sanitarie locali e ai consorzi provinciali antitubercolari, nonché, ad eccezione delle norme di cui all'articolo 8, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, limitatamente alla parte delle esposizioni debitorie derivanti dalla gestione sanitaria non ripianate ai sensi dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2. Gli eventuali debiti non compresi nella certificazione di cui all'articolo 7, comma 1, e gli eventuali crediti e debiti non compresi nella dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 1, comprese le partite comunque in sospeso alla data della dichiarazione medesima, nonché quelle ulteriori accertate posteriormente, sono imputati alla gestione corrente delle unità sanitarie locali nelle quali sono confluiti gli enti ospedalieri e gli altri enti di cui al comma 1.

3. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, è sostituito dal seguente:

«5. Gli eventuali interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie e gli oneri accessori devono essere pagati dalle unità sanitarie locali; il Ministero del tesoro provvede entro sessanta giorni al relativo rimborso e comunque sulla base di apposita attestazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente l'indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre 1984, al 30 giugno 1985 e al 31 dicembre 1985, al 30 giugno ed al 31 dicembre 1986, nonché al 30 giugno ed al 31 dicembre 1987».

Art. 12.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, valutato in lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e successivi, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento «Oneri derivanti dalle misure urgenti per assicurare talune prestazioni di assistenza sanitaria negli anni 1985 e 1986», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 7, comma 4, e dell'articolo 9, comma 2, e a quello per gli interessi sui titoli dello Stato di cui all'articolo 7, comma 3, complessivamente valutato in lire 750 miliardi per l'anno 1987, in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:

a) per l'anno 1987, quanto a lire 400 miliardi e a lire 150 miliardi, rispettivamente a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1986 e 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Ripianamento dell'esposizione debitoria degli ex enti ospedalieri e di altre esposizioni pregresse» e, quanto a lire 200 miliardi, mediante utilizzo delle somme di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e delle somme ancora disponibili, anche se in perenzione amministrativa, di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni;

b) quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento di cui alla precedente lettera *a)*, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al menzionato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

3. Gli importi di cui al comma 2, al netto della somma occorrente per il pagamento degli interessi sui titoli dello Stato emessi ai sensi del comma 3 dell'articolo 7, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono utilizzati ai sensi dell'articolo 7, comma 4, e dell'articolo 9, comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 97, e 19 maggio 1987, n. 193.

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 11

87G0496

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 1987.

Istituzione di una sede decentrata della Scuola superiore della pubblica amministrazione in Rovereto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto in particolare l'art. 1, comma quarto, del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, che attribuisce alla Scuola superiore della pubblica amministrazione anche la facoltà di organizzare ed effettuare corsi di formazione e di aggiornamento per il personale dipendente dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli enti pubblici a carattere nazionale, d'intesa con le amministrazioni interessate;

Visto, altresì, l'ultimo comma del sopracitato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, che prevede la possibilità di istituire sedi decentrate della Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, che approva il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686, che approva il regolamento per le spese da farsi in economia da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, recante il nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento, e in particolare l'art. 37 sulla formazione e la qualificazione del personale;

Vista la legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, recante, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria), e in particolare il primo comma dell'art. 19 che autorizza la giunta provinciale a mettere a disposizione gratuita di enti o istituzioni pubbliche idonee strutture edificiali e relativi arredi per l'attività di formazione, specializzazione e aggiornamento del personale dipendente dalla provincia o da altri enti pubblici;

Visto il protocollo d'intesa in data 30 gennaio 1987 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e la provincia autonoma di Trento per la definizione di rapporti di collaborazione tra la provincia medesima e la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, in particolare, per l'istituzione di una sede decentrata della Scuola predetta nella provincia di Trento;

Considerato che a tal fine l'amministrazione provinciale autonoma di Trento si è impegnata a mettere a disposizione della Scuola superiore della pubblica amministrazione attrezzature e locali, nell'ambito dei quali sarà anche possibile attivare forme di residenzialità;

Considerata l'opportunità per la Scuola superiore della pubblica amministrazione di poter utilizzare le attrezzature e i locali stessi anche per le proprie attività istituzionali, a carattere nazionale o regionale, in favore del personale dello Stato;

Vista la lettera n. 444 Pres. P.gr del 6 marzo 1987 con la quale il presidente della giunta provinciale di Trento comunica che le strutture per l'ubicazione della sede decentrata sono individuate nell'ambito del comune di Rovereto (Trento);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1986, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1986, registro n. 8, foglio n. 326, con il quale all'on.le avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, sono state delegate, tra l'altro, le funzioni necessarie ad assicurare l'attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il protocollo d'intesa citato in premessa, che definisce i rapporti di collaborazione tra la Scuola superiore della pubblica amministrazione e la provincia autonoma di Trento.

Art. 2.

È istituita una sede decentrata della Scuola superiore della pubblica amministrazione in Rovereto (Trento) con il compito di provvedere allo svolgimento di corsi di reclutamento, di formazione e di aggiornamento professionale e di ogni altra attività connessa, per il personale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni, delle province, dei comuni e dei comprensori e, in particolare, della provincia autonoma di Trento e degli enti dalla stessa istituiti e comunque presenti nel suo ambito territoriale.

A tal fine la Scuola superiore della pubblica amministrazione si avvale di tutti i locali e le attrezzature occorrenti sia per lo svolgimento delle attività didattiche ed accessorie alla didattica, sia per la residenzialità di docenti ed allievi, messi gratuitamente a sua disposizione dall'amministrazione provinciale di Trento.

Art. 3.

Salve le attribuzioni dei comitati direttivo e didattico della Scuola superiore della pubblica amministrazione previste dagli articoli 5 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, presso la sede decentrata di Rovereto è istituito un comitato direttivo e di coordinamento amministrativo e didattico, al quale, oltre all'attuazione delle attività demandate alla predetta sede decentrata, sono attribuite funzioni consultive, limitatamente a tali attività, e propositive in ordine ai programmi dei corsi ed ai relativi docenti nei confronti dei comitati direttivo e didattico e del direttore generale della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il comitato direttivo e di coordinamento amministrativo e didattico della sede decentrata è composto da:

— quattro membri nominati dal Ministro per la funzione pubblica, sentito il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
— quattro membri nominati dalla giunta della provincia autonoma di Trento.

Il comitato elegge al suo interno il presidente tra i componenti nominati dalla giunta provinciale residenti nella provincia di Trento.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario amministrativo della sede decentrata.

Art. 4.

Per le esigenze funzionali della sede decentrata la direzione generale della Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e si avvale anche di personale comandato dalla provincia autonoma di Trento su richiesta della direzione medesima.

Il direttore ed il vice direttore della sede decentrata sono nominati dal direttore generale della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentita la giunta della provincia autonoma di Trento, fra il personale dello Stato o fra il personale provinciale comandato presso la Scuola.

In ogni caso, il direttore della sede decentrata dipende gerarchicamente e funzionalmente dal direttore generale della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Egli è altresì tenuto ad uniformare la propria attività alle direttive impartite dal Comitato direttivo e di coordinamento amministrativo e didattico nelle materie di competenza di quest'ultimo e partecipa di diritto alle riunioni del comitato medesimo.

Art. 5.

Le spese necessarie per il funzionamento della sede decentrata fanno carico ai pertinenti capitoli della rubrica dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominata «Spese per il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione».

La provincia autonoma di Trento rimborserà alla Scuola le spese inerenti all'organizzazione e all'attuazione di corsi previsti da programmi della provincia medesima; l'onere sarà calcolato caso per caso tenendo conto delle risorse messe a disposizione dalla provincia per il funzionamento della sede decentrata dalla Scuola superiore.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le vigenti norme che regolamentano il funzionamento e le attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1987

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. Il Ministro del tesoro
FRACANZANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1987
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 70

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 37 della legge della provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12, è il seguente:

«Art. 37. — La formazione e la qualificazione del personale provinciale sono assunti quale metodo permanente ai fini della valorizzazione della capacità e delle attitudini individuali, nonché del più efficace e qualificato espletamento dell'attività amministrativa.

Per il conseguimento di tali obiettivi, la giunta provinciale, su proposta dell'assessore per l'organizzazione e il personale, approva gli appositi programmi di formazione e di qualificazione predisposti dalle competenti strutture organizzative, determinandone la durata, la sede e le varie categorie di personale tenuto a parteciparvi, nonché le modalità relative all'attestazione della frequenza ed ai giudizi conseguiti.

Per la predisposizione dei programmi, per l'effettuazione dei corsi ed in genere per l'attività di formazione e qualificazione del personale, la giunta provinciale può avvalersi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico e scientifico, e può stipulare altresì particolari convenzioni con istituti specializzati e con esperti dei settori interessati.

In relazione alle scelte della programmazione e all'attuazione di specifici progetti, la giunta provinciale può inoltre inviare proprio personale presso sttrutture pubbliche e private per i tempi e con le modalità stabilite dalla giunta medesima.

Nell'ambito dei programmi di cui al secondo comma saranno previsti corsi di formazione anche per il personale di nuova assunzione.

Saranno altresì previsti speciali corsi di formazione riservati al personale che aspira a conseguire la nomina a dirigente o l'incarico di capo ufficio, da concludersi con prova scritta. Agli effetti dei concorsi interni previsti dagli articoli 26 e 30, il titolo derivante dall'idoneità conseguita nei corsi è valido per il periodo di cinque anni dalla data del rilascio.

Ai corsi di formazione e di qualificazione di cui al presente articolo può essere ammesso anche personale dei comprensori, dei comuni o di altri enti, istituti od organismi locali, secondo modalità stabilite dalla giunta provinciale e con onere a carico della provincia».

— Il testo dell'art. 19, comma primo, della legge della provincia autonoma di Trento 20 gennaio 1987, n. 3, è il seguente:

«Art. 19. — (1) Al fine di promuovere gli interventi volti allo sviluppo professionale dei pubblici dipendenti la giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione gratuita di enti o istituzioni pubbliche idonee strutture edificiali e relativi arredi per l'attuazione di attività di formazione, specializzazione e aggiornamento del personale dipendente dalla provincia o da altri enti pubblici».

— Il testo del protocollo d'intesa del 30 gennaio 1987 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e la provincia autonoma di Trento, per la definizione dei rapporti di collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, è il seguente:

«1. Ai sensi dell'ultimo comma art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sarà istituita nella provincia di Trento una sede decentrata della Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Tale sede sarà abilitata a tenere corsi di reclutamento, di formazione e di aggiornamento professionale del personale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni, delle province, dei comuni e dei comprensori e, in particolare, della provincia autonoma di Trento e degli enti da essa istituiti, e comunque presenti nel suo ambito territoriale.

I corsi suddetti saranno svolti su proposta sia del comitato direttivo della sede di Trento, sia del comitato direttivo della Scuola.

L'attività della sede medesima avrà cura di privilegiare corsi di formazione professionale, di promozione di attività specialistiche, di formazione e reclutamento di dirigenti e di personale appartenente ai vari livelli funzionali retributivi.

Potrà altresì provvedere all'organizzazione di convegni e congressi di studi per l'approfondimento di temi attinenti al funzionamento degli apparati pubblici o comunque attinenti alle materie di competenza della Scuola superiore.

3. La struttura e l'organizzazione della sede decentrata si ispireranno alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successivi regolamenti.

Peraltro nel decreto istitutivo sarà previsto che presso la sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione di Trento sia costituito un apposito comitato direttivo e di coordinamento amministrativo e didattico, al quale è demandata l'attuazione delle attività di cui sopra e lo svolgimento delle funzioni consultive previste dal presente protocollo d'intesa.

In particolare il comitato proporrà alla Direzione generale della Scuola superiore i programmi dei corsi ed i relativi docenti.

4. Il suddetto comitato direttivo e di coordinamento amministrativo e didattico della sede decentrata sarà composto da otto membri, quattro dei quali nominati dal Governo e gli altri dalla giunta della provincia autonoma di Trento. Detto comitato nominerà al proprio interno il presidente, che dovrà risiedere nella provincia, ed essere scelto fra i componenti di nomina della giunta provinciale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la meta piu uno dei componenti.

Il comitato delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Per il personale di segreteria della sede decentrata provvede la direzione generale della Scuola superiore della pubblica amministrazione secondo il proprio ordinamento avvalendosi anche del personale comandato dalla provincia su richiesta della Direzione generale medesima.

Il direttore e il vice direttore della sede decentrata saranno nominati, sentita la provincia, dal direttore generale della Scuola superiore fra il personale dello Stato o fra il personale provinciale comandato alla Scuola superiore stessa.

Il direttore dipende funzionalmente dalla Direzione generale della Scuola superiore ed è tenuto ad uniformare l'attività alle direttive impartite dal comitato direttivo della sede decentrata nelle materie di propria competenza.

Egli partecipa di diritto alle sedute del comitato direttivo.

5. Le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività della sede decentrata, faranno carico ai pertinenti capitoli della rubrica dello stato di previsione delle spese denominate "spese per il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione".

La provincia autonoma di Trento rimborserà, previa assunzione dei necessari provvedimenti amministrativi e nei limiti di quanto di seguito disposto, le spese inerenti all'attività didattica per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi previsti da programmi della provincia medesima: l'onere sarà calcolato caso per caso tenendo conto delle risorse messe a disposizione dalla provincia per il funzionamento della sede decentrata dalla Scuola superiore.

6. La provincia autonoma promuove le necessarie misure di ordine legislativo ed amministrativo per mettere a disposizione gratuitamente della sede decentrato di Trento della Scuola superiore della pubblica amministrazione idonei locali e mezzi strumentali per il loro apprestamento.

7. All'attuazione del presente protocollo di intesa si procederà con successivi provvedimenti di competenza e conseguenti accordi per la regolamentazione dei reciproci rapporti».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, è il seguente:

«Art. 5. — Il comitato direttivo delibera sui seguenti oggetti:

1) determinazione dei corsi da svolgersi durante l'anno accademico nella scuola o presso i Ministeri e altri enti ed istituti indicati nell'art. 1, n. 3), ed approvazione del piano di studi e dei programmi in base alle proposte del comitato didattico; per i corsi da svolgersi presso i Ministeri e gli altri enti ed istituti indicati nell'art. 1, n. 3), devono essere sentite le amministrazioni interessate;

2) programmazione dell'attività di ricerca e di studio da compiersi per i compiti di istituto ed approvazione del piano di studi predisposto dal comitato didattico;

3) proposte annuali relative alla utilizzazione dei fondi di bilancio, anche per gli incarichi di ricerca da affidare ad esperti;

4) proposte di determinazione del contingente numerico dei docenti e degli assistenti e del personale da adibire agli uffici della scuola;

5) scelta dei professori stabili della scuola e conferimento degli incarichi di insegnamento, di studi e di ricerche, sentito il comitato didattico;

6) criteri per l'ammissione alla scuola nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi che regolano la materia e sentite, ove occorra, le amministrazioni interessate;

7) determinazione delle prove di esame e nomina delle commissioni esaminatrici dei corsi;

8) determinazione delle materie da indicare, ai sensi del quinto comma dell'art. 2, nel bando di concorso per l'ammissione ai corsi di preparazione per il reclutamento nelle carriere direttive amministrative;

9) regolamenti interni;

10) provvedimenti disciplinari relativi agli allievi dei corsi».

— Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, è il seguente:

«Art. 9. — Il comitato didattico è composto dal direttore della scuola che lo presiede, da due professori per ogni dipartimento, designati dal corpo docente, e da tre rappresentanti degli istituti e delle scuole di cui all'art. 1, n. 3), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I membri del comitato didattico durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati.

Il comitato didattico predispone il piano di studi ed i programmi dei singoli corsi; propone le materie da indicare ai sensi del terzo comma dell'art. 2, nel bando di concorso per l'ammissione ai corsi di preparazione; propone piani di studio e ricerche per il miglioramento dei metodi di selezione e formazione del personale delle amministrazioni dello Stato, formula proposte per il conferimento degli incarichi di insegnamento.

Il comitato didattico formula, inoltre, proposte sui seguenti oggetti:

1) questioni riguardanti l'ordinamento didattico ed amministrativo della scuola e della relativa biblioteca;

2) questioni concernenti l'attività degli istituti e delle scuole di cui all'art. 1, n. 3), nonché i corsi per il personale organizzati presso le singole amministrazioni dello Stato. Di volta in volta è chiamato a partecipare ai lavori, qualora non ne faccia già parte, un rappresentante dell'istituto, della scuola o dell'amministrazione della cui attività o dei cui corsi si tratti, ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei suggerimenti delle amministrazioni interessate.

Il comitato esamina, altresì, le relazioni concernenti le osservazioni sul piano di studi e sui programmi formulate dal direttore di ciascun corso, anche su proposta degli allievi».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 10, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, è il seguente:

«Art. 10. — Per provvedere alle proprie esigenze funzionali, la Scuola superiore si avvale di dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel limite di un contingente da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro».

87A6169

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 1987.

Istituzione di comitati presso i commissari del Governo con funzione di indirizzo, impulso e coordinamento delle amministrazioni statali nel settore della realizzazione di opere pubbliche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerati il numero e la complessità degli adempimenti di competenza delle pubbliche amministrazioni interessate alla esecuzione di opere pubbliche;

Considerato inoltre che il difettoso coordinamento di detti adempimenti è suscettibile di determinare ingiustificati ritardi in sede di predisposizione ed approvazione dei progetti delle opere stesse, con conseguenze anche in ordine alla sufficienza delle relativa copertura di bilancio;

Considerato altresì che il difettoso coordinamento degli adempimenti in questione può pregiudicare l'effettiva operatività della recente normativa in materia di opere pubbliche;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere con urgenza alla sollecita definizione dei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto le autorizzazioni, gli atti di intesa, le approvazioni, i nulla osta ed i pareri da acquisire per l'approvazione dei progetti delle opere di competenza delle amministrazioni statali;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1987;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, per i beni culturali e ambientali, per la funzione pubblica, della difesa, dei trasporti, dell'ambiente, della marina mercantile e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1 Ai fini di una sollecita definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le autorizzazioni, gli atti di intesa, le approvazioni, i nulla osta ed i pareri da acquisire, a norma delle vigenti disposizioni, per l'approvazione dei progetti delle opere di competenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, è istituito presso il commissario del Governo di ciascuna regione a statuto ordinario un comitato con funzioni di indirizzo, di impulso e di coordinamento delle relative attività da parte delle amministrazioni statali periferiche interessate.

2. Il comitato è presieduto dal commissario del Governo, o da chi lo sostituisce, e di esso fanno parte i dirigenti delle amministrazioni periferiche, la cui competenza alla adozione degli atti di cui al comma 1 coincide con l'ambito territorio della regione presso la quale il commissario del Governo espleta le proprie funzioni.

3. Alle riunioni del comitato possono essere invitati i dirigenti dell'amministrazione preposta alla realizzazione dell'opera ed i progettisti dell'opera stessa.

4. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario in servizio presso il commissariato del Governo con qualifica non inferiore a primo dirigente amministrativo.

Art. 2.

1. Il comitato di cui all'art. 1 è convocato dal commissario del Governo, su richiesta dell'amministrazione preposta alla realizzazione dell'opera pubblica.

2. All'atto della richiesta di convocazione l'amministrazione interessata deve trasmettere alle altre amministrazioni facenti parte del comitato copia del progetto, accompagnata da tutta la documentazione relativa.

3. Il comitato, decorsi trenta giorni dalla ricezione da parte delle singole amministrazioni degli atti di cui al comma 2, procede ad un esame del progetto da realizzare e della relativa documentazione, raccoglie le osservazioni e le proposte di modifica del progetto formulate dalle amministrazioni partecipanti, individua e coordina gli adempimenti amministrativi da porre in essere, fissandone i tempi di espletamento.

4. In caso di inosservanza dei termini convenuti in sede di riunione, il comitato richiede informazioni sulle ragioni del ritardo.

5. Gli atti ed i provvedimenti di competenza delle singole amministrazioni, una volta adottati, vengono portati in sede di riunione del comitato che ne prende atto.

Art. 3.

1. Qualora gli atti ed i provvedimenti di cui all'art. 1 siano di competenza della regione, il commissario del Governo invita a partecipare alle sedute del comitato il presidente della regione o un assessore da lui delegato.

2. Qualora gli atti e i provvedimenti di cui all'art. 1 siano di competenza di un ente locale, alle riunioni del consiglio, oltre al rappresentante della regione, deve essere invitato anche il legale rappresentante dell'ente.

Art. 4.

1. Le regioni e gli enti locali hano la facoltà di richiedere l'intervento del comitato di cui all'art. 1 per il coordinamento degli interventi delle amministrazioni statali relativi alla realizzazione di opere di loro competenza.

Roma, addì 8 luglio 1987

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro dei lavori pubblici
ZAMBERLETTI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
GULLOTTI

Il Ministro per la funzione pubblica
PALADIN

Il Ministro della difesa
GASPARI

Il Ministro dei trasporti
TRAVAGLINI

Il Ministro dell'ambiente
PAVAN

Il Ministro della marina mercantile
DEGAN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

87A6203

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 luglio 1987, n. 287.

Disciplina degli interventi di mercato nel settore degli ortofrutticoli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE FINANZE E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regolamento CEE n. 159/66 del Consiglio del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 93/67 della commissione del 3 maggio 1967 contenente le prime disposizioni sul controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità;

Visto il regolamento CEE n. 2515/69 del Consiglio del 9 dicembre 1969, che modifica il regolamento CEE n. 159/66;

Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CEE n. 1559/70 della commissione del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle industrie degli alimenti per il bestiame degli ortofrutticoli ritirati dal mercato;

Visto il regolamento CEE n. 1562/70 della commissione del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle industrie di distillazione di frutta ritirate dal mercato;

Visto il regolamento CEE n. 55/72 della commissione del 10 gennaio 1972, che fissa le condizioni di gara per lo smaltimento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato;

Visto il regolamento CEE n. 273/72 del Consiglio del 7 febbraio 1972, che fissa le norme generali per il funzionamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 2448/77 della commissione dell'8 novembre 1977, che fissa le condizioni per la cessione alle industrie di trasformazione delle arance ritirate dal mercato, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 713/87 della commissione del 12 marzo 1987;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 12 marzo 1969, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, i compiti di organismo di intervento nel mercato delle arance, nonché quelli derivati da altri eventuali regolamenti comunitari nel settore ortofrutticolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1986, n. 319, relativo a misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 445, ed in particolare, l'art. 5;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo, in particolare gli articoli 2 e 3;

Considerata la necessità di aggiornare e perfezionare le norme della disciplina in questione;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Capo primo

INTERVENTI DI MERCATO
ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI CENTRI DI RITIRO

Art. 1.

Capacità delle organizzazioni di produttori in rapporto ai ritiri dal mercato di prodotti eccedenti le possibilità di assorbimento.

Le organizzazioni di produttori agricoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, in seguito denominate, per brevità, «Associazioni di produttori», possono effettuare, ai sensi del regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, ritiri di prodotto dal mercato quando lo giudichino opportuno, in relazione alle condizioni locali del mercato stesso.

Art. 2.

Modalità e procedure dei ritiri

Gli interventi di cui al precedente articolo vengono effettuati nei modi e nei tempi previsti dal regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972;

Rimangono valide le istruzioni impartite con la circolazione MAF n. 89 del 6 luglio 1970 e della circolare AIMA n. 10 del 16 luglio 1970 con le successive modificazioni, relative alle procedure in atto per la presentazione all'Azienda di Stato delle domande di

compensazione finanziaria e dei modelli giornalieri di carico e scarico dei prodotti ritirati nonché del modello riepilogativo delle operazioni effettuate con le relative destinazioni, da inoltrarsi a cura dell'assessorato regionale dell'agricoltura territorialmente competente.

Art. 3.

Compiti delle associazioni di produttori in rapporto ai ritiri dal mercato di prodotti eccedenti le possibilità di assorbimento.

Le associazioni di produttori, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, per i prodotti per i quali è prevista la possibilità di ritiro dal mercato ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 1035/72, notificano agli assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio:

A) l'elenco dei propri soci:

che hanno deciso di procedere alla coltivazione di pomodori, cavolfiori e melanzane;

che normalmente producono arance, limoni, mandarini, mele, pere, pesche, uva da tavola ed albicocche;

B) le superfici investite dai soci — corredate dalle indicazioni dei relativi dati catastali — in prodotti di cui al primo e secondo trattino sub *A)* del presente articolo.

Delle notizie e degli elementi di cui sopra faranno fede necessariamente le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà sottoscritte dai soci, siano essi persone fisiche che giuridiche, i cui originali sono acquisiti agli atti delle associazioni interessate, per le verifiche che dovessero essere disposte.

Nel caso di persone giuridiche, le suddette dichiarazioni dovranno essere rilasciate dai singoli soci. Copia delle stesse sarà comunque acquisita agli atti dall'associazione.

A produzione ottenuta e verificata l'impossibilità di collocare sul mercato le produzioni in causa, in tutto od in parte, le associazioni di produttori, deciso l'intervento, ovvero gli interventi di cui al precedente art. 1, debbono altresì indicare, al più presto possibile e comunque prima dell'apertura dei centri di ritiro, agli assessorati regionali dell'agricoltura, quali dei soci compresi nell'elenco già trasmesso agli assessorati dell'agricoltura ai sensi del primo comma del presente articolo accederanno al ritiro.

Per ciascuno di questi dovrà essere precisato: il periodo di intervento programmato, le quantità presumibili di prodotto che verrà ritirato con le indicazioni delle destinazioni previste nonché la stima delle quantità totali ottenute sulle stesse superfici investite dai singoli soli conferitori.

Per quanto si riferisce a nuovi soci di associazioni di produttori, siano essi persone fisiche o giuridiche, poiché gli elenchi inviati agli assessorati regionali dell'agricoltura, ai sensi del primo comma del presente articolo, non possono essere modificati nel corso delle diverse campagne di commercializzazione, gli stessi potranno accedere agli interventi di mercato per singoli prodotti nella campagna successiva a quella di iscrizione all'associazione prescelta.

Art. 4.

Centri di ritiro

È fatto obbligo alle associazioni di produttori, per le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto, di istituire appositi «centri» in numero strettamente limitato alle esigenze generali delle operazioni.

Pertanto, le richieste in tal senso, formulate da ciascuna associazione ai competenti assessorati, per il ritiro di determinati prodotti, saranno sottoposte all'esame di un apposito comitato costituito, in ambito regionale, da rappresentanti delle amministrazioni i cui dipendenti sono designati a far parte delle commissioni di controllo nonché da un rappresentante delle associazioni di produttori, designato contestualmente dalle Unioni nazionali delle associazioni di produttori ortofrutticoli (UNAPOA - UIAPOA - UNAPRO).

Ove necessario e possibile, potranno essere autorizzati centri al servizio di due o più associazioni operanti nella medesima zona.

I centri di intervento dovranno avere i seguenti requisiti e dotazioni:

1) dislocazione utile all'afflusso dei mezzi di trasporto al fine di evitare ingorghi al traffico nonché confusione nell'area ove si effettuano i controlli;

2) idonea recinzione;

3) capannoni ovvero spazi recintati utili per l'accatastamento;

4) bilico ad equilibrio automatico, di tipo regolarmente approvato, munito dei bolli metrici di «verificazione prima» nonché, eventualmente, di verificazione periodica per il biennio in corso.

Nel caso di strumento con apparecchiatura elettronica incorporata od associata, quest'ultima deve essere contenuta in involucri la cui inaccessibilità risulti garantita da bolli metrici. Qualora lo strumento per pesare sia munito di stampante per la emissione di scontrini recanti i dati ponderali, tali scontrini dovranno essere allegati alla documentazione delle relative operazioni di intervento.

Al fine di consentire un graduale adeguamento dei centri di intervento, l'eventuale impiego di strumenti per pesare fissi non automatici è ancora consentito sino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

5) unica area per le operazioni di ritiro e per quelle di avvio alle destinazioni consentite dal successivo art. 11, nonché di area, sempre all'interno del centro, idonea per l'eventuale scondizionamento del prodotto per le destinazioni consentite.

Le strutture di raccolta alla produzione, lavorazione e commercializzazione degli ortofrutticoli, in quanto provviste di idonea recinzione, di strumento per pesare fisso, di attrezzature idonee per l'eventuale scondizionamento, potranno essere considerati, previa specifica omologazione, «centri di ritiro» qualora sia assicurata la fisica separazione degli interventi di mercato dalle normali attività commerciali delle suddette strutture.

Le stesse associazioni, per i soli prodotti e destinazione di cui al punto *b)* del successivo art. 11 del presente decreto, potranno istituire i «centri» di cui sopra, anche presso strutture di distillazione, qualora esistano, presso le stesse, aree autonome totalmente disimpegnate dalle operazioni connesse, siano esse introduttive, proprie e/o accessorie.

Le operazioni giornaliere inerenti le destinazioni del prodotto ritirato e la fisica assegnazione dello stesso dovranno obbligatoriamente essere completate entro la chiusura serale dei centri.

Qualora, per specifiche esigenze, quali la consegna di mele, pere e pesche alle distillerie o per particolari necessità relative alla distribuzione gratuita, il prodotto ritirato non potesse essere esitato in giornata, lo stesso dovrà essere custodito a carico e sotto la responsabilità dell'associazione interessata, in locali chiusi, debitamente sigillati a cura della commissione di controllo.

Art. 5.

Omologazione dei centri di ritiro

I centri di ritiro istituiti a norma dell'art. 4 dovranno essere omologati dall'assessorato regionale dell'agricoltura competente per territorio su conforme parere del comitato di cui all'art. 4. La commissione di controllo delle operazioni di intervento di cui all'art. 14, vigilerà inoltre sulla permanenza delle prescritte caratteristiche sui predetti centri.

A tal fine, le associazioni di produttori provvederanno, con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla prevista data di apertura del centro ovvero dei centri, a produrre, agli uffici dell'assessorato regionale dell'agricoltura interessato, apposita istanza di idoneità.

Art. 6.

Limiti di prodotto da ritirare giornalmente

Per le necessità di un rigoroso controllo da parte della commissione preposta alle operazioni di ritiro, istituita con l'art. 14 del presente decreto, ai sensi e per gli scopi del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, successivamente definita «Commissione di controllo», le quantità giornaliere di prodotto ritirato presso ogni singolo centro e controllate da una singola commissione non dovranno superare il quantitativo massimo di quintali 4.000.

Se trattasi invece di pesche o pomacee avviate alla distillazione, dette quantità giornaliere non dovranno superare, per le pomacee il quantitativo massimo di q.li 6.000 e per le pesche un quantitativo massimo di q.li 5.000.

Qualora per due giorni consecutivi presso lo stesso centro venga ritirato meno di un decimo del quantitativo massimo conferibile, le operazioni d'intervento saranno sospese.

Sui mezzi di trasporto che affluiscono ai centri d'intervento debbono essere caricati imballaggi uniformemente pieni.

È fatto carico alla commissione di controllo di cui al primo comma del presente articolo, di comunicare all'assessorato regionale dell'agricoltura interessato l'andamento dei ritiri dal punto di vista delle quantità indicate nel presente articolo e di proporre al predetto assessorato la chiusura del centro.

A tale scopo, le associazioni di produttori provvederanno a notificare alle commissioni di controllo lo stesso programma di conferimento previsto dal precedente art. 3 nonché l'elenco dei soci conferenti per ciascun centro. Uno stesso socio, per la stessa superficie e coltura, può figurare nell'elenco di un solo centro.

Art. 7.

Durata giornaliera delle operazioni di ritiro

In relazione ai compiti ed alle attività delle commissioni di controllo, le operazioni di ritiro dovranno svolgersi secondo un orario, della durata di sette ore giornaliere, il cui inizio sarà determinato dalla commissione in funzione delle stagioni e dei prodotti da ritirare.

Le operazioni di ritiro dovranno comunque terminare un'ora prima della caduta della luce.

Art. 8.

Rappresentanza

È fatto carico alle associazioni di produttori di disporre che un proprio rappresentante, scelto fra i soci o fra i membri del consiglio di amministrazione o fra i funzionari dipendenti dell'associazione assunti in forma stabile, presenzi alle operazioni di ritiro, offrendo ogni collaborazione alla commissione di controllo affinché tutte le operazioni si svolgano in maniera regolare.

Le esigenze e le richieste dei produttori conferenti potranno essere rappresentate alla commissione di controllo soltanto per il tramite del responsabile delle associazioni di produttori.

Le stesse associazioni provvederanno altresì ad assicurare che le operazioni di peso siano svolte da un proprio rappresentante.

La rappresentanza di cui al presente articolo deve essere attribuita con atto formale del consiglio di amministrazione dell'associazione e notificata all'assessorato regionale dell'agricoltura competente per territorio.

Art. 9.

Trasmissione dati di ritiro

Per le necessità di controllo da parte dell'assessorato regionale dell'agricoltura disposto ai sensi del successivo art. 18, viene posto a carico delle associazioni di

produttori l'obbligo di trasmettere agli assessorati regionali dell'agricoltura competenti i dati riepilogativi di ritiro, distinti per specie e per destinazione, il giorno 16 di ogni mese ed il giorno 1 del mese successivo a quello cui si riferiscono, curando la precisa rispondenza con i modelli compilati dalla commissione.

Ogni situazione riepilogativa parziale terrà conto, ovviamente, dei quantitativi precedentemente oggetto di intervento.

Art. 10.

Destinazione del prodotto ritirato

Le destinazioni del prodotto ritirato dal mercato dovranno essere regolate secondo le norme fissate dal regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, con priorità alla destinazione gratuita ad enti di beneficenza la cui individuazione verrà curata dagli assessorati regionali dell'agricoltura competenti di intesa con le prefetture alle quali le associazioni di produttori comunicheranno il programma di cui al precedente art. 3. Il predetto programma dovrà, inoltre, essere notificato al Ministero degli interni - Direzione generale dei servizi civili.

Per la distribuzione gratuita, agli istituti ed enti di beneficenza, del prodotto in causa, le associazioni di produttori dovranno tenere i necessari contatti con le prefetture competenti per territorio.

Art. 11.

Specificazioni delle destinazioni

Ai sensi del citato regolamento n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, le destinazioni del prodotto ritirato dal mercato sono le seguenti:

a) per tutti i prodotti:

distribuzione gratuita ad opere di beneficenza ed enti che esplichino servizi socio assistenziali o a persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, a causa delle insufficienti risorse necessarie alla loro sussistenza;

distribuzione gratuita agli alunni nelle scuole;

distribuzione gratuita agli istituti di pena ed alle colonie estive, nonché agli ospedali ed agli ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri;

utilizzazione dei prodotti freschi per l'alimentazione animale;

utilizzazione per l'alimentazione animale, previa trasformazione da parte dell'industria degli alimenti per il bestiame;

utilizzazione per fini non alimentari;

b) per le mele, le pere e le pesche in via sussidiaria; trasformazione in alcole di gradazione superiore a 80° ottenuto per distillazione diretta del prodotto.

Art. 12.

Vigilanza sulle distribuzioni alle collettività ed ai refettori scolastici

Per le distribuzioni di cui al secondo e terzo trattino del precedente art. 11, le prefetture interessate prenderanno tutti i provvedimenti necessari perché i quantitativi distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati dalle collettività e da refettori scolastici in causa.

Art. 13.

Attribuzione di responsabilità nell'esercizio degli interventi di mercato

Alle associazioni di produttori chiamate ai compiti indicati nel precedente art. 1 e previsti dal regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, viene attribuita la responsabilità della corretta gestione delle operazioni di ritiro e per esse si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito in legge 23 dicembre 1986, n. 898, in particolare:

della veridicità degli atti, certificazioni e dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 3, 6 e 9;

della rispondenza del prodotto alla quantità conferita all'intervento ed alle previste norme di qualità;

delle effettive consegne al vettore per l'utilizzazione del prodotto secondo quanto previsto al precedente art. 11 nonché dello scondizionamento del medesimo prodotto in caso di utilizzazione per fini non alimentari.

Capo secondo

COMMISSIONE PREPOSTA AL CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI RITIRO

Art. 14.

Scopi del controllo

Ai sensi e per gli scopi del regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 è istituita una commissione con il compito di verificare le operazioni effettuate dalle associazioni di produttori, ai fini del controllo della rispondenza qualitativa e quantitativa dei prodotti ritirati dalla vendita, dell'indicazione della destinazione degli stessi, del prezzo da corrispondere agli associati.

Art. 15.

Momenti del controllo

Il controllo qualitativo e quantitativo del prodotto di cui al precedente art. 14, va riferito al momento del ritiro dal mercato, all'atto cioè in cui le organizzazioni effettuano le necessarie valutazioni, ai fini del calcolo delle indennità che esse devono corrispondere ai propri associati per il prodotto che rimane invenduto.

Lo stesso controllo, ai soli fini quantitativi, deve essere esercitato anche all'atto dell'avvio del prodotto alle previste destinazioni.

Tuttavia, ove la commissione lo ritenga sufficiente, potrà effettuarsi un unico controllo al momento della destinazione, soprattutto nei casi in cui, fra ritiro dal mercato ed utilizzazione, intercorra un periodo di tempo tale da non provocare alterazioni qualitative del prodotto.

Allo scopo di consentire l'afflusso alle distillerie o agli stabilimenti aggiudicatari dei quantitativi giornalieri di prodotti di cui alle apposite gare di asta indette dall'AIMA e nell'intento di agevolare la necessaria speditezza delle operazioni di scarico nonché evitare ingorghi di mezzi di trasporto, previi necessari controlli, le operazioni di scondizionamento dei prodotti possono essere preventivamente effettuate presso i centri di ritiro che dispongono di attrezzature e personale necessario.

In tal caso è data facoltà al presidente della commissione, di intesa con le associazioni interessate, di predisporre l'accertamento dello stato di condizionamento della merce presso i centri di ritiro.

Il carico relativo al prodotto da avviare alle distillerie, dovrà essere opportunamente piombato a cura del militare della Guardia di finanza membro della commissione di controllo di cui al successivo art. 16.

La destinazione «a distillazione» si intende accertata, previa constatazione, da parte del rappresentante dell'UTIF, dell'integrità dei sigilli, condizione essenziale per la successiva operazione di spiombatura e di scarico alla rinfusa della frutta presso le apposite strutture di ricevimento delle materie prime esistenti entro l'area di recinto della distilleria e con il riscontro degli estremi delle prescritte bollette UTIF relative a ciascun carico di sostanze alcoligene in entrata nello stabilimento.

Art. 16.

Composizione della commissione e funzione dei singoli commissari

La commissione di cui al precedente art. 14 è così composta:

da un funzionario designato dall'assessorato regionale dell'agricoltura scelto fra i propri dipendenti e con qualifica non inferiore al VI livello, con funzioni di Presidente, per l'accertamento della idoneità del conferente e per la verifica delle produzioni aziendali attraverso l'elenco dei soci, trasmesso all'assessorato regionale dell'agricoltura ai sensi del precedente art. 3;

da un militare della Guardia di finanza per il controllo della quantificazione del prodotto conferito e delle operazioni di peso effettuate da un funzionario dell'associazione di produttori, interessata ai sensi del precedente art. 8;

da un funzionario professionale dell'Istituto per il commercio con l'estero (ICE) per la identificazione varietale e per la valutazione qualitativa del prodotto.

Ai lavori della commissione presenzia, nel caso in cui si effettui beneficenza, senza tuttavia esserne componente effettivo, un funzionario designato dalla prefettura competente per territorio con il compito di assicurare il necessario coordinamento con le autorità regionali al fine di favorire quanto più possibile la destinazione a beneficenza del prodotto ritirato.

Agli stessi lavori può presenziare, parimenti senza essere componente effettivo della commissione, altro funzionario della regione interessata, a supporto delle attività di pertinenza regionale.

Capo terzo

COMPITI DELLE REGIONI

Art. 17.

Nomina delle commissioni di controllo

È fatto carico alle regioni di provvedere, sin dall'inizio di ogni campagna e su richiesta delle associazioni di produttori e comunque non oltre dieci giorni dalla omologazione dei centri di ritiro, alla nomina di commissioni di cui ai combinati disposti dell'art. 14 e dell'art. 16 del presente decreto.

Ove ritenuto necessario, le regioni interessate provvederanno affinché sia conseguita una opportuna rotazione delle commissioni di controllo tra i diversi centri di ritiro e, ove possibile, anche fra i componenti di ogni singola commissione.

Art. 18.

Controlli

Sulla base degli atti, certificazioni e dichiarazioni trasmesse dalle associazioni di produttori ai sensi dei precedenti articoli 3, 6 e 9 le regioni competenti eserciteranno controlli su un campione rappresentativo pari almeno al 2% delle superfici relative ai prodotti oggetto degli interventi di mercato. Le stesse regioni, per ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza, anche a seguito di indicazioni delle commissioni, eserciteranno riscontri amministrativi incrociati per l'accertamento di eventuali irregolarità facenti capo ad ogni singolo socio, ovvero alla dirigenza dell'associazione, ovvero ad estranei all'associazione che intendessero conferire prodotti ai centri di ritiro.

Art. 19.

Sospensione cautelativa

In quanto compatibile con il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 e con le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,

e successive modifiche, disciplinante l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, potrà operare, da parte dell'AIMA, la sospensione cautelativa della compensazione finanziaria per tutti i quantitativi conferiti in un centro di intervento da una associazione nei confronti della quale dovessero insorgere sospetti — comprovati da denuncie da parte degli organismi preposti ai controlli — di eventuali illeciti.

Capo quarto

NORME FINANZIARIE

Art. 20.
Ente preposto all'erogazione delle spese per gli interventi di mercato

Alla corresponsione delle spese per gli interventi di mercato previsti dal regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - Sezione garanzia, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi del mercato agricolo - AIMA.

Art. 21.
Misura delle corresponsioni

Le spese per gli interventi di cui al precedente articolo sono corrisposte in conformità delle disposizioni e delle misure stabilite dal regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972.

Il decreto ministeriale 8 agosto 1980 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 2 luglio 1987

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro delle finanze
GUARINO

Il Ministro del commercio con l'estero
SARCINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

NOTE

Note alle premesse:

— Il regolamento (CEE) n. 159/66 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 192 del 27 ottobre 1966.

— Il regolamento (CEE) n. 93/67 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 90 del 10 maggio 1967.

— Il regolamento (CEE) n. 2515/69 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 318 del 18 dicembre 1969.

— Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 118 del 20 maggio 1972.

— Il regolamento (CEE) n. 1559/70 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 169 del 1° agosto 1970.

— Il regolamento (CEE) n. 1562/70 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 169 del 1° agosto 1970.

— Il regolamento (CEE) n. 5572 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 9 del 12 gennaio 1972.

— Il regolamento (CEE) n. 2448/77 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 285 del 9 novembre 1977.

— Il regolamento (CEE) n. 713/87 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE n. 70 del 13 marzo 1987.

Il testo dell'art. 5 del D. L. n. 319/1986 è il seguente:

«Art. 5. — 1. L'AIMA non può far luogo alla corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione richiesti da imprese di trasformazione di prodotti agricoli che non hanno pagato nei termini contrattuali ai produttori agricoli il prezzo dei prodotti stessi da loro acquistati. Le imprese di trasformazione che nella campagna precedente non abbiano adempiuto agli obblighi contrattuali di cui sopra sono escluse da qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione a carico della Comunità economica europea (CEE). L'AIMA renderà annualmente pubblico l'elenco delle predette imprese.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli usuali controlli sulle operazioni di ritiro da parte dell'AIMA di prodotti agricoli dal mercato, nonché sull'eliminazione dei prodotti di cui all'art. 2, continuano ad operare le commissioni regionali composte da un funzionario della regione, da un appartenente al Corpo della guardia di finanza e da un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

3. Dopo l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, è aggiunto il seguente:

"Art. 8-*bis*. — Quando ricorrano circostanze che non consentano normali operazioni di immagazzinaggio a medio e lungo termine o insorgano particolari esigenze di tutela della salute pubblica, l'AIMA provvede alla eliminazione dei prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati che hanno formato oggetto del suo intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica".

4. Al fine di accelerare i programmi di immissione sul mercato di prodotti agricoli conferiti all'AIMA e immagazzinati in base alla normativa comunitaria o a quella nazionale, così da conseguire economie di gestione e da realizzare altresì prontamente introiti finanziari, l'AIMA stessa è autorizzata ad attuare i programmi suddetti anche indipendentemente dalla destinazione originaria dei prodotti, quando ciò sia imposto dalle condizioni di mercato. L'AIMA è altresì autorizzata ad attuare detti programmi con procedure semplificate deliberate dal proprio consiglio di amministrazione anche in deroga alle norme della contabilità di Stato».

— Il testo degli articoli 2 e 3 del D. L. n. 701/1986 è il seguente:

«Art. 2. — 1. Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è inferiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante, e comunque non superiore a lire 20 milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1».

«Art. 3. — 1. Indipendentemente dalla sanzione penale e qualunque sia l'importo indebitamente percepito, per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il percettore è tenuto, oltre alla restituzione dell'indebito, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo indebitamente percepito.

2. L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa. Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di un'associazione o unione di produttori, l'ingiunzione viene notificata alla stessa associazione o unione, la quale è tenuta in solido con il produttore al versamento delle somme dovute ove ne risulti la corresponsabilità.

3. L'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. Fermo il disposto del comma 5, qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il giudizio di opposizione e può sospendere l'esecutività dell'ingiunzione a norma dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il versamento deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione.

5. Fino all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

6. Entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza esecutiva, ancorché non irrevocabile o non passata in giudicato, l'amministrazione competente è tenuta a rimborsare le somme che giudizialmente risultino da essa recuperate in eccedenza.

7. Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi del presente articolo in favore della Comunità economica europea o di amministrazioni statali diverse dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini della successiva restituzione ai predetti soggetti per la parte di effettiva pertinenza. Le somme dovute ad amministrazioni statali sono iscritte nei rispettivi stati di previsione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le somme recuperate dagli organismi di intervento in favore della Comunità economica europea sono alla stessa rimborsate dagli organismi predetti, anche mediante conguaglio, ove autorizzato dalla Comunità economica europea nell'ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 622/1967 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli) è il seguente:

«Art. 5. — L'accertamento dei requisiti, di cui agli articoli 1 e 2, per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è demandato al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che vi provvede con proprio decreto, previo parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, istituito con l'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Con lo stesso decreto viene disposta l'iscrizione in apposito elenco nazionale delle organizzazioni di produttori.

Il decreto con cui si rigetta la domanda deve essere motivato e notificato entro novanta giorni dalla ricezione della domanda stessa».

87G0487

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 luglio 1987.

Proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato *B* al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 concernente: «Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto 20 dicembre 1982 recante: «Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori d'incendio portatili, soggetti all'approvazione di tipo da parte del Ministero dell'interno», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 20 gennaio 1983;

Visto l'errata-corrige al suddetto decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1983;

Visto il proprio decreto 7 luglio 1983 concernente alcune modificazioni al citato decreto ministeriale 20 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1983;

Visto il proprio decreto ministeriale 7 novembre 1985 concernente la proroga del termine previsto dal punto 11.1 dell'allegato *B* al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 27 novembre 1985;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1987 concernente: «Estintori di incendio portatili di tipo approvato ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982: integrazione delle norme procedurali, commercializzazione e proroga dei termini previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1987, che tra l'altro ha spostato i termini previsti dal citato art. 2 del decreto ministeriale 7 novembre 1985 al 19 luglio 1987;

Vista la lettera circolare n. 4936/4115/3 sott. 1 del 13 marzo 1987 emanata dal Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Servizio tecnico centrale, contenente chiarimenti circa i requisiti che debbono possedere gli estintori d'incendio portatili installati o da installarsi nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Rilevata la necessità di uniformare il termine del 19 luglio 1987 specificato all'art. 4 del sopraindicato decreto ministeriale 16 gennaio 1987 con quello fissato dall'art. 2 del decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 51, così come convertito con legge 13 aprile 1987, n. 149, per effettuare il completamento dell'istanza intesa ad ottenere il rilascio del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi;

Decreta:

Il termine 19 luglio 1987, fissato dall'art. 4 del decreto ministeriale 16 gennaio 1987, citato in premessa, è prorogato alla data del 1° gennaio 1988.

Conseguentemente la data del 18 luglio 1987, più volte indicata nel testo della lettera circolare citata in premessa, deve intendersi 31 dicembre 1987.

Roma, addì 15 luglio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A6251

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 27 giugno 1987, n. 288.

Disposizioni in materia di polizia veterinaria e interventi di profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Considerato che nel territorio nazionale persiste l'insorgenza di focolai di afta epizootica nelle regioni italiane ad alta concentrazione di allevamenti zootecnici di specie aftoso-sensibili e che la malattia presenta carattere di epizoozia;

Ritenuto necessaria l'adozione, in tutto il territorio nazionale, di interventi uniformi di profilassi nonché di misure straordinarie urgenti di polizia veterinaria;

Visti gli articoli 6, lettera *b)*, e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1969 che detta norme per la profilassi dell'afta epizootica da virus esotici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 13 dicembre 1969;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1971 recante norme integrative per la profilassi dell'afta epizootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 22 aprile 1971;

Vista l'ordinanza ministeriale 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 1986 così come modificata dalla ordinanza ministeriale 12 marzo 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987;

Vista la propria ordinanza del 25 settembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225, del 27 settembre 1986, e successive modifiche;

Vista la direttiva del Consiglio della CEE del 18 novembre 1986, n. 85/511/CEE;

Ordina:

Art. 1.

Nel caso che a seguito dell'intervento del servizio veterinario della unità sanitaria locale sia accertata, sulla base dei rilievi clinici, la presenza in un allevamento di afta epizootica o vi sia il fondato sospetto di infezione aftosa, l'autorità sanitaria competente dispone l'immediato sequestro dell'allevamento risultato infetto e degli allevamenti circostanti che, per la configurazione territoriale o per contatti con l'allevamento interessato, possono considerarsi contaminati.

Con il provvedimento di sequestro l'autorità sanitaria competente dispone, inoltre:

il censimento di tutte le categorie di animali delle specie recettive, per precisare per ciascuna di esse il numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti o contaminati. Il censimento dev'essere aggiornato per tenere conto anche degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto;

il divieto dell'entrata e della uscita dall'allevamento degli animali;

il divieto di uscita dall'allevamento di carni o carcasse o di animali delle specie recettive, nonché di alimenti per animali, di utensili, di oggetti o altre materie, quali lane o rifiuti, che possono trasmettere l'afta epizootica. Le carni o le carcasse degli animali recettivi devono di norma essere distrutte sul posto.

Il loro allontanamento dall'allevamento al fine della distruzione può essere preventivamente autorizzato dal servizio veterinario competente per territorio sempreché si attui con la necessaria cautela atta ad evitare la propagazione dell'infezione;

il divieto di uscita del latte dall'allevamento;

che il movimento delle persone in provenienza o a destinazione dell'allevamento sia subordinato alla autorizzazione del servizio veterinario competente;

che l'entrata e l'uscita dei veicoli dall'allevamento siano subordinate ad autorizzazione del servizio veterinario competente che stabilisce le condizioni atte ad evitare la propagazione del virus;

che alle entrate ed alle uscite dei fabbricati di stabulazione degli animali ed a quelle dell'allevamento siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione.

Art. 2.

In attesa degli esiti degli esami di laboratorio di cui all'art. 71 del vigente regolamento di polizia veterinaria, l'autorità sanitaria competente dispone l'immediato abbattimento degli animali infetti e sospetti di infezione, abbattimento che comunque deve avvenire entro le 24 ore dall'accertamento della malattia effettuato sulla base dei rilievi clinici e degli elementi epizootologici di cui al precedente art. 1, nonché la successiva distruzione delle carcasse degli animali abbattuti.

L'abbattimento degli animali deve essere effettuato sul posto e la distruzione delle carcasse deve avvenire in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica.

L'unità sanitaria locale provvede immediatamente ad informare il Ministero della sanità, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1984 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 10 ottobre 1984, nonché l'assessorato regionale alla sanità competente, e ad inviare avviso telegrafico della insorgenza del focolaio di afta epizootica a tutte le unità sanitarie locali della stessa regione o di altre regioni per le quali si possa formulare il sospetto che vi siano state o potrebbero esserci contaminazioni infettive a mezzo di animali, carni, mezzi di trasporto o persone.

Con lo stesso telegramma il personale del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale informa delle misure adottate le unità sanitarie locali contigue o comunque interessate al focolaio di insorgenza e la regione competente.

Art. 3.

Nel caso che, a seguito degli esami di laboratorio, si identifichi o si sospetti un tipo o una variante di virus da considerarsi esotici l'Istituto zooprofilattico sperimentale accertante ne dà immediata comunicazione all'unità sanitaria competente per territorio, alla regione interessata ed al Ministero della sanità. L'istituto zooprofilattico sperimentale provvede inoltre all'immediato invio dei campioni del materiale in esame all'Istituto superiore di sanità ed all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia per la conferma o meno che trattasi di tipo o di variante esotici. L'Istituto superiore di sanità comunica al Ministero della sanità e alle autorità sanitarie di cui sopra i risultati delle prove effettuate.

L'autorità sanitaria locale ricevuta la comunicazione dell'Istituto ed in attesa della conferma o meno dell'Istituto superiore di sanità dispone il sequestro di rigore dell'allevamento infetto unitamente alla applicazione delle misure di cui ai precedenti articoli 1 e 2. Nel caso di conferma di virus o variante da considerare esotici l'autorità sanitaria locale dispone l'abbattimento e la distruzione oltreché degli animali infetti e sospetti di infezione anche di tutti gli altri animali delle specie recettive presenti nell'allevamento infetto.

Nel caso di identificazione di virus o variante non esotici l'autorità sanitaria competente dispone nei focolai di infezione l'abbattimento anche degli animali sospetti di contaminazione nei seguenti casi:

a) bovini, bufalini, ovini e caprini che non risultino essere stati mai vaccinati o che non risultino essere stati sottoposti alla vaccinazione antiaftosa obbligatoria in conformità dell'ordinanza ministeriale 16 luglio 1986 citata in premessa o che sottoposti per la prima volta al trattamento vaccinale antiaftoso in applicazione del disposto di cui alla lettera *a)* dell'art. 74 del regolamento di polizia veterinaria, non siano ancora da considerarsi sufficientemente protetti;

b) suini presenti nell'allevamento, ad eccezione, eventualmente di quelli ricoverati in unità di produzione che, per ubicazione, struttura, estensione e conduzione dell'allevamento stesso, possano presumersi non contaminati a giudizio del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

Tale eccezione non è comunque applicabile qualora il numero dei suini presenti sia inferiore a 500 capi.

Al termine delle operazioni di abbattimento e distruzione degli animali, i fabbricati di stabulazione, i dintorni degli stessi nonché i veicoli utilizzati e tutto il materiale suscettibile di essere contaminato devono essere accuratamente puliti e disinfettati sotto diretto controllo del servizio veterinario della unità sanitaria locale, conformemente alle istruzioni di cui al cap. X della circolare n. 55 del 25 giugno 1954, relativa all'applicazione del regolamento di polizia veterinaria.

Nei focolai di infezione, in caso di abbattimento parziale l'entrata degli animali rimane vietata per un periodo di novanta giorni dalla data dell'avvenuto abbattimento. Durante tale periodo gli animali possono essere spostati dall'allevamento unicamente con destinazione al macello previo controllo veterinario favorevole.

Art. 4.

L'autorità sanitaria competente per territorio emana, inoltre, l'ordinanza della zona infetta che deve comprendere un'area territoriale del raggio minimo di 3 km attorno all'allevamento infetto e della zona di protezione del raggio minimo di 10 km. Nella delimitazione delle zone deve essere tenuto conto delle barriere naturali e della facilità di controllo.

Nella ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti della zona stessa entro le quali devono essere applicate le seguenti misure:

a) apposizione di tabelle indicanti la malattia, ai limiti della zona nonché all'ingresso di ogni allevamento infetto;

b) numerazione, per specie e categoria, degli animali ricettivi presenti nei singoli allevamenti. Tali allevamenti debbono essere sottoposti a visite periodiche;

c) sequestro degli animali nei ricoveri con la prescrizione tassativa:

di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;

di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente, sulla soglia e per un tratto all'esterno, sostanze disinfettanti;

di impedire ogni contatto del personale di custodia con altri allevamenti;

d) divieto della pratica della monta itinerante;

e) divieto, per i primi 15 giorni dall'accertamento dell'ultimo focolaio, delle operazioni di fecondazione artificiale degli animali;

f) sospensione per un periodo di 15 giorni dall'accertamento dell'ultimo focolaio di ogni attività veterinaria connessa con la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovina e ovicaprina, dalla leucosi bovina enzootica, nonché con i piani di profilassi delle mastiti bovine e con la lotta contro l'ipofertilità delle bovine e le malattie neonatali dei vitelli;

g) sospensione delle attività attinenti ai controlli funzionali degli animali per l'iscrizione ai libri genealogici;

h) divieto delle operazioni di derattizzazione che non siano eseguite direttamente dal conduttore dell'allevamento;

i) divieto delle operazioni di raccolta itinerante di carcasse parti o resti di animali;

l) divieto per un periodo di 15 giorni dall'accertamento dell'ultimo focolaio della pratica della fertirrigazione;

m) sospensione delle fiere, dei mercati e delle esposizione di animali;

n) sospensione delle attività venatorie;

o) divieto di trasporto di animali delle specie recettive, fatti salvi i casi di cui all'art. 7 e i transiti che si effettuano sulle vie di comunicazione stradale e ferroviaria.

Nella zona di protezione vengono adottate le stesse misure di cui sopra, tranne quelle indicate alle lettere *c), e), f), g), i)* ed *l)*.

Trascorsi quindici giorni dalla estinzione dell'ultimo focolaio ed espletati con esito favorevole gli accertamenti sanitari negli allevamenti della zona di protezione l'autorità sanitaria competente per territorio, previo assenso dell'autorità regionale, puo ridurre i limiti territoriali della suddetta zona.

Art. 5.

Nei casi di afta epizootica da virus non esotici l'autorità sanitaria competente per territorio può disporre, su tutto o parte del territorio delle zone infette e di protezione i trattamenti vaccinali dei bovini, bufalini, degli ovini e dei caprini che, trovandosi entro un determinato raggio dal focolaio di infezione, sono da ritenere esposti al pericolo di contaminazione.

Le vaccinazioni sono da avviarsi soltanto dopo che siano state ultimate, nell'allevamento infetto, le operazioni di abbattimento e distruzione degli animali nonché di pulizia e disinfezione.

Le vaccinazioni devono essere praticate da veterinari che non abbiano avuto contatti con l'allevamento infetto ed essere attuate procedendo dall'esterno della zona di vaccinazione in direzione centripeta rispetto al focolaio. In ogni allevamento le vaccinazioni sono praticate solo dopo che un attento e scupoloso controllo clinico abbia consentito di escludere anche il sospetto di eventuale presenza di infezione aftosa negli animali sensibili dell'allevamento stesso.

Nell'allevamento infetto, i suini ricoverati nelle unità di produzione considerata come non contaminata ai sensi dell'art. 3, lettera *b)*, possono essere sottoposti a trattamento vaccinale non prima che:

siano stati abbattuti e distrutti tutti gli animali recettivi delle unità di produzione considerate infette o contaminate;

siano state completate le operazioni di pulizia e di disinfezione dell'allevamento;

sia acquisito l'esito favorevole della visita clinica di tutti gli animali in questione.

La vaccinazione antiaftosa dei suini può essere disposta dall'autorità sanitaria della regione negli allevamenti compresi nei territori delle zone infette.

Art. 6.

Nelle regioni dove l'infezione aftosa assume tendenza alla diffusione, l'autorità sanitaria regionale può disporre ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/78, qualora lo ritenga opportuno, per ragioni di contiguità o di vicinanza tra zone di protezione in atto, di unificare le zone stesse, ampliandole sino a comprendere il territorio di un'intera provincia, di più province o dell'intera regione.

Le regioni contigue a quelle che hanno in atto zone di protezione, o comunque con queste collegate per trasporti, commercio, pascoli, alpeggio, monticazione, transumanza o pascolo vagante, possono disporre misure di controllo sanitario, atte a proteggere i propri allevamenti, sui trasporti di animali aftoso-sensibili, provenienti da una o più province o dall'intero territorio delle regioni suddette, destinati alle fiere e mercati, agli allevamenti o alla macellazione.

Tra le disposizioni da adottarsi con i provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, le regioni possono ampliare, previa autorizzazione del Ministero della sanità, le zone di vaccinazione obbligatoria di emergenza.

Tra le misure che possono essere adottate dalle regioni, ai sensi del secondo comma del presente articolo, può essere disposto l'obbligo della vaccinazione antiaftosa dei ruminanti previa autorizzazione del Ministero della sanità, limitatamente agli allevamenti situati in zone a rischio per ragioni di contiguità o connessione commerciali o di pascolo con le regioni in cui sono presenti focolai di afta epizootica.

Art. 7.

Nell'ambito delle zone infette e di protezione può essere consentito lo spostamento degli animali soltanto per riconosciute improrogabili esigenze di macellazione, a condizione che gli animali stessi siano sottoposti ad una accurata visita da parte del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale e che gli animali stessi siano trasportati direttamente in un macello situato entro la zona di protezione nel quale gli animali in questione debbono essere macellati senza ritardo.

Qualora nelle zone infette e di protezione non esistano macelli, può essere consentito lo spostamento degli animali verso un macello situato nelle immediate vicinanze ed appositamente designato dall'autorità sanitaria competente.

I mezzi usati per il trasporto degli animali debbono essere accuratamente puliti e disinfettati, sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria competente, immediatamente dopo lo scarico degli animali.

Al di fuori degli spostamenti per l'avvio diretto al macello nelle zone infette e di protezione non deve essere autorizzato alcun spostamento di animali delle specie sensibili all'afta epizootica.

Può, tuttavia, essere autorizzato, trascorsi 20 giorni dall'insorgenza dell'ultimo caso di malattia, per documentate e imprescindibili esigenze di allevamento o di alimentazione, lo spostamento di animali della specie suina verso altri allevamenti delle zone infette e di protezione o di altre zone della stessa regione, con gli stessi vincoli di cui ai commi precedenti e previa autorizzazione dell'autorità regionale competente.

È consentita, tuttavia, l'introduzione negli allevamenti situati nelle zone infette e nelle zone di protezione degli animali in rientro dall'alpeggio o dalla monticazione, a condizione che l'allevatore interessato, nella richiesta di trasferimento, indichi la data del trasporto e la destinazione, allo scopo di consentire al servizio veterinario, al momento dell'arrivo, il controllo della prescritta documentazione sanitaria di scorta, dei documenti relativi all'avvenuta disinfezione del mezzo di trasporto prima del carico degli animali, nonché il controllo sanitario degli animali stessi.

L'automezzo dopo lo scarico dovrà essere lavato e disinfettato sotto il controllo del servizio veterinario.

Il rientro negli allevamenti di origine degli animali recettivi, provenienti dalle zone infette o di protezione eventualmente disposte nelle aree territoriali di alpeggio e monticazione, può essere consentito alle condizioni di seguito indicate, trascorsi almeno quindici giorni dall'ultimo caso di malattia e sempreché gli animali per ragioni climatiche o di alimentazione non possano permanere in dette zone per almeno trenta giorni.

a) che l'accurato controllo sanitario del gruppo risulti nettamente favorevole;

b) che il controllo dell'automezzo assicuri l'avvenuta disinfezione dello stesso prima del carico;

c) che sia data comunicazione telegrafica alla autorità sanitaria locale di destinazione, indicando specie, categoria e numero degli animali inviati, nonché la targa dell'automezzo adibito al trasporto.

Art. 8.

Il latte prodotto nell'allevamento infetto prima dell'abbattimento degli animali deve essere distrutto in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus aftoso.

Nel caso di abbattimento parziale, il latte, eventualmente prodotto nell'allevamento infetto dopo l'abbattimento e la distruzione degli animali e terminate le operazioni di disinfezione, deve essere avviato verso un centro di raccolta appositamente designato dall'autorità sanitaria locale nel quale deve essere sottoposto ad appropriato trattamento termico sotto controllo veterinario.

Agli stabilimenti che utilizzano il latte prodotto nell'ambito della zona infetta e della zona di protezione deve essere fatto divieto di distribuire il siero del latte od il latticello non sottoposti preventivamente al trattamento termico che assicuri la distruzione del virus aftoso.

Art. 9.

A seguito dell'insorgenza di un focolaio di afta epizootica deve essere attuata, da parte del servizio veterinario competente in collaborazione con il personale tecnico dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, un'accurata indagine epizootologica intesa ad accertare:

la durata del periodo durante il quale l'infezione può essere stata presente nell'azienda prima della formulazione del sospetto;

la possibile origine del contagio con identificazione di tutte le altre aziende nelle quali si trovino animali delle specie sensibili che potrebbero essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte;

i movimenti di persone, animali o veicoli in genere nonché gli spostamenti di prodotti e materiali vari verso o dall'azienda colpita, che possano aver veicolato il virus verso o dall'azienda in questione.

Qualora dalla suddetta indagine emerga o sia sospettato un coinvolgimento di aziende situate nell'ambito territoriale di altre unità sanitarie locali, il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale sede del focolaio, è tenuta a darne segnalazione immediata al servizio veterinario delle suddette altre unità sanitarie locali, per gli opportuni accertamenti di competenza, nonché all'ufficio regionale responsabile.

Entro i termini più brevi le risultanze della indagine epizootologica devono essere inviate, dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale interessata e dall'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio al Ministero della sanità e al servizio veterinario della regione.

Art. 10.

Nel caso di applicazione del secondo comma dell'art. 3 e qualora siano stati abbattuti tutti i suini dell'allevamento infetto, nonché i bovini, i bufalini, gli ovini ed i caprini di cui al terzo comma dello stesso articolo, i provvedimenti sanitari adottati nella zona infetta sono revocati trascorsi quindici giorni dal momento dell'abbattimento e distruzione degli animali e dalla esecuzione, nell'allevamento stesso, delle operazioni di disinfezione finale.

Nel caso, invece, che sia stato fatto ricorso alla deroga prevista alla lettera *b)* del terzo comma dell'art. 3, i provvedimenti sanitari adottati nella zona infetta sono revocati trascorsi trenta giorni dall'ultimo caso di malattia.

I provvedimenti sanitari adottati nella zona di protezione sono revocati, in tutti i casi, trascorsi trenta giorni dal momento dell'abbattimento e distruzione degli animali dell'allevamento infetto e della esecuzione delle operazioni di disinfezione finale.

Nelle zone infette e di protezione non è consentita l'introduzione di animali vivi delle specie sensibili all'afta epizootica né nazionale né di provenienza estera per tutto il periodo di cui al precedente comma.

Nella zona di protezione, trascorsi quindici giorni dall'ultimo caso di malattia, può essere consentita la ripresa della macellazione ordinaria degli animali appartenenti agli allevamenti della zona stessa, con le procedure ed i controlli sanitari previsti dall'art. 14 del vigente regolamento di polizia veterinaria e a condizione che l'esito del controllo veterinario dell'allevamento e la visita veterinaria degli animali prima del carico siano risultati nettamente favorevoli e che gli animali stessi siano trasportati per essere macellati senza ritardo

direttamente in un macello situato entro la zona di protezione o nell'ambito della stessa unità sanitaria locale o di quelle con termini della stessa provincia a condizione che i macelli stessi siano dotati di convenienti strutture per la pulizia e la disinfezione degli automezzi.

Nel caso che gli animali debbano essere spostati per la macellazione in altra unità sanitaria locale le modalità ed i controlli per lo spostamento devono essere concordati con l'unità sanitaria locale sede del mattatoio prescelto.

Qualora sia constatata l'impossibilità di macellazione negli ambiti territoriali di cui sopra, l'autorità sanitaria della regione può consentire lo spostamento degli animali per la macellazione anche in altre unità sanitarie locali della stessa regione.

Nella zona di protezione può essere consentita dall'autorità regionale competente l'introduzione, al solo scopo di macellazione, degli animali purché di provenienza nazionale sempreché non siano oggetto di misure restrittive di polizia veterinaria alle seguenti condizioni:

a) che gli animali siano fatti confluire in determinati macelli della stessa zona di protezione;

b) che gli stessi dispongano di idonee e capienti stalle di sosta;

c) che siano dotati di un'adeguata struttura che consenta una razionale pulizia e disinfezione degli automezzi.

Nella stessa giornata non possono affluire ai macelli suddetti animali delle specie ricettive provenienti dalla zona infetta o di protezione e animali di cui al precedente quinto comma.

L'introduzione degli stessi animali deve essere preventivamente autorizzata di volta in volta dall'autorità sanitaria dell'unità sanitaria locale dove ha sede l'impianto di macellazione.

L'autorizzazione deve contenere tra l'altro l'indicazione:

a) della precisa ubicazione del macello;
b) della targa e degli estremi dell'autorizzazione dell'automezzo destinato al trasporto degli animali;
c) delle generalità del conducente che effettua il trasporto;
d) della data in cui dovrà essere effettuato il trasporto;
e) del percorso che dovrà essere effettuato dopo l'ingresso nella zona di protezione e ciò al fine di consentire i necessari controlli.

L'autorizzazione di cui al precedente comma deve accompagnare il trasporto ed essere esibita a richiesta dell'autorità preposta ai controlli.

La predetta autorizzazione è consegnata all'arrivo degli animali al veterinario responsabile dei servizi di ispezione presso il macello di destinazione degli animali.

Nella zona infetta, trascorsi sette giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia, l'autorità regionale può consentire nei macelli, eventualmente compresi in tale zona e situati a conveniente distanza dal focolaio, l'introduzione al solo scopo di macellazione, degli animali recettivi, purché di provenienza nazionale sempreché non siano oggetto di misure di polizia veterinaria e alle condizioni previste dal quinto al decimo comma precedenti.

Gli automezzi impiegati nei trasporti di cui al presente articolo non potranno allontanarsi dal macello se non dopo che siano stati sottoposti alle prescritte operazioni di pulizia e di disinfezione.

Tutti gli animali introdotti nei macelli non possono essere allontanati per nessun motivo dallo stabilimento di macellazione e di norma debbono essere abbattuti non oltre le ventiquattro ore dopo il loro arrivo, previa accurata visita veterinaria ante mortem.

Allo scopo di evitare l'inoltro nelle zone infette e di protezione degli animali delle specie sensibili all'afta epizootica provenienti dall'estero, gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto debbono essere tempestivamente informati dalle autorità competenti dei provvedimenti di zona infetta e di protezione con la precisa indicazione dei comuni o delle parti dei territori comunali compresi nei provvedimenti stessi.

Art. 11.

Nell'esercizio della vigilanza veterinaria permanente al fine di una più efficace azione di profilassi contro l'afta epizootica, le unità sanitarie locali dispongono controlli volti ad accertare:

lo stato immunitario degli animali delle specie bovina, bufalina, e ovi-caprina, provenienti dall'estero, al momento dell'introduzione nelle aziende nazionali;
il possesso da parte dei trasportatori di bestiame della apposita autorizzazione prevista dall'art. 36 del regolamento di polizia veterinaria nonché l'osservanza degli adempimenti che ad essi competono ai sensi degli articoli 31 e 64 del regolamento di polizia veterinaria per quanto concerne il rilascio del mod. 5 e la conservazione della relativa copia, nonché per quanto concerne le disinfezioni;
il rispetto delle disposizioni del citato regolamento circa i documenti che devono scortare gli animali trasportati ed il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 della presente ordinanza.

Art. 12.

I bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini da trasportare con qualunque mezzo, per essere spostati dagli allevamenti, debbono essere sottoposti a preventiva visita veterinaria prima del carico.

La visita veterinaria per gli animali da trasportare deve essere integrata da un controllo sanitario sull'intero allevamento.

La dichiarazione di esito favorevole del controllo sullo stato sanitario dell'allevamento deve essere aggiunta alla dichiarazione sanitaria di cui a tergo del mod. 4 allegato al vigente regolamento di polizia veterinaria, con l'indicazione dell'ora in cui sono stati espletati la visita veterinaria sugli animali da trasportare ed il controllo sanitario sull'intero allevamento.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, il mod. 4 deve contenere anche tutti gli elementi utili per individuare l'allevamento di provenienza e gli animali trasportati. L'attestazione sanitaria di cui al mod. 4 ha validità quarantotto ore a decorrere dalla ora nella quale sono stati attuati la visita veterinaria ed il controllo sanitario dell'allevamento.

Per quanto attiene ai bovini, ai bufalini, agli ovini ed ai caprini, lo spostamento degli stessi non sarà comunque consentito se gli animali da trasportare non risultino vaccinati nei confronti dell'afta epizootica in conformità delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 1986.

Qualora i suddetti animali abbiano superato i tre mesi di età e non risultino mai vaccinati lo spostamento è consentito trascorsi sette giorni dalla esecuzione del secondo intervento vaccinale previsto dalla ordinanza ministeriale 12 marzo 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987. Tale disposizione non si applica per gli animali in rientro dall'alpeggio o dalla monticazione.

Una copia del predetto modello deve essere inviata al più tardi al momento della partenza degli animali, dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di provenienza a quello della unità sanitaria di destinazione.

La copia che scorta gli animali deve essere consegnata, al momento dello scarico, al destinatario il quale deve provvedere, entro le ventiquattro ore successive, ad inviarlo al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Se gli animali sono destinati ad un macello pubblico o privato, detta copia deve essere consegnata al momento dello scarico al servizio veterinario che esplica le funzioni di ispezione delle carni nel macello stesso.

Gli automezzi adibiti al trasporto di animali debbono risultare, prima e dopo il trasporto, accuratamente puliti e disinfettati.

A comprova della avvenuta disinfezione gli automezzi debbono portare il cartello di cui al settimo comma dell'art. 64 del vigente regolamento di polizia veterinaria. Sul cartello oltre alle altre indicazioni dell'ottavo comma, del succitato articolo devono essere riportate, la targa dell'automezzo e l'indicazione dell'ora dell'avvenuta disinfezione.

Art. 13.

Le disposizioni sulla visita veterinaria prima della partenza e sul controllo sanitario preventivo negli allevamenti di provenienza, di cui all'art. 12 della presente ordinanza ministeriale, non si applicano nella regione Sicilia e nella regione Sardegna, sempreché non si siano verificati casi di afta epizootica da almeno dodici mesi, per gli animali da spostare nell'ambito del territorio della stessa unità sanitaria locale.

Le autorità sanitarie regionali delle regioni suddette, in assenza di focolai aftosi da almeno dodici mesi, possono applicare, con propria ordinanza, l'esenzione di cui sopra, anche per lo spostamento degli animali da trasportare, sempre in ambito regionale, al di fuori del territorio, di ciascuna unità sanitaria locale e con destinazione a mercati, o a macelli pubblici e privati, a condizione che in tali mercati e macelli venga attuata la visita veterinaria al momento dello scarico degli animali trasportati.

Copia del provvedimento adottato da parte delle regioni di cui sopra, deve essere immediatamente trasmessa al Ministero della sanità.

Restano in vigore le disposizioni concernenti il controllo sullo spostamento dei suidi di cui all'ordinanza ministeriale 27 aprile 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 2 maggio 1983.

Art. 14.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio sono tenuti ad esprimere, entro tre giorni dall'arrivo dei campioni, gli esami di laboratorio volti alla conferma della diagnosi clinica ed all'identificazione del tipo nonché entro i termini più brevi all'identificazione del sottotipo e della variante del virus in causa.

Inoltre gli istituti zooprofilattici sperimentali, d'intesa con le regioni e con le unità sanitarie locali, provvederanno a svolgere indagini epizootologiche accurate, intese ad accertare:

a) l'origine dell'infezione;

b) lo stato immunitario degli animali di specie bovina presenti nelle zone infette e di protezione;

c) l'efficacia e l'innocuità dei vaccini impiegati;

d) la presenza eventuale di animali portatori di virus aftoso.

I predetti enti, entro cinque mesi dall'avvenuta vaccinazione, debbono, inoltre, accertare con controlli a sondaggio lo stato immunitario dei bovini presenti nei territori di rispettiva competenza compresi nei programmi di vaccinazione nonché l'eventuale presenza di portatori sani di virus.

Il numero degli animali trovati non protetti ed il numero degli animali portatori sani va segnalato telegraficamente al Ministero della sanità.

Delle inchieste di cui sopra gli Istituti dovranno fornire dettagliate informazioni alle unità sanitarie locali, alle regioni interessate ed al Ministero della sanità con la massima sollecitudine.

L'attività svolta in tal senso dagli Istituti in questione è seguita dall'Istituto superiore di sanità, cui competono interventi di vigilanza tecnica ai fini di sanità pubblica e di controllo della innocuità e dell'efficacia del vaccino antiaftoso.

Art. 15.

Nelle regioni in cui la situazione epizootologica nei confronti dell'afta epizootica non risulti favorevole l'autorità sanitaria regionale puo disporre che i provvedimenti di cui agli articoli 4, 6, 7 e 10 siano mantenuti in vigore, in tutte od in parte delle zone di protezione, fino al sessantesimo giorno dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia.

Art. 16.

A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza gli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina al di sopra dei tre mesi di età e gli animali della specie suina, da allevamento o da produzione in importazione dai Paesi della Comunità economica europea e dai paesi terzi, per i quali in applicazione del decreto ministeriale 21 dicembre 1976 citato nelle premesse non è prevista la preventiva autorizzazione ministeriale, sono inoltrati a destino, previo esito favorevole della visita veterinaria, a condizione che l'autorità sanitaria competente per territorio abbia comunicato all'ufficio veterinario di confine, porto e aeroporto che l'allevamento di destinazione dispone di adeguata struttura per mantenere gli animali stessi separati dagli altri animali della stessa specie, per un periodo di osservanza sanitaria di quindici giorni.

Dopo sette giorni dall'arrivo e sempreché non si evidenzino sintomi sospetti di malattie infettive, gli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina devono essere sottoposti a vaccinazione antiaftosa trivalente.

Gli animali stessi sono ammessi a libera pratica trascorso favorevolmente il periodo di otto giorni di osservazione successivo all'avvenuta vaccinazione qualora dai certificati di scorta risultino vaccinati nel Paese di provenienza da non oltre quattro mesi e da non meno di quindici giorni.

Contestualmente al trattamento vaccinale antiaftoso non devono essere praticati altri trattamenti vaccinali per altre malattie o trattamenti terapeutici che inducano fenomeni immunodepressivi.

Gli animali delle specie di cui sopra di età superiore ai tre mesi che non risultino vaccinati nel Paese di provenienza in quanto di età inferiore ai quattro mesi o perchè provenienti da Paesi comunitari o da Paesi terzi ai quali è stata concessa la deroga di cui al paragrafo 1 dell'art. 16 della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono dislocati nell'ambito dell'allevamento trascorso il periodo di otto giorni successivi alla avvenuta vaccinazione.

Gli animali devono essere sottoposti ad un successivo trattamento vaccinale antiaftoso da eseguire tra il 25° e 40° giorno dalla precedente vaccinazione e possono essere spostati dall'allevamento stesso trascorsi sette giorni dalla esecuzione del secondo intervento vaccinale.

Gli animali della specie suina sono ammessi a libera pratica trascorso favorevolmente il periodo di osservazione di otto giorni dall'arrivo.

Art. 17.

Le autorizzazioni per l'importazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, provenienti dai Paesi terzi, non indicati nell'articolo 1 e 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 1976, sono rilasciate alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni e sempreché l'autorità sanitaria competente per territorio dichiari che nell'allevamento di destinazione è possibile ottemperare alle condizioni previste per il periodo di osservazione e alle disposizioni di cui al precedente articolo.

Le autorizzazioni di cui al comma precedente tuttora in vigore decadono il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 18.

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 del decreto ministeriale 26 novembre 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 13 dicembre 1969 e il decreto ministeriale 3 aprile 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 22 aprile 1971.

Il terzo, quarto, quinto comma dell'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale 12 marzo 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, sono abrogati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza.

La presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza ministeriale 25 settembre 1986, così come modificata dalle ordinanze ministeriali 24 gennaio 1987, 3 aprile 1987, n. 134, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 1986, n. 19 del 24 gennaio 1987 e n. 80 del 6 aprile 1987.

Art. 19.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 27 giugno 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

87G0490

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 19 maggio 1987, n. 193

Il decreto-legge 19 maggio 1987, n. 193, recante: «Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 e per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1987.

87A6246

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale insegnante di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione è pubblicato, il 20 luglio 1987, l'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero, relativo al sottoelencato personale insegnante:

1) docenti di lingua straniera (inglese) da destinare nelle scuole secondarie di primo grado italiane all'estero (codice funzione 009 bis);

2) docenti di filosofia scienze dell'educazione e storia da destinare nelle scuole secondarie di secondo grado italiane all'estero e nelle sezioni italiane delle scuole europee (codice funzione 025);

3) docenti di scienze naturali, chimica e geografia da destinare nelle scuole secondarie di secondo grado italiane all'estero (codice funzione 024);

4) docenti di matematica e fisica da destinare nelle suole secondarie di secondo grado italiane all'estero e nelle sezioni italiane delle scuole europee (codice funzione 018).

87A6087

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisica generale I.

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Facoltà di scienze politiche:
storia dei partiti e dei movimenti politici.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto amministrativo (biennale).

Facoltà di scienze politiche:
storia delle istituzioni politiche.

Facoltà di magistero:
filologia italiana.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:
storia contemporanea.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di giurisprudenza:
teoria generale del processo.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lingue e letterature straniere:
lingua tedesca.

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto costituzionale;
diritto pubblico dell'economia.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di lettere e filosofia:
letteratura greca;
grammatica greca e latina.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:
teoria delle reti elettriche;
tecnologia dei materiali metallici;
costruzioni aeronautiche;
fisica nucleare.

Scuola di ingegneria aerospaziale:
gasdinamica II.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di sociologia:
teoria dei sindacati e dei conflitti sociali.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di economia e commercio:
economia matematica.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di magistero:
storia dell'arte medioevale e moderna.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno prestare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A6132

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica dermosifilopatica.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di medicina e chirurgia:
medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

matematiche complementari;
preparazioni di esperienze didattiche;
analisi matematica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

complementi di meccanica del volo;
motori per aeromobili.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di scienze nautiche:

chimica;
elettroacustica subacquea.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

misure meccaniche e termiche;
disegno.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A6133

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Cesena

Con decreto interministeriale n. 334 in data 26 giugno 1987 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono T.S.N. di Cesena (Forlì) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita catastale n. 1, foglio n. 97, part. 89 del nuovo catasto terreni ed alla partita n. 9032 del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie complessiva di mq 13.477.

87A6172

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 1° luglio 1987 ha autorizzato la società «Compagnia fiduciaria milanese - Co. Fi. Mi. S.r.l.», con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 1° luglio 1987 ha autorizzato la società «Gestam S.r.l. - Fiduciaria per gestioni, amministrazioni e rappresentanze», con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

87A6173

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 15 maggio 1987 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Superpila Industriale*, con sede legale in Firenze e stabilimenti in Firenze e Scandicci (Firenze):
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 31 luglio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

2) *S.p.a. Omcsa Officine meccaniche Cigardi*, con sede legale in Milano e stabilimenti di Gattico (Novara) e Bollate (Milano):
periodo: dal 2 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
delibera CIPI: 19 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

3) *S.p.a. Arti grafiche italiane*, di Roma:
periodo: dal 24 marzo 1986 al 22 marzo 1987;
delibera CIPI: 3 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale;
art. 37 della legge n. 416/81.

4) *S.p.a. Nestlè italiana*, con sede legale in Milano e stabilimento in Intra (Novara) e rete di vendita sul territorio nazionale:
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 16 luglio 1986;
causale: riorganizzazione aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 1° marzo 1986.

5) *S.p.a. Sameton*, stabilimento di Pieve Vergonte (Novara):
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 31 luglio 1986;
causale: crisi aziendale.

6) *S.p.a. SAI Soc. Approvvigionamenti Industriali* di Milano:
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 27 novembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

7) *S.p.a. Barre Italia*, con sede legale ed amministrativa in Firenze, stabilimento in Serravalle Scrivia (Alessandria):
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 18 dicembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale.

8) *S.p.a. Dutral*, sede e stabilimenti in Novara, Ferrara e Terni:
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 18 dicembre 1986;
causale: riorganizzazione aziendale.

9) *S.p.a. Enichem Elastomeri*, stabilimento di Porto Torres (Sassari):
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1987;
delibera CIPI: 14 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale.

10) *S.p.a. Società del Predil*, unità di Pagliari (La Spezia):
periodo: dal 1° gennaio 1987 al 28 giugno 1987;
delibera CIPI: 23 aprile 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione.

11) *Giuseppe Olmo - Superflexite italiana*, di Comon Nuovo (Bergamo):
periodo: dal 1° dicembre 1986 al 31 maggio 1987;
delibera CIPI: 23 aprile 1987;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione.

12) *Ceramiche Edilcuoghi* di Sassuolo (Modena):
periodo: dall'11 febbraio 1985 al 30 giugno 1985;
delibera CIPI: 3 ottobre 1984;
causale: ristrutturazione.

87A6091

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in quota ereditaria disposta dalla signora Maria Culcasi vedova Falleni, con testamento olografo, pubblicato a rogito dott. Oscar De Magistris, notaio in Milano, n. 287719 di repertorio.

87A5835

Autorizzazione al comitato «Gigi Ghirotti», in Roma ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, il Comitato «Gigi Ghirotti», in Roma, viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili come da inventario e beni immobili siti in Roma del valore di lire 489.000.000 (nota dell'ufficio tecnico erariale di Roma 10 ottobre 1985) e siti in Bomarzo (Viterbo) del valore di lire 11.000.000 (nota dell'ufficio tecnico erariale di Viterbo 13 marzo 1986), disposta dalla signora Angelina Fontana, con testamento olografo, pubblicato a rogito dott. Augusto Paulillo, notaio in Roma, n. 6396 di repertorio.

87A5836

Autorizzazione all'Ospedale maggiore, in Milano ad accettare una legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1987, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'ospedale maggiore, in Milano, viene autorizzato ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 300.000, disposto dalla signora Maria Canciani detta Angela, con testamento olografo, pubblicato in data 12 maggio 1985 n. 21464 di repertorio, a rogito dott. Nicola Scarza, notaio in Milano.

87A5837

Revoca di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 7578/R del 25 maggio 1987, è stata revocata, su rinuncia della ditta interessata, la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario, sottoindicata, limitatamente alle preparazioni di seguito indicate:

Denominazione ditta farmaceutica	Denominazione	N. di reg.	Data di reg.
Rhone Merieux di Lione (Francia) rappresentata in Italia dalla ditta Pierzoo S.p.a., codice fiscale 05995030131, con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Pio XII, n. 1	Iffavax IBR		
	2 flaconcini da 5 ml	24387	1-6-1981
	1 flacone da 50 ml	24387	3-9-1986

Con altro decreto ministeriale n. 7608/R del 19 giugno 1987, è stata revocata, su rinuncia della ditta, la registrazione della specialità medicinale, sottoindicata, limitatamente alle preparazioni di seguito indicate:

Denominazione ditta farmaceutica	Denominazione	N. di cod.	Data di reg.
Savoma medicinali S.p.a., codice fiscale 00152270344, con sede e domicilio fiscale in Parma, via Baganza, 2	Desamix Effe		
	g 20 di crema dermatologica	022235016	6-8-1971
	g 50 di crema dermatologica	022235030	6-8-1971

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione debba essere subito ritirata dal commercio e, con effetto immediato, non può essere più oggetto di vendita.

87A6031

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura dell'Istituto delle suore della Sacra Famiglia di Urgel, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1987, registro n. 22 Interno, foglio n. 189, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto della casa di procura dell'Istituto delle suore della Sacra Famiglia di Urgel, con sede in Roma.

87A6035

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione «Gesù Divino Lavoratore», in Modena, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1987, registro n. 23 Interno, foglio n. 6, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione «Gesù Divino Lavoratore», con sede in Modena. La fondazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare l'eredità disposta da Antonio Savino, consistente in immobili siti nei comuni di Modena e Pievepelago (Modena), descritti nella perizia giurata 21 ottobre 1983 del geometra Giulio Pignattari e valutati L. 1.387.299.600 dall'ufficio tecnico erariale di Modena.

87A6036

Riconoscimento della personalità giuridica all'istituto delle suore «Figlie di Nazareth», in Pisa, ed autorizzazione allo stesso ad accettare alcune donazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1987, registro n. 23 Interno, foglio n. 7, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'istituto delle suore «Figlie di Nazareth», con sede in Pisa. L'istituto stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare le donazioni disposte da Maria Ceroni, Marisa Cinghiali ed altre, relativamente ad una parte di fabbricato sito in Pisa; da Maria Ceroni, Enrichetta Iacoponi ed altre, relativamente a due unità immobiliari site in Pisa, e da Bruna Bensi, Francesca Colombini ed altre, relativamente ad un fabbricato con attiguo terreno sito in Bagni di Lucca (Lucca). Tali immobili sono descritti nelle due perizie giurate entrambe 5-6 dicembre 1984 del geom. Carlo Bertani e valutati complessivamente L. 395.500.000 dagli uffici tecnici erariali di Pisa e di Lucca.

87A6037

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Martani» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colli Martani» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per i vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Martani»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Martani» è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Colli Martani» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Trebbiano;

Grechetto;

Sangiovese,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al precedente comma, congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti dai seguenti vitigni, presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

«Colli Martani» Trebbiano:

Trebbiano toscano: minimo 85%;

Trebbiano spoletino, Grechetto, Malvasia bianca di Candia, Malvasia bianca del Chianti, Garganega e Verdicchio da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%;

«Colli Martani» Grechetto:

Grechetto: minimo 85%;

Trebbiano toscano, Trebbiano spoletino, Malvasia bianca di Candia, Malvasia bianca del Chianti, Garganega e Verdicchio da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%;

«Colli Martani» Sangiovese:

Sangiovese: minimo 85%;

Canaiolo, Ciliegiolo, Barbera, Merlot, Montepulciano, Trebbiano toscano, Trebbiano spoletino, Grechetto, Malvasia bianca di Candia, Malvasia bianca del Chianti, Garganega e Verdicchio da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%;

Le uve derivanti dai vitigni bianchi non devono superare il 10% del totale complessivo dei vitigni complementari.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli Martani» devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia che comprende l'intero territorio dei comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell'Umbria e parte del territorio dei comuni di Todi, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Montefalco, Castel Ritaldi, Spoleto, Bevagna, Cannara, Bettona, Deruta e Collazzone.

Tale zona è così delimitata:

partendo da nord in corrispondenza di Passaggio e procedendo in senso orario, la linea di delimitazione segue la strada provinciale per Bevagna in direzione sud-est percorrendo tale strada; circonda quindi sul lato ovest l'abitato di Cantalupo, attraversa quello di Capro fino a raggiungere Bevagna; ne rasenta il centro abitato percorrendo la strada di circonvallazione sul lato est fino all'incrocio con il fiume Timia; percorre quest'ultimo in senso ascendente (verso nord) fino alle sue origini; percorre quindi l'immissario di detto fiume, il torrente Teverone, sempre in senso ascendente, fino al fosso Riucciano; segue quest'ultimo fino all'incrocio con la strada provinciale Tuderte in prossimità del centro abitato di Mercatello; segue tale strada in direzione sud, attraverso i centri abitati di Bruna, San Brizio, Maiano, fino a Ponte Bari da dove segue il torrente Tessino in direzione sud-ovest fino in prossimità di Spoleto ove la strada provinciale Spoleto-Acquasparta inizia ad affiancarlo; ivi abbandona detto torrente per seguire la provinciale indicata in direzione ovest verso Acquasparta attraversando la zona di Brano di Spoleto fino al confine con la provincia di Terni a Casa Fino Palombaro; la linea di delimitazione segue quindi tale confine provinciale in direzione nord fino a raggiungere la ferrovia centrale umbra in prossimità di M. di Mezzanelli; segue tale ferrovia in direzione nord-ovest fino all'altezza del confine tra la provincia di Perugia e di Terni. Percorre quindi nuovamente tale confine che si estende a destra della ferrovia, fino ad inserirsi nuovamente nel percorso di quest'ultima che viene ancora seguita sino a quota 193, in prossimità della località di Rosaro all'altezza di detta quota si innesta sulla comunale che si ricongiunge con la provinciale Todi-Montenero dopo aver toccato le località di C. Consolazione, C. Santa Lucia, C. Coste Pelate ove abbandona detta strada per percorrere a sud della stessa la strada poderale «Coste Pelate» fino alla strada comunale nel tratto Montenero-Pesciano all'altezza del bivio per pod.re Casciotta; segue tale strada comunale in direzione di Pesciano fino alla poderale per podere Perella; da tale incrocio in linea retta raggiunge il fosso di Pesciano, dal suo inizio lo percorre in senso discendente in direzione nord fino al ponte di Pesciano da dove segue la vicinale in direzione sud-ovest fino a Torre Olivola; da qui riprende la strada comunale che conduce, verso nord, a Torregentile e Fiore toccando le quote 402, 290, 226 e 301, sino ad incrociare la provinciale Todi-Avilliano, che percorre, in direzione sud-ovest, fino a quota 436; qui devia, verso nord-ovest, sulla strada comunale che raggiunge Asproli passando ancora per le quote 392, 367 e 333. Discende quindi da detto paese verso le località Casaline Alta e Casaline Bassa raggiungendo la strada statale 448 di Baschi alla quota 155, che percorre, in direzione nord-est, fino all'incrocio con la strada statale 79-*bis*. Risale per detta strada, in direzione nord-ovest, per Doglio e Monte Castello Vibio. All'altezza della quota 327 tale linea devia su una strada interpoderale che dopo aver toccato le località di Canonica, C. Manella II, C. Manella I e C. Sorone si ricongiunge nuovamente con la suddetta comunale. A quota 498 si immette quindi sulla provinciale Doglio-Monte Castello Vibio e prosegue, in direzione nord verso quest'ultimo paese fino all'altezza della quota 372. Da qui procede lungo la strada che si snoda a sud del suddetto paese discendendo poi, verso est, fino all'incrocio con la strada che collega Montemolino con Fratta Torina (quota 182); si dirige quindi, in direzione sud-est, verso Montemolino ed oltre fino ad incrociare la E7 in località La Collina. Si identifica con la detta super strada, in direzione nord, fino all'altezza di Ponte Nuovo dopo aver toccato le località di Pantalla, Collepepe, Ripabianca, Casalina e Deruta. Da qui prosegue seguendo il confine tra i comuni di Torgiano e Bettona fino a ricongiungersi con la strada provinciale che, in direzione est, conduce nuovamente verso il Passaggio, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Pertanto sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione rientranti nella fascia pedecollinare (compresa tra 150-450 m.l.m.) esclusi i terreni di fondo valle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva attualmente ammessa per la produzione dei vini di cui si richiede il riconoscimento della denominazione di origine controllata non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Trebbiano; a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Grechetto e a q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino «Colli Martani» Sangiovese.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere calcolata rispetto a quella specializzata in rapporto alla effettiva consistenza numerica delle viti, tenuto conto anche del tipo di impianto e di allevamento.

Ai limiti sopra indicati, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per il vino Grechetto e al 70% per i vini Trebbiano e Sangiovese.

Il supero della resa non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio dei comuni compresi anche parzialmente nella zona di produzione delimitata nel medesimo art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli Martani» una gradazione alcolica complessiva minima naturale di:

10,5 gradi per il Trebbiano;

11,5 gradi per il Grechetto;

11,0 gradi per il Sangiovese.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentita, tuttavia, nella misura massima del 10% in volume e comunque, fino ad un rapporto massimo di un grado alcolico effettivo, la correzione dei mosti e dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Martani» con mosti e vini provenienti da altre zone.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Trebbiano:

colore: giallo verdolino;

odore: leggermente vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, acidulo, leggermente fruttato caratteristico, fine;

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Grechetto:

colore: giallo paglierino;

odore: leggermente vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: secco o leggermente abboccato, vellutato, retrogusto lievemente amarognolo, fruttato caratteristico, armonico;

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sangiovese:

colore: rosso rubino se giovane, con contorni rosso-arancione se invecchiato;

odore: vinoso caratteristico, etereo se invecchiato;

sapore: asciutto, armonico, talvolta, se giovane, leggermente tannico e piacevolmente amarognolo, fruttato caratteristico, delicatamente erbaceo;

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,50;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto — per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Il vino «Colli Martani» Sangiovese non può essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno.

Qualora detto vino abbia una gradazione alcolica complessiva naturale di gradi 12 e venga sottoposto ad un invecchiamento di due anni di cui uno almeno in botti di rovere può portare come specificazione aggiuntiva la dizione «riserva».

Sulle bottiglie del vino «Colli Martani» Sangiovese designato con la menzione «riserva» deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

Il vino «Colli Martani» Grechetto proveniente dalle uve prodotte e vinificate nel comune di Todi può portare la qualificazione «classico».

Art. 8.

Le bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, contenenti i vini «Colli Martani» di cui al presente disciplinare, in vista della vendita, devono essere per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio e devono essere chiusi esclusivamente con tappo di sughero.

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti i vini «Colli Martani» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati ottenuti.

Art. 10.

Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Colli Martani» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

87A6099

MINISTERO DEL TESORO

N. 136

Corso dei cambi del 15 luglio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1337,75	1337,75	1338 —	1337,75	1337,75	1337,75	1337,75	1337,75	1337,75	1337,75
Marco germanico	723,42	723,42	723,28	723,42	723,42	723,38	723,35	723,42	723,42	723,42
Franco francese	217,42	217,42	217,25	217,42	217,42	217,40	217,39	217,42	217,42	217,42
Fiorino olandese	642,93	642,93	642,90	642,93	642,93	642,89	642,85	642,93	642,93	642,93
Franco belga	34,884	34,884	34,88	34,884	34,884	34,88	34,886	34,884	34,884	34,88
Lira sterlina	2157,90	2157,90	2160 —	2157,90	2157,90	2158,07	2158,25	2157,90	2157,90	2157,90
Lira irlandese	1940,50	1940,50	1939 —	1940,50	1940,50	1939,32	1938,15	1940,50	1940,50	—
Corona danese	190,610	190,610	190,80	190,610	190,610	190,61	190,620	190,610	190,610	190,61
Dracma	9,618	9,618	9,62	9,618			9,616	9,618	9,618	—
E.C.U.	1502,800	1502,800	1503,40	1502,800	1502,800	1502,78	1502,76	1502,800	1502,800	1502,80
Dollaro canadese	1012,55	1012,55	1013 —	1012,55	1012,55	1012,72	1012,90	1012,55	1012,55	1012,55
Yen giapponese	8,853	8,853	8,85	8,853	8,853	8,85	8,854	8,853	8,853	8,85
Franco svizzero	868 —	868 —	868,25	868 —	868 —	868,05	868,10	868 —	868 —	868 —
Scellino austriaco	102,909	102,909	102,90	102,909	102,909	102,90	102,905	102,909	102,909	102,90
Corona norvegese	198,14	198,14	198,25	198,14	198,14	198,12	198,10	198,14	198,14	198,14
Corona svedese	207,75	207,75	207,90	207,75	207,75	207,73	207,71	207,75	207,75	207,75
FIM	298,65	298,65	298,75	298,65	298,65	298,67	298,70	298,65	298,65	—
Escudo portoghese	9,255	9,255	9,26	9,255	9,255	9,26	9,269	9,255	9,255	9,25
Peseta spagnola	10,531	10,531	10,5325	10,531	10,531	10,52	10,527	10,531	10,531	10,53
Dollaro australiano	947 —	947 —	947 —	947 —	947 —	947,20	947,40	947 —	947 —	947 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1987

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1337,75	Lira irlandese	1939,325	Scellino austriaco	102,907
Marco germanico	723,385	Corona danese	190,615	Corona norvegese	198,12
Franco francese	217,405	Dracma	9,617	Corona svedese	207,73
Fiorino olandese	642,89	E.C.U.	1502,780	FIM	298,675
Franco belga	34,885	Dollaro canadese	1012,725	Escudo portoghese	9,262
Lira sterlina	2158,075	Yen giapponese	8,853	Peseta spagnola	10,529
		Franco svizzero	868,050	Dollaro australiano	947,200

Media dei titoli del 15 luglio 1987

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	89,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,800
» 10% » » 1977-92	96,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,950
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	95,550
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,150
» » » » EFIM 1-8-1988	101,500
» » » » 1-11-1983/87	100,125
» » » » 1-12-1983/87	100,500
» » » » 1- 1-1984/88	100,200
» » » » 1- 2-1984/88	100,600
» » » » 1- 3-1984/88	100,025
» » » » 1- 4-1984/88	100,150
» » » » 1- 5-1984/88	100,125
» » » » 1- 6-1984/88	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	101,150
» » » » 1- 8-1983/88	101,050
» » » » 1- 9-1983/88	101,050
» » » » 1-10-1983/88	101,475
» » » » 15- 7-1985/90	98,750
» » » » 16- 8-1985/90	98,750
» » » » 18- 9-1985/90	98,675
» » » » 18-10-1985/90	98,825
» » » » 1-11-1983/90	103,400
» » » » 18-11-1985/90	98,950
» » » » 1-12-1983/90	103,400
» » » » 18-12-1985/90	99 —
» » » » 1- 1-1984/91	103,275
» » » » 17- 1-1986/91	98,850
» » » » 1- 2-1984/91	102,950
» » » » 18- 2-1986/91	98,725
» » » » 1- 3-1984/91	101,950
» » » » 18- 3-1986/91	98,800
» » » » 1- 4-1984/91	102,225
» » » » 1- 5-1984/91	101,900
» » » » 1- 6-1984/91	101,850
» » » » 1- 7-1984/91	101,350
» » » » 1- 8-1984/91	100,675
» » » » 1- 9-1984/91	100,875
» » » » 1-10-1984/91	101,450
» » » » 1-11-1984/91	101,425
» » » » 1-12-1984/91	101,550
» » » » 1- 1-1985/92	99,750
» » » » 1- 2-1985/92	98,800
» » » » 1- 2-1985/95	99,775
» » » » 1- 3-1985/95	95,875
» » » » 1- 4-1985/95	95,775
» » » » 1- 5-1985/95	95,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	95,725
» » » » 1- 7-1985/95	97,575
» » » » 1- 8-1985/95	97,200
» » » » 1- 9-1985/95	97,475
» » » » 1-10-1985/95	97,900
» » » » 1-11-1985/95	97,950
» » » » 1-12-1985/95	98,125
» » » » 1- 1-1986/96	97,900
» » » » 1- 2-1986/96	97,950
» » » » 1- 3-1986/96	97,950
» » » » 1- 4-1986/96	97,300
» » » » 1- 5-1986/96	97,200
» » » » 1- 6-1986/96	97,150
» » » » 1- 7-1986/96	97,175
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,375
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,200
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,475
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,775
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,375
» » » 12,50% 1-10-1988	102,075
» » » 12,50% 1-11-1988	102,450
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,650
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,725
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,650
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,850
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,675
» » » 12,50% 1- 1-1990	101,525
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,775
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,425
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,250
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,050
» » » 10,00% 1- 6-1990	98,200
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,225
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,500
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,225
» » » 9,25% 1-10-1990	94,900
» » » 9,25% 1-11-1990	94,900
» » » 9,25% 1-12-1990	95,100
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,100
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,750
» » » » 1983/90 11,50%	109,050
» » » » 1984/91 11,25%	110,150
» » » » 1984/92 10,50%	109,175
» » » » 1985/93 9,60%	106,150
» » » » 1985/93 9,75%	107 —
» » » » 1985/93 9,00%	103,800
» » » » 1985/93 8,75%	102,550
» » » » 1986/94 8,75%	102,575
» » » » 1986/94 6,90%	96,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M15077

MINISTERO DEL TESORO

N. 137

Corso dei cambi del 16 luglio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1327,200	1327,200	1327,25	1327,200	1327,200	1327,47	1327,750	1327,200	1327,200	1327,20
Marco germanico.	724,200	724,200	724,40	724,200	724,200	724,41	724,180	724,200	724,200	724,20
Franco francese	217,400	217,400	217,55	217,400	217,400	217,41	217,420	217,400	217,400	217,40
Fiorino olandese	643,43	643,43	643,50	643,43	643,43	643,41	643,39	643,43	643,43	643,43
Franco belga	34,926	34,926	34,935	34,926	34,926	34,92	34,925	34,926	34,926	34,92
Lira sterlina	2163,75	2163,75	2165 —	2163,75	2163,75	2163,12	2162,50	2163,75	2163,75	2163,75
Lira irlandese	1940,100	1940,100	1941 —	1940,100	1940,100	1940,05	1940 —	1940,100	1940,100	—
Corona danese	190,80	190,80	190,80	190,80	190,80	190,79	190,79	190,80	190,80	190,80
Dracma	9,569	9,569	9,55	9,569	—	—	9,562	9,569	9,569	—
E.C.U.	1504,20	1504,20	1504 —	1504,20	1504,20	1504,27	1504,35	1504,20	1504,20	1504,20
Dollaro canadese	1004,700	1004,700	1002 —	1004,700	1004,700	1004,27	1003,85	1004,700	1004,700	1004,70
Yen giapponese.	8,865	8,865	8,87	8,865	8,865	8,86	8,861	8,865	8,865	8,86
Franco svizzero	869,55	869,55	869,75	869,55	869,55	869,56	869,58	869,55	869,55	869,55
Scellino austriaco.	102,986	102,986	103 —	102,986	102,986	102,99	102,995	102,986	102,986	102,98
Corona norvegese.	198 —	198 —	198,20	198 —	198 —	198,06	198,12	198 —	198 —	198 —
Corona svedese	207,54	207,54	207,75	207,54	207,54	207,56	207,58	207,54	207,54	207,54
FIM	298,60	298,60	298,75	298,60	298,60	298,60	298,60	298,60	298,60	—
Escudo portoghese	9,252	9,252	9,26	9,252	9,252	9,25	9,255	9,252	9,252	9,25
Peseta spagnola.	10,539	10,539	10,54	10,539	10,539	10,53	10,537	10,539	10,539	10,53
Dollaro australiano.	947,90	947,90	949 —	947,90	947,90	948,52	949,15	947,90	947,90	947,90

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 luglio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1327,475
Marco germanico	724,190
Franco francese	217,410
Fiorino olandese	643,410
Franco belga	34,925
Lira sterlina	2163,125
Lira irlandese	1940,05
Corona danese	190,795
Dracma.	9,565
E.C.U.	1504,27
Dollaro canadese	1004,275
Yen giapponese	8,863
Franco svizzero	869,565
Scellino austriaco	102,990
Corona norvegese.	198,06
Corona svedese	207,560
FIM	298,600
Escudo portoghese	9,253
Peseta spagnola	10,538
Dollaro australiano.	948,525

Media dei titoli del 16 luglio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	89,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	97,500
» 9% » » 1976-91	97,800
» 10% » » 1977-92	96,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	108,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,950
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	95,550
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,150
» » » » EFIM 1-8-1988	101,500
» » » » 1-11-1983/87	100,225
» » » » 1-12-1983/87	100,525
» » » » 1- 1-1984/88	100,200
» » » » 1- 2-1984/88	100,300
» » » » 1- 3-1984/88	100,025
» » » » 1- 4-1984/88	100,175
» » » » 1- 5-1984/88	100,075
» » » » 1- 6-1984/88	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	101,250
» » » » 1- 8-1983/88	101,000
» » » » 1- 9-1983/88	101,025
» » » » 1-10-1983/88	101,500
» » » » 15- 7-1985/90	98,875
» » » » 16- 8-1985/90	98,850
» » » » 18- 9-1985/90	98,625
» » » » 18-10-1985/90	98,800
» » » » 1-11-1983/90	103,350
» » » » 18-11-1985/90	98,950
» » » » 1-12-1983/90	103,300
» » » » 18-12-1985/90	99 —
» » » » 1- 1-1984/91	103,250
» » » » 17- 1-1986/91	98,900
» » » » 1- 2-1984/91	103 —
» » » » 18- 2-1986/91	98,800
» » » » 1- 3-1984/91	102,050
» » » » 18- 3-1986/91	98,725
» » » » 1- 4-1984/91	102,300
» » » » 1- 5-1984/91	101,900
» » » » 1- 6-1984/91	101,875
» » » » 1- 7-1984/91	101,175
» » » » 1- 8-1984/91	100,600
» » » » 1- 9-1984/91	100,875
» » » » 1-10-1984/91	101,200
» » » » 1-11-1984/91	101,250
» » » » 1-12-1984/91	100,475
» » » » 1- 1-1985/92	99,750
» » » » 1- 2-1985/92	98,775
» » » » 1- 2-1985/95	99,750
» » » » 1- 3-1985/95	95,875
» » » » 1- 4-1985/95	95,775
» » » » 1- 5-1985/95	95,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1985/95	95,650
» » » » 1- 7-1985/95	97,525
» » » » 1- 8-1985/95	97,175
» » » » 1- 9-1985/95	97,400
» » » » 1-10-1985/95	97,925
» » » » 1-11-1985/95	97,875
» » » » 1-12-1985/95	98,125
» » » » 1- 1-1986/96	97,850
» » » » 1- 2-1986/96	97,925
» » » » 1- 3-1986/96	97,900
» » » » 1- 4-1986/96	97,300
» » » » 1- 5-1986/96	97,225
» » » » 1- 6-1986/96	97,150
» » » » 1- 7-1986/96	97,150
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,325
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,275
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,475
» » » 12,25% 1- 5-1988	101,775
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,200
» » » 12,50% 1-10-1988	102,075
» » » 12,50% 1-11-1988	102,325
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,700
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,675
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,550
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,900
» » » 10,50% 1- 5-1989	99,600
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,600
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,550
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,375
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,200
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,000
» » » 10,00% 1- 6-1990	98,500
» » » 9,50% 1- 7-1990	97,175
» » » 9,50% 1- 8-1990	96,600
» » » 9,25% 1- 9-1990	95,625
» » » 9,25% 1-10-1990	94,875
» » » 9,25% 1-11-1990	94,850
» » » 9,25% 1-12-1990	95,100
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,075
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,350
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,750
» » » » 1983/90 11,50%	109,050
» » » » 1984/91 11,25%	110,175
» » » » 1984/92 10,50%	109,200
» » » » 1985/93 9,60%	106,150
» » » » 1985/93 9,75%	107 —
» » » » 1985/93 9,00%	103,575
» » » » 1985/93 8,75%	102,700
» » » » 1986/94 8,75%	102,600
» » » » 1986/94 6,90%	96,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M16077

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di richiesta avanzata da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera C), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 12 febbraio 1987, non ha riconosciuto le condizioni di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) PU.GE.MA. S.a.s. di Napoli - 12 febbraio 1987;

2) De Vizia Transfer S.p.a. di Avellino - ottobre 1986;

3) E.E.D. - European Electronic Design S.r.l. di Volpiano (Torino) - 1° settembre 1986;

4) Fanticmotor S.p.a. di Barzago (Como) - 29 ottobre-9 dicembre 1984;

5) Fonderia f.lli Perani S.p.a. di Brescia - giugno 1985;

6) Graziano costruzioni S.r.l. di Campobasso - 16 maggio 1986;

7) I.M.P. - Imballaggi materie plastiche S.p.a. di Altavilla Vicentina (Vicenza) - 5 maggio 1986;

8) Barzetti S.p.a. di Castiglione delle Stiviere (Mantova) - 3 giugno 1986;

9) Toscomanufatti cemento S.a.s. di Bertini Gino & C. di Cerreto Guidi (Firenze) - 4 novembre 1985;

10) La tipografica S.n.c. di Frosinone - febbraio 1986;

11) Novar S.p.a. di Susegana (Treviso) - 16 settembre 1986;

12) O.M.P. S.r.l. di Napoli - 12 febbraio 1987;

13) O.R.P.A. di Luigi e Carlo Piccioni & C. S.n.c. di Ascoli Piceno - 1° giugno 1986;

14) Nugorauto di S. Anna di Nuoro - 10 dicembre 1984;

15) Paramatti vernici S.r.l. di Milano - luglio 1986;

16) Eurotermica Camprini S.p.a. di Forlì - 12 febbraio 1987;

17) G. Gervasoni S.p.a. di Pavia di Udine (Udine) - 1° febbraio 1986;

18) La Brillante di Antonietta Maione di Napoli - 1° gennaio 1985;

19) Brumital S.p.a. di Catania - 17 marzo 1986;

20) Chiorda Sud S.p.a. di Cisterna (Latina) - 9 dicembre 1985;

21) Colbam manifattura mobili S.p.a. di Fabrica di Roma (Viterbo) - 12 maggio 1986;

22) Sanitermo S.a.s. di Santarelli Nazzareno & C. di Foligno (Perugia) - 23 giugno 1986;

23) Sidercalce S.p.a. di Campiglia (Livorno) - 12 febbraio 1987;

24) Maglificio Milord S.p.a. di Cassano Magnago (Varese) - 1° gennaio 1986;

25) Sanna Angelo di Nuoro - 10 dicembre 1984;

26) C.M.P. manifatture resine poliesteri S.p.a. di Castagnone di Pontestura (Alessandria) - 3 marzo 1986;

27) CO.GE.MA. S.r.l. di Napoli - 12 febbraio 1987;

28) Almo Fulltime S.r.l. di Torino - 18 aprile 1986;

29) Rotostilograf S.r.l. di Pomezia (Roma) - 15 novembre 1985;

30) Rasera industria arredamenti S.r.l. di Falzè di Piave (Treviso) - 28 ottobre 1985;

31) Samim S.p.a. Miniera Su Zurfuru di Buggerru (Cagliari) - 12 febbraio 1987.

87A6102

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, a diciannove posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, concernente le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, sui documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo nei ruolo dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio Aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici (registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80);

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione dei limiti di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernenti norme di principio sulla disciplina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1982, n. 955, concernente le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto Presidenziale 14 settembre 1983 con il quale sono stati aggiunti altri titoli di studio a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1983 concernente le norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983 registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1983, registro n. 43 Difesa, foglio n. 191;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici:

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo:

1) quattro posti per il Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, suddivisi come segue:
specialità «costruzioni aeromeccaniche»: posti due;
specialità «infrastrutture aeronautiche»: posti uno;
specialità «elettronica»: posti uno;

2) sei posti per il Corpo del genio aeronautico - ruolo chimici;

3) nove posti per il Corpo del genio aeronautico - ruolo fisici, specialità «geofisici».

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri possono percorrere la carriera fino al grado di generale ispettore.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo chimici e ruolo fisici possono percorrere la carriera fino al grado di maggiore generale.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico appartenenti ai ruoli sopra indicati hanno obbligo continuativo di volo.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da quelle stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi ai concorsi per il ruolo ingegneri o per i ruoli chimici o fisici i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) non abbiano oltrepassato il trentesimo anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purché complessivamente non venga superato il quarantesimo anno di età;

2) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un Istituto della Repubblica:

a) se concorrenti per il ruolo ingegneri:
specialità «costruzioni aeromeccaniche»: laurea in ingegneria aeronautica, o aerospaziale, o meccanica, o navale e meccanica, o elettrotecnica, o elettronica, o nucleare, ovvero chimica, laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo: meccanico, elettrico, chimico ed economico e organizzativo;

specialità «infrastrutture aeronautiche»: laurea in ingegneria civile o architettura, laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale ad indirizzo idraulico, geotecnico, strutturale e urbanistico;

specialità «elettronica»: laurea in ingegneria elettronica o elettrotecnica, laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo: elettrico ed economico organizzativo;

b) se concorrenti per il ruolo chimici:

laurea in chimica o in chimica industriale;

c) se concorrenti per il ruolo fisici:

laurea in astronomia, in fisica, in matematica e fisica, in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

3) non siano stati riformati alla visita di leva;

4) siano in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo e abbiano una statura non inferiore a m 1,64.

A tal fine i concorrenti che siano ufficiali, sottufficiali o graduati specialisti dell'Aeronautica militare in servizio dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso una dichiarazione, in carta semplice, rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia ancora idoneo al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare - vedasi allegato 3.

Per tutti gli altri concorrenti, l'idoneità fisica e psico-attitudinale sarà accertata secondo le procedure stabilite dal Ministero.

I concorrenti, durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche, usufruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Contro l'esito di tali accertamenti non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove fisio-psico-attitudinali muniti di documento di identità personale;

5) i candidati che siano militari dell'aeronautica militare (ufficiali, sottufficiali e graduati specialisti in servizio), per essere ammessi al concorso devono riportare un punteggio non inferiore a 12/20, determinabile in relazione al complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica (allegato 3).

I candidati che non raggiungeranno tale punteggio o che siano già stati giudicati dalle competenti autorità, non idonei all'avanzamento al grado superiore, saranno esclusi dal concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sul modello allegato al presente decreto (sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo di L. 3.000), dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica - 2ª divisione concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredata dei seguenti documenti:

a) stato di servizio (per gli ufficiali in servizio o in congedo che non appartengono all'aeronautica militare);
copia del foglio matricolare (e non foglio di congedo illimitato), per i sottufficiali o i militari di truppa in servizio o in congedo non dell'aeronautica militare, per gli avieri in congedo e per i candidati riconosciuti abili arruolati dai Consigli di leva, anche se non abbiano ancora prestato servizio militare);

b) dichiarazione medica, in carta semplice, rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia ancora idoneo al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (per i soli ufficiali, sottufficiali e graduati specialisti dell'Aeronautica militare in servizio - vedasi allegato 2).

Tutti i militari appartenenti alle altre Forze armate o Corpi dello Stato hanno l'obbligo di trasmettere copia della domanda di partecipazione al concorso ai comandi di appartenenza che provvederanno a far pervenire in duplice copia un dettagliato rapporto informativo, indicante l'incarico ricoperto ed i periodi ad esso relativi.

I militari dell'Aeronautica militare in servizio o in congedo, dovranno presentare, nel termine sopra indicato, la domanda di partecipazione al concorso direttamente al Ministero, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia della suddetta domanda rispettivamente all'ente di appartenenza o al competente comando di regione aerea che provvederanno a trasmettere al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, entro venticinque giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

1) libretto personale o fotocopia dello stesso, completo della documentazione caratteristica che dovrà essere chiusa alla data di scadenza del presente bando, per il seguente motivo: «Per partecipazione al concorso per ufficiale in servizio permanente effettivo»;

2) fotocopia autenticata del foglio matricolare (secondo esemplare) — relativo ai sottufficiali — aggiornato alla data di scadenza del presente bando;

3) relazione conforme all'allegato 3 del bando di concorso, completa dei giudizi del compilatore, primo revisore, secondo revisore (comandante di Corpo - comandante dell'ente) nonché dal comandante di regione aerea competente per territorio.

Gli enti di appartenenza cureranno l'inoltro delle relazioni ai competenti comandi di regione aerea e la successiva trasmissione delle stesse, unitamente alla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2), alla 2ª Divisione - 1ª Sezione della D.G.P.M.A.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare le domande alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

nome e cognome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

l'eventuale possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari devono indicare nella domanda il reparto di appartenenza e, se trattasi di militari di leva, la data di inizio e quella di collocamento in congedo);

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso (e, possibilmente, il numero telefonico);

di accettare, in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, qualsiasi destinazione di servizio.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre, indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia (e possibilmente il numero telefonico). Lo stesso ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte a causa di disguidi postali non imputabili all'Amministrazione aeronautica.

Saranno, altresì, esclusi quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali o alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente o dal cancelliere.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopra indicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

Ai concorrenti che abbiano superato con esito positivo le prove fisio-psico-attitudinali ed ai militari dell'Aeronautica militare che siano stati ammessi al concorso per aver riportato un punteggio non inferiore ai 12/20 per il complesso delle qualità militari e professionali di cui all'art. 3, punto 7), ne verrà data diretta comunicazione.

Gli stessi potranno far pervenire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, i documenti tra quelli sottoriportati, comprovanti l'eventuale possesso dei titoli conseguiti o maturati entro la data di scadenza del bando di concorso ed utili ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 8:

1) se partecipanti per il ruolo ingegneri:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autenticata oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso oppure copia autentica di esso. Dal suddetto documento dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) laurea in ingegneria aeronautica o aerospaziale o certificato attestante il superamento degli esami del primo anno;

c) diploma di abilitazione all'esercizio della professione, in originale ovvero copia autentica o certificato sostitutivo;

d) diploma del corso di specializzazione elettronica presso il Consiglio nazionale delle ricerche;

e) diploma di specializzazione post-universitaria in radiocomunicazioni ovvero in infrastrutture aeronautiche;

f) diploma della Scuola superiore delle poste e delle telecomunicazioni o certificato attestante il superamento degli esami del primo anno;

g) altri eventuali titoli di studio;

h) attestato comprovante il possesso di una libera docenza;

i) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-professionale presso le ferrovie dello Stato o gli enti dello Stato o l'industria privata, e gli incarichi disimpegnati;

l) brevetti di pilotaggio di aerei militari o civili;

m) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

n) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

2) se partecipanti per il ruolo chimici e fisici:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso oppure copia autentica di esso. Dal suddetto documento dovrà inoltre risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione, in originale ovvero in copia autentica o certificato sostitutivo;

c) attestato comprovante il possesso di una libera docenza;

d) attestato rilasciato da una Università della Repubblica comprovante il superamento dell'esame di meteorologia o fisica dell'atmosfera (o titolo di disciplina strettamente affine);

e) altri titoli di studio, oltre a quello necessario per partecipare al concorso;

f) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

g) brevetti aeronautici di pilota militare o civile;

h) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

i) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

Tutti i concorrenti potranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 6.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

Prove scritte:

1) per il ruolo ingegneri:

a) specialità «costruzioni aeromeccaniche»:
meccanica razionale;
costruzioni meccaniche;

b) specialità «infrastrutture aeronautiche»:
meccanica razionale;
tecnica delle costruzioni;

c) specialità «elettronica»:
meccanica razionale;
comunicazioni elettriche e/o elettronica applicata;

2) per il ruolo chimici:

chimica fisica ed inorganica;
chimica organica.

3) per il ruolo fisici:

matematica;
fisica.

Prove orali:

1) per il ruolo ingegneri:

a) specialità «costruzioni aeromeccaniche»:
meccanica razionale;
costruzioni meccaniche;

b) specialità «infrastrutture aeronautiche»:
meccanica razionale;
tecnica delle costruzioni;

c) specialità «elettronica»:
comunicazioni elettriche;
elettronica applicata;

2) per il ruolo chimici:

chimica fisica ed inorganica e chimica organica;
chimica applicata.

3) per il ruolo fisici:

matematica;
fisica.

Le prove scritte d'esame avranno luogo presso il palazzo degli esami, aula A, *via Girolamo Induno n. 4, Roma, secondo il seguente diario:*

10 dicembre 1987 ore 8:

«meccanica razionale» - per i concorrenti per il ruolo ingegneri;
«chimica fisica ed inorganica» - per i concorrenti per il ruolo chimici;
«matematica» - per i concorrenti per il ruolo fisici;

11 dicembre 1987 ore 8:

«costruzioni meccaniche» - per i concorrenti per il ruolo ingegneri specialità «costruzioni aeromeccaniche»;
«tecnica delle costruzioni» - per i concorrenti per il ruolo ingegneri, specialità «infrastrutture aeronautiche»;
«comunicazioni elettriche» e/o elettronica applicata - per i concorrenti per il ruolo ingegneri specialità «elettronica»;
«chimica organica» - per i concorrenti per il ruolo chimici;
«fisica» - per i concorrenti per il ruolo fisici.

Qualora si rendesse necessario modificare i giorni e/o la sede d'esame, il Ministero provvederà a darne diretta informazione ai concorrenti in tempo utile.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

I militari in servizio dovranno presentarsi alle prove d'esame indossando l'uniforme ordinaria.

Per tutte le prove scritte, di natura descrittiva o consistenti in un applicazione della teoria, fra i tre temi preparati dalla commissione sara estratto a sorte, a cura del candidato, quello da svolgere.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice, sotto la sorveglianza della stessa.

Pena l'esclusione dal concorso, è fatto assoluto divieto ai candidati di consultare trattati di qualsiasi genere, testi, pubblicazioni o raccolte di esercizi, non autorizzati dalla commissione a proprio giudizio insindacabile. Saranno, altresì, esclusi quei candidati i cui temi, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti, di pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che apporrà trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

Per ciascuna prova d'esame, il punteggio sarà espresso in ventesimi. Saranno ammessi alle prove orali di concorso, i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

A cura del Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'aeronautica - Seconda divisione reclutamento e concorsi - Prima sezione, sarà data diretta comunicazione agli interessati circa il giorno e la sede di svolgimento delle prove orali.

Queste ultime non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

I candidati che per qualunque causa non si presenteranno ad una prova nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove d'esame.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalla norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 8.

Le graduatorie, distinte per ruolo e specialità, di coloro che avranno ottenuto l'idoneità in tutte le prove, saranno formate sommando:

1) per il ruolo ingegneri:

a) il punto di merito, ottenuto in ciascuna prova scritta, moltiplicato per il coefficiente 10;
b) il punto di merito, ottenuto nella prova orale, moltiplicato per il coefficiente 4;
c) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè moltiplicato per 10/11 se originariamente riferito a 110) e maggioratto di 10 punti per la «lode».

Gli altri titoli, eventualmente presentati dai concorrenti in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione, saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

20 punti per il diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

20 punti per il possesso della libera docenza;

20 punti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo del G.A.r.a.t. provenienti dall'Accademia aeronautica;

20 punti per il superamento del corso di specializzazione elettronica presso il Consiglio nazionale delle ricerche, ovvero per i corsi di specializzazione in infrastrutture aeronautiche, ovvero per la seconda laurea se in ingegneria aeronautica o aerospaziale, dimezzando tale punteggio qualora risulti attuato il superamento dei soli esami relativi al primo anno di detti corsi;

20 punti per il superamento di ogni altro corso di specializzazione post-universitario a carattere biennale e oltre a quelli specificati al punto precedente;

10 punti per il diploma di specializzazione post-universitario in radio comunicazioni, ovvero della Scuola superiore Poste e telegrafi, o di ogni altro corso di specializzazione post-universitario a carattere annuale oltre a quelli specificati in precedenza;

10 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre a quelle sopra menzionate ed a quella prevista per l'ammissione al concorso;

5 punti per il possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato;

da 1 a 10 punti, secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, delle Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonché del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

da 1 a 4 punti, complessivamente, per la pubblicazioni, ed i titoli di cui alle lettere *m)* ed *n)* del precedente art. 5, punto 1).

2) per il ruolo chimici e fisici:

a) il punto di merito, espresso in ventesimi, ottenuto in ciascuna prova scritta, moltiplicato per il coefficiente 10;

b) il punto di merito, espresso in ventesimi, ottenuto nella prova orale, moltiplicato per il coefficiente 4;

c) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè 10/11 se originariamente riferito a 110) e maggiorato di 10 punti per la «lode».

Gli altri titoli, eventualmente presentati dai concorrenti, in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione, saranno valutati aggiungendo alla suddetta somma:

20 punti per il diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

20 punti per il possesso della libera docenza;

20 punti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo del G.A.r.a.t. provenienti dall'Accademia aeronautica;

20 punti per il superamento di ogni corso di specializzazione post-universitario a carattere biennale, dimezzando tale punteggio qualora risultasse attuato il superamento dei soli esami relativi al primo anno;

10 punti per il superamento di ogni corso di specializzazione post-universitario a carattere annuale;

10 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre a quella prevista per l'ammissione al concorso;

10 punti per l'attestato rilasciato da una Università della Repubblica comprovante il superamento dell'esame di metereologia o fisica dell'atmosfera (o titolo di discipline strettamente affini);

5 punti per il possesso del brevetto di pilotaggio di aeroplano o del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto di pilota di aliante;

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato;

da 1 a 10 punti, secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, delle Forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonché del ruolo categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

da 1 a 4 punti, complessivamente, per la pubblicazioni, ed i titoli di cui alle lettere *h)* ed *i)* del precedente art. 5, punto 2).

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dal Ministero a far pervenire, pena decadenza, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di effettiva presentazione alla scuola di formazione professionale o al reparto dell'Aeronautica militare — data che sarà comunicata dalla competente autorità — i seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 31 dicembre 1982:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificati dei carichi pendenti (rilasciati, rispettivamente, dalla pretura e dalla procura della Repubblica);

6) certificato di stato libero — per i celibi — o stato di famiglia per gli ammogliati;

7) diploma originale di laurea o copia autenticata di esso, qualora il candidato abbia presentato, ai sensi dell'art. 5, il solo certificato attestane il conseguimento del titolo di studio.

Tutti i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dovranno altresì trasmettere in carta semplice, nel termine di dieci giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso:

una dichiarazione, anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, resi in precedenza allo Stato o ad altri enti pubblici;

una dichiarazione di accettazione della nomina quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente art. 9.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro il termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro della difesa può, con decreto motivato, escludere dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del genio aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati idonei nei limiti dei posti indicati all'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti a concorso nei singoli ruoli e specialità non avranno diritto alla nomina.

Qualora i posti a concorso per una specialità del ruolo ingegneri non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facòltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità dello stesso ruolo, in aumento ai posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria del ruolo e della specialità, il numero di idonei occorrenti per ricoprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 12.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, dovranno frequentare un corso di istruzione militare e professionale con le modalità e la durata che verranno stabiliti dal Ministero.

Art. 13.

I vincitori del concorso, all'atto dell'incorporazione presso i reparti di assegnazione, devono esibire eventuali certificazioni sanitarie attestanti numero e data delle inoculazioni di vaccino antitetanico subite.

Art. 14.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1987

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti addì, 6 luglio 1987
Registro n. 20 Ministero Difesa, foglio n. 111

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DI ESAME PER I CONCORRENTI AL GRADO DI TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO - RUOLO INGEGNERI.

PROVE SCRITTE (1)

a) Per la specialità «costruzioni aeromeccaniche»:

meccanica razionale;
costruzioni meccaniche.

b) Per la specialità «infrastrutture aeronautiche»:

meccanica razionale;
tecnica delle costruzioni.

c) Per la specialità «elettronica»:

meccanica razionale;
comunicazioni elettriche e/o elettronica applicata.

PROVE ORALI (2)

Discussione sugli elaborati scritti ed inoltre:

a) Per la specialità «costruzioni aeromeccaniche»:

meccanica razionale;
costruzioni meccaniche.

b) Per la specialità «infrastrutture aeronautiche»:

meccanica razionale;
tecnica delle costruzioni.

c) Per la specialità «elettronica»:

comunicazioni elettriche;
elettronica applicata.

---

(1) Durata delle prove: sei ore
(2) Durata di ciascuna prova: 30 minuti (tempo indicativo).

Prove scritte:

a) Specialità «costruzioni aeromeccaniche»:

1) «*Meccanica razionale*»:

Svolgimento di un elaborato scritto sulla base dei programmi universitari, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

teorie introduttive: quantità fisiche e loro relazioni, calcolo vettoriale, calcolo tensoriale;

statica: nozioni preliminari, statica del punto, statica dei corpi rigidi, statica dei sistemi deformabili, principio dei lavori virtuali;

cinematica: punti e sistemi mobili, spostamenti, movimenti, velocità, accelerazioni, cinematica relativa;

dinamica: concetti e leggi fondamentali, azioni e caratteristiche meccaniche, meccanica relativa, dimensioni e analisi dimensionali, similitudine, dinamica del punto materiale, dinamica del corpo rigido, dinamica dei sistemi.

2) «*Costruzioni meccaniche*»:

Svolgimento di un elaborato scritto sulla base dei programmi universitari, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

proprietà dei materiali: metallici, compositi, fluidi;
flusso ideale e reale: su lastre piane, nei condotti, sui propulsori;

deformazioni e sforzi: elasticità, plasticità viscoelasticità, termoviscoelasticità, generalizzazioni, espressioni matriciali;

influenze sulle strutture: riscaldamento, affaticamento, stabilità, smorzamento;

strutture tipiche: a piastra, a guscio, di propulsori;
lavorazioni: convenzionali, speciali.

b) Specialità «infrastrutture aeronautiche»:

1) «*Meccanica razionale*»:

Svolgimento di un elaborato scritto sulla base dei programmi universitari, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

teorie introduttive: quantità fisiche e loro relazioni, calcolo vettoriale, calcolo tensoriale;

statica: nozioni preliminari, statica del punto, statica dei corpi rigidi, statica dei sistemi deformabili, principio dei lavori virtuali;

cinematica: punti e sistemi mobili, spostamenti, movimenti velocità, accelerazioni, cinematica relativa;

dinamica: concetti e leggi fondamentali, azioni e caratteristiche meccaniche, meccanica relativa, dimensioni e analisi dimensionali, similitudine, dinamica del punto materiale, dinamica del corpo rigido, dinamica dei sistemi.

2. *Tecnica delle costruzioni:*

Svolgimento di un elaborato scritto sulla base dei programmi universitari, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

architettura tecnica: strutture ed impianti tecnologici relativi;
tecnica delle costruzioni (in acciaio, in c.a. e legno);
meccanica delle terre e tecnica delle fondazioni;
costruzioni stradali ed aeroportuali;
costruzioni idrauliche.

c) specialità «elettronica»:

1) «*Meccanica razionale*»:

Svolgimento di un elaborato scritto sulla base dei programmi universitari, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

teorie introduttive: quantità fisiche e loro relazioni, calcolo vettoriale, calcolo tensoriale;

statica: nozioni preliminari, statica del punto, statica dei corpi rigidi, statica dei sistemi deformabili, principio dei lavori virtuali;

cinematica: punti e sistemi mobili, spostamenti, movimenti, velocità, accelerazioni, cinematica relativa;

dinamica: concetti e leggi fondamentali, azioni e caratteristiche meccaniche, meccanica relativa, dimensioni e analisi dimensionali, similitudine, dinamica del punto materiale, dinamica del corpo rigido, dinamica dei sistemi.

2) «*Comunicazioni elettriche e/o elettronica applicata*»:

Svolgimento di un elaborato scritto sulla base dei programmi universitari, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

comunicazioni elettriche:

trasmissione dell'informazione per via elettrica; messaggi e segnali; limitazioni fondamentali nelle comunicazioni elettriche;

rappresentazione dei segnali; caratteristiche dei vari tipi di segnali normalmente utilizzati nei sistemi di telecomunicazioni, caratterizzazione e classificazione dei mezzi trasmissivi;

modulazione lineare ed angolare, campionamento, codificazione, sistemi di trasmissione di tipo analogico e numerico, multiplazione dei segnali;

elettronica applicata:

i circuiti elettronici: componenti e modelli; caratteristiche dei circuiti elettronici elementari, componenti discreti e componenti integrati - diodi, transistori, tubi elettronici;

amplificatori per piccoli segnali; configurazioni elementari di amplificatori; amplificatori a più stadi: guadagno e larghezza di banda; amplificatori in continua, amplificatori differenziali, amplificatore operazionale, amplificatore di potenza;

circuiti con semiconduttori per applicazioni logiche; principali famiglie di circuiti logici integrati.

Prove orali:

a) Specialità «costruzioni aeromeccaniche»:

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso accertamenti sugli argomenti trattati nelle due prove scritte e sui programmi di meccanica razionale e di costruzioni meccaniche.

b) Specialità «infrastrutture aeronautiche»:

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso accertamenti sugli argomenti trattati nelle due prove scritte e sul programma di meccanica razionale e di tecnica delle costruzioni.

c) Specialità «elettronica»:

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso accertamenti sugli argomenti trattati nelle due prove scritte e sui programmi di elettronica applicata e comunicazioni elettriche.

PROGRAMMI DI ESAME PER I CONCORRENTI AL GRADO DI TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO.

RUOLO CHIMICI

Prove scritte:

	Durata della prova
chimica fisica ed inorganica	6 ore
chimica organica	6 ore

Prove orali:

	Durata della prova (tempo indicativo)
Discussione sugli elaborati scritti ed inoltre:	
chimica fisica ed inorganica e chimica organica	30 minuti
chimica applicata	30 minuti

RUOLO FISICI

Prove scritte:

	Durata della prova
Matematica	6 ore
fisica	6 ore

Prove orali:

	Durata della prova (tempo indicativo)
Discussione sugli elaborati scritti ed inoltre:	
matematica	30 minuti
fisica	30 minuti

a) RUOLO CHIMICI

Prove scritte:

1) *Chimica fisica ed inorganica.*

Svolgimento di un tema con la risoluzione di un problema sulla base dei programmi universitari, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

l'atomo;
meccanica degli atomi e delle molecole;
legami chimici;
la prima legge della termodinamica;
termochimica;
entropia, seconda e terza legge della termodinamica;
lo stato gassoso;
gli stati condensati della materia;
passaggi di stato e diagrammi di stato;
le soluzioni;
dissociazione gassosa;
teoria cinetica-molecolare dei gas;
equilibri chimici omogenei ed eterogenei;
energia libera ed equilibri chimici;
le soluzioni elettrolitiche;
acidi e basi;
equilibri multipli in soluzioni di elettroliti;
potenziali elettrodici e pile;
elettrolisi;
corrosione;
cinetica chimica;
catalisi e fenomeni di superficie;
reazioni chimiche;
il sistema periodico;
cenni di chimica nucleare e di radiochimica;
trattazione termodinamica di sistemi a più componenti;
cristalli;
aspetti sperimentali dello studio della struttura molecolare: metodi spettroscopici e metodi di diffrazione;
studi sperimentali delle proprietà elettriche e magnetiche delle molecole.

2) *Chimica organica.*

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

considerazioni generali sui composti del carbonio;
gruppi funzionali e classi di composti organici: tipi principali di reazione;
alcani e cicloalcani: struttura, proprietà, preparazioni;
stereochimica: isomeri, enantiomeri, molecole chirali;
reattività chimica: reazioni degli alcani e dei cicloalcani;
alcheni: struttura e preparazioni;
reazioni degli alcheni: reazioni di addizioni al doppio legame del carbonio;
alchini;
sistemi insaturi coniugati;
spettroscopia nel visibile e nell'ultravioletto;
composti aromatici: il fenomeno dell'aromaticità; reazione dei composti aromatici con gli elettrofili;
metodi fisici per lo studio della struttura dei composti organici: risonanza magnetica nucleare, risonanza magnetica protonica, spettroscopica infrarossa e spettrometria di massa;
composti organici alogenati e composti organometallici;
alcooli, fenoli, ed eteri;
reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione;
aldeidi e chetoni;
acidi carbossilici e loro derivanti; sostituzione nucleofila al carbonio acilico;
sintesi e reazioni dei composti beta carbonilici;
ammine;
composti eterociclici;
lipidi;
carboidrati;
amminoacidi e proteine;
acidi nucleici e sintesi proteica.

Prova Orale

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso accertamenti sugli argomenti trattati nelle due prove scritte e sul seguente programma:

Chimica applicata:

Teoria, proprietà e principali tecniche di studio e di controllo (con specifico riferimento a quelli strumentali) dei seguenti meteriali:

materiali metallici (leghe leggere e ultraleggere, leghe di titanio, superleghe, leghe di rame, acciai);
materiali macromolecolari (materie plastiche, elastomeri, adesivi e sigillanti, prodotti vernicianti);
materiali composti organici (cenni);
carburanti e combustibili per turbogetti;
lubrificanti minerali e sintetici auto e avio;
esplosivi e propellenti (cenni).

b) RUOLO FISICI

Prove scritte:

1) *Matematica.*

Svolgimento di un tema sulla base di programmi universitari di analisi I e analisi II con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

calcolo integrale ed applicazioni;
calcolo differenziale ed applicazioni;
relazione fra integrazione e derivazione;

successione e serie numeriche, criteri di convergenza;
equazioni differenziali lineari;
calcolo differenziale per campi scalari e vettoriali;
differenziali e condizioni di differenziabilità;
punti di massimo, di minimo e di sella;
teorema di Green nel piano, integrali superficiali;
teorema di Stokes ed il teorema di Gauss.

2) *Fisica.*

Svolgimento di un tema, di natura descrittiva con eventuale applicazione numerica, sulla base dei programmi universitari di fisica generale I e fisica generale II con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

i tre principi della dinamica;
lavoro, teorema delle forze vive;
conservazione dell'energia;
forze di attrito;
statica e dinamica dei fluidi;
temperatura e calore;
teoria cinetica dei gas;
equazione di stato dei gas perfetti e comportamento dei gas reali;
1° principio della termodinamica;
calori specifici;
2° principio della termodinamica;
ciclo di Carnot;
entropia;
elementi di moti vibratori ed onde elastiche;
emissione, propagazione ed assorbimentto delle onde elettromagnetiche;
corpo nero;
ottica geometrica e fisica.

Prova orale

Consisterà in un colloquio che tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso accertamenti sugli argomenti trattati nelle due prove scritte e sui programmi di matematica e fisica.

ALLEGATO 2

(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA

(in carta semplice)

Il (1) ....
nato a ....
provincia di (..........) il ....
sottoposto a visita medica in data odierna (2) è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica Militare.

Data, ...

L'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario

Timbro

(1) Indicare il grado, matricola, l'Arma o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato;

(2) La visita medica deve essere effettuata alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

ALLEGATO 3

(Timbro dell'ente)

RELAZIONE RELATIVA ALLA POSIZIONE MILITARE DEL CANDIDATO

(da utilizzare esclusivamente ai fini del concorso)

a) Il (1) ....;

b) Incorporato nell'Aeronautica militare in data ....
in qualità di: ....
..........;

1) Servizi prestati dal candidato in qualità di ufficiale, sottufficiale e graduato specialista dell'Aeronautica militare (2) ....;

2) Qualità fisiche, morali, di carattere, professionali, culturali, intellettuali (3):

a) Qualità fisiche, morali e di carattere:

prestanza e portamento ....
salute ....
resistenza fisica ....
energia ....
decisione ....
iniziativa ....
costanza e perseveranza ....
fiducia e sicurezza in se stesso ....
autocontrollo ....
spirito critico ....
tatto ....
amor proprio ....
dignità personale ....
sincerità ....
lealtà ....
rettitudine ....
riservatezza ....
comportamento nella vita privata ....

(1) Indicare il grado, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.
(2) Indicare le mansioni affidate al candidato presso l'ente che compila la relazione ed eventualmente quelle in precedenza espletate, desunte dal libretto personale del candidato stesso.
(3) Per la valutazione delle singole qualità assegnare il giudizio di: ottimo, buono, sufficiente e scarso.

b) qualità culturali ed intellettuali:

memoria ....
patrimonio culturale ....
capacità di espressione scritta ....
capacità di espressione orale ....
buon senso ....

c) qualità professionali:

preparazione tecnico-professionale ....
capacità amministrativa ....
cura del materiale ....
esecuzione degli ordini ....
atteggiamento verso i superiori ....
atteggiamento verso i colleghi ....
atteggiamento verso gli inferiori ....
senso del dovere ....
senso della responsabilità ....
senso della disciplina ....

3) Rendimento fornito dal candidato (4):

....

....

....

In base a quanto sopra esposto giudico il candidato (5):

....

Data,....................................

Il compilatore

....

(Timbro e firma del compilatore)

Timbro

(4) Esporre in breve sintesi il rendimento del candidato ed attribuire il giudizio: ottimo, buono, sufficiente, scarso.

(5) Meritevole o non meritevole di essere nominato ufficiale in Servizio Permanente Effettivo.

Vista la suesposta relazione giudico il candidato (6):

....

....

Data,....................................

Il primo revisore

(Timbro e firma del primo revisore)

Il secondo revisore

(Timbro e firma del secondo revisore)

Il comandante di Corpo (7)

....

(Timbro e firma del comandante di Corpo)

Parere del comandante di regione:

....

....

....

Data,....................................

Il comandante di regione

....

(Timbro e firma del comandante di regione)

(6) In caso di contrasto con i giudizi espressi dal compilatore, ciascun revisore dovrà brevemente precisare i motivi del dissenso.

(7) Qualora il comandante di Corpo non si identifichi con il comandante dell'ente, è necessario che il giudizio conclusivo sia espresso da quest'ultimo.

87A5931

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso, per esami, a centotrentanove posti di assistente nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico.

Perdurando le difficoltà tecnico-organizzative connesse all'elevato numero di domande presentate e conseguentemente alle difficoltà di reperire locali idonei per lo svolgimento della prova d'esame, non è stato possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del diario della prova scritta del concorso, per esami, a centotrentanove posti di assistente nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali - ruolo del personale tecnico, indetto con decreto ministeriale 26 settembre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1986.

Il diario della prova scritta del suddetto concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 1987.

87A6178

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Concorso compartimentale, per soli esami, a venti posti di capo stazione per il compartimento di Firenze

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 272 del 16 luglio 1986;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 273 del 16 luglio 1986;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 161 e n. 164 del 26 marzo 1987;

Vista la relazione del direttore del servizio personale n. P.2.1.1.38113 del 1° luglio 1987;

Delibera:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso compartimentale, per soli esami, a venti posti, per l'assunzione nel profilo professionale di capo stazione (quinta e sesta categoria, tecnico specializzato) per le esigenze del compartimento di Firenze.

La prova di esame del concorso, di cui al successivo art. 5, si svolgerà presso la sede compartimentale di Firenze, salva la facoltà dell'Ente di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

La data e le sedi in cui avrà luogo la prova d'esame saranno stabilite con successiva delibera del direttore generale e saranno rese note mediante notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sarà comunque spedita in tempo utile, a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda, apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova.

Art. 2.

Requisiti

Possono partecipare al concorso coloro che alla data di scadenza stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani;

2) aver compiuto l'età di anni 18 e non aver superato quella di 30;

3) possedere i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, da verificarsi all'atto dell'assunzione, ed in particolare i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio. È ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero — 5D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio;

statura minima: m 1,55;

4) possedere i seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana, statale o pareggiata:

diploma di maturità rilasciato da:

licei classici, scientifici, artistici, linguistici;

istituti magistrali;

istituti d'arte applicata;

istituti tecnici, commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, aeronautici, elettronici, meccanici, elettrotecnici, femminili e sezioni di istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, per il turismo;

diploma di maturità professionale rilasciato da:

istituti professionali per le specializzazioni previste dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e successivo aggiornamento stabilito con ordinanza del Ministero della pubblica istruzione in data 16 aprile 1975;

diploma di licenza liceale rilasciato ai sensi della legge 3 gennaio 1969, n. 102, dalla Scuola europea.

Non è ammessa equipollenza dei titoli di studio. I candidati in possesso di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopraindicati;

5) godere dei diritti politici;

6) di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non aver in corso procedimenti di tale natura.

Il limite massimo di età viene elevato di ulteriori dieci anni a favore dei dipendenti dell'Ente, i quali in ogni caso, a prescindere da detto limite, non possono concorrere per il profilo professionale di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il limite massimo di età viene elevato per un periodo pari al servizio prestato e comunque non superiore a tre anni per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva o di leva prolungata.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione, firmate in calce dal candidato, debbono essere redatte in carta libera esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando.

Le domande debbono essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio personale del compartimento di Firenze, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Non saranno prese in considerazione le domande spedite tardivamente o incomplete dei dati richiesti.

Art. 4.

Cause di esclusione dal concorso

Con provvedimento del direttore compartimentale sono esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:

che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;

che abbiano presentato domanda non firmata o incompleta dei dati richiesti;

che, avendo già prestato servizio presso le ferrovie dello Stato abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro per motivi diversi dalle dimissioni, o dalla cancellazione dei ruoli delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Prove e programma di esame

L'esame consisterà in una prova scritta consistente nella risoluzione di un problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Nessun rimborso spese sarà corrisposto ai candidati per la convocazione alla prova di esame e per gli accertamenti sanitari.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore compartimentale ed è composta da un presidente con qualifica dirigenziale e da non meno di due membri con profilo professionale non inferiore all'ottava categoria. Il segretario deve rivestire un profilo professionale non inferiore alla settima categoria.

In relazione alle esigenze concorsuali possono essere nominate sottocommissioni.

Art. 7.

Valutazione delle prove e formazione della graduatoria

Per l'esame la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10; saranno riconosciuti idonei i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 6/10.

Al fine della formazione delle singole graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Ente, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione della conseguita idoneità alla prova, l'estratto per riassunto dell'atto di nascita, nonché gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza, a parità di punteggio, o quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti ai sensi dei successivi articoli 8 e 9.

I titoli di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato nel precedente comma.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione ottenuta da ciascun candidato nella prova d'esame e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Titoli di preferenza a parità di punteggio

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie, i candidati che dimostrino con apposita certificazione di appartenere alle categorie definite secondo il seguente ordine:

1) mutilati ed invalidi:

a) per servizio;
b) del lavoro;

2) orfani:

a) dei caduti per servizio;
b) dei caduti sul lavoro;

3) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) per servizio;
b) del lavoro;

4) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) per servizio;
b) sul lavoro;

5) i dipendenti in servizio e coloro che lo hanno prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno nelle ferrovie dello Stato, nonché i militari che hanno prestato servizio sulle linee gestite dai reparti del genio ferrovieri ed abbiano conseguito le prescritte abilitazioni ferrovieri;

6) coniugati con riguardo al numero dei figli;

7) mutilati ed invalidi civili;

8) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme e delle rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'età.

Art. 9.

Riserve di posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con osservanza delle vigenti disposizioni in materia di riserva di posti.

Art. 10.

Approvazione delle graduatorie

La graduatoria è approvata con provvedimento del direttore compartimentale.

Art. 11.
Accertamenti sanitari

I concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, saranno sottoposti — previo invito dell'Ente — a visita medica volta ad accertare che gli interessati abbiano l'idoneità fisica, generica e specifica, per l'espletamente delle mansioni di destinazione, oltre ai requisiti speciali di cui all'art. 2.

I mutilati e gli invalidi e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Ente li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento di Firenze, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario ferrovie dello Stato il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Art. 12.
Termine di espletamento delle procedure concorsuali

Le procedure concorsuali dovranno comunque concludersi entro otto mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di cui all'art. 3, e, comunque, non oltre dieci mesi ove ricorrano particolari esigenze.

Art. 13.
Assunzione

I concorrenti, utilmente classificatisi nella graduatoria — pubblicata sul Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato — che risulteranno idonei a seguito della visita medica, saranno assunti in prova presso l'Ente, nella località e con la decorrenza che a ciascuno verrà comunicata con la lettera di assunzione.

Salvi i casi previsti per legge, coloro che non fossero in grado, per qualsiasi motivo, di prendere servizio alla data indicata dall'Ente, verranno considerati rinunciatari.

Nel caso di impedimento derivante dall'assolvimento degli obblighi di leva, l'Ente si impegna ad instaurare il rapporto di lavoro al rientro dal servizio militare, subordinatamente all'accertamento dell'idoneità fisica, generica e specifica, ed a condizione che gli interessati si rendano disponibili entro trenta giorni assolti gli obblighi di leva (con esclusione pertanto di eventuali prolungamenti volontari del servizio militare).

All'atto dell'assunzione, tutti gli assumendi saranno tenuti a produrre, entro sessanta giorni, su specifica indicazione dell'Ente, la documentazione comprovante i requisiti indicati all'art. 2.

La mancata presentazione, nei termini fissati, dei documenti richiesti, nonché la carenza dei requisiti, di cui al precedente comma, determina l'esclusione dall'assunzione.

I dipendenti di ruolo dell'Ente ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, anche nel caso in cui lo stesso sia già stato presentato per altri motivi all'Ente, nonché l'attestato in carta semplice rilasciato dal competente ufficio di appartenenza, da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza.

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova (previa frequenza di corsi di formazione professionale) e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dall'Ente.

Indipendentemente dall'iniziale destinazione degli assunti, l'Ente si riserva di effettuare trasferimenti nel rispetto delle norme e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Ente si riserva inoltre di effettuare assunzioni di candidati risultati idonei, in numero eccedente quello previsto dal presente bando, in relazione ad ulteriori occorrenze che si manifestassero.

Roma, addì 4 luglio 1987

Il direttore generale: COLETTI

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere a macchina o in stampatello)

Ente ferrovie dello Stato - Ufficio personale compartimentale di Firenze - Piazza dell'Unità, 1 - 50123 FIRENZE

Il sottoscritto:

cognome e nome ....
luogo di nascita ....
data di nascita ....
indirizzo: via ....
c.a.p. .... città .... (..........),

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a posti di capo stazione per il compartimento di ...., indetto con delibera del direttore generale dell'Ente n. 105 del 4 luglio 1987.

Ai fini dell'ammissione dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....;

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario, indicare le condanne e le misure di prevenzione riportate) ....;

di trovarsi nella seguente posizione militare: ....;

di poter usufruire dei benefici dell'elevamento del limite massimo di età (legge 24 dicembre 1986, n. 958) per aver prestato servizio militare volontario, di leva o di leva prolungata per un periodo (non superiore a tre anni) di mesi ....;

di possedere i requisiti fisici richiesti nel bando di concorso;

di essere in possesso del seguente diploma .... conseguito nell'anno scolastico .... presso ....;

di non aver mai prestato servizio presso l'Ente ferrovie dello Stato e in caso contrario di non aver risolto il proprio rapporto di lavoro per motivi diversi dalle dimissioni, o dalla cancellazione dei ruoli delle ferrovie dello Stato;

di prestare attualmente servizio presso l'Ente ferrovie dello Stato .... (indicare profilo, anzianità, matricola e impianto);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato

....

87A5934

Concorso compartimentale, per soli esami, a cinquanta posti di manovale per il compartimento di Milano

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, n. 272 del 16 luglio 1986;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione, n. 273 del 16 luglio 1986;

Viste le deliberazioni n. 298 e n. 299 del 28 maggio 1987 del consiglio di amministrazione riguardanti, rispettivamente, la definizione del titolo di studio per l'ammissione al concorso e i criteri e le modalità per l'assunzione nel profilo professionale di manovale;

Vista la relazione del servizio personale n. P.2.1.1./COAP/BU 38112 del 1° luglio 1987;

Delibera:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso compartimentale, per soli esami, a cinquanta posti, per l'assunzione nel profilo professionale di manovale (prima categoria - operatore comune) per le esigenze del compartimento di Milano.

La prova di esame del citato concorso, di cui al successivo art. 5, si svolgerà presso la sede compartimentale di Milano, salva la facoltà dell'Ente di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

La data e la sede in cui avrà luogo la prova d'esame saranno stabilite con successiva delibera del direttore generale e saranno rese note mediante notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sarà comunque spedita in tempo utile — a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova.

Art. 2.

Requisiti

Possono partecipare al concorso coloro che alla data di scadenza stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani;

2) aver compiuto l'età di anni 18 e non aver superato quella di 30;

3) possedere i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, da verificarsi all'atto dell'assunzione, ed in particolare i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio, senza correzione;
campo visivo e senso cromatico normali;
percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio;

4) possedere la licenza di scuola elementare rilasciata da scuola italiana, statale o pareggiata;

5) godere dei diritti politici;

6) di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non aver in corso procedimenti di tale natura.

Il limite massimo di età viene elevato di ulteriori dieci anni a favore dei dipendenti dell'Ente, i quali in ogni caso, a prescindere da detto limite, non possono concorrere per il profilo professionale di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il limite massimo di età viene elevato per un periodo pari al servizio prestato e comunque non superiore a tre anni per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva o di leva prolungata.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, firmata in calce dal candidato, deve essere redatta in carta libera esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando.

La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio personale compartimentale di Milano, corso Magenta, 24, 20123 Milano, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Non saranno prese in considerazione le domande spedite tardivamente o incomplete dei dati richiesti.

Art. 4.

Cause di esclusione dal concorso

Con provvedimenti del competente direttore compartimentale, sono esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:

che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;

che abbiano presentato domanda non firmata o incompleta dei dati richiesti;

che, avendo già prestato servizio presso le ferrovie dello Stato abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro per motivi diversi dalle dimissioni, o dalla cancellazione dei ruoli delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Prove e programma di esame

L'esame consisterà in una prova scritta che prevede la risoluzione di un problema su argomenti del seguente programma:

1) Aritmetica:

Le quattro operazioni sui numeri interi e decimali, le frazioni, cenni sulle proporzioni, calcoli elementari, riduzioni fra le unità di misura;

2) Geometria piana:

Calcolo dei perimetri e delle aree delle figure piane, poligoni regolari, solidi geometrici più comuni, caratteristiche e proprietà, calcoli delle superfici e dei volumi.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore compartimentale ed è composta da un presidente con qualifica dirigenziale o con profilo non inferiore a ispettore principale e da non meno di due membri con profilo professionale non inferiore alla settima categoria. Il segretario deve rivestire un profilo professionale non inferiore alla quinta e sesta categoria.

In relazione alle esigenze concorsuali possono essere nominate sottocommissioni.

Art. 7.

Valutazione delle prove e formazione della graduatoria

Per l'esame la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10; saranno riconosciuti idonei i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 6/10.

Al fine della formazione delle singole graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Ente, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione della conseguita idoneità alla prova, l'estratto per riassunto dell'atto di nascita, nonché gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza, a parità di punteggio, o quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti ai sensi dei successivi articoli 8 e 9.

I titoli di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato nel precedente comma.

Le graduatorie di merito verranno compilate sulla base della votazione ottenuta da ciascun candidato nella prova d'esame e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

Titoli di preferenza a parità di punteggio

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie, i candidati che dimostrino con apposita certificazione di appartenere alle categorie definite secondo il seguente ordine:

1) mutilati ed invalidi:

a) per servizio;
b) del lavoro;

2) orfani:

a) dei caduti per servizio;
b) dei caduti sul lavoro;

3) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) per servizio;
b) del lavoro;

4) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) per servizio;
b) sul lavoro;

5) i dipendenti in servizio e coloro che lo hanno prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno nelle ferrovie dello Stato, nonché i militari che hanno prestato servizio sulle linee gestite dai reparti del genio ferrovieri ed abbiano conseguito le prescritte abilitazioni ferrovieri;

6) coniugati con riguardo al numero dei figli;

7) mutilati ed invalidi civili;

8) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme e delle rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

Riserve di posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con osservanza delle vigenti disposizioni in materia di riserva di posti.

Art. 10.

Approvazione delle graduatorie

Le graduatorie sono approvate con provvedimento del competente direttore compartimentale.

Art. 11.

Accertamenti sanitari

I concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, saranno sottoposti — previo invito dell'Ente — a visita medica volta ad accertare che gli interessati abbiano l'idoneità fisica, generica e specifica, per l'espletamento delle mansioni di destinazione, oltre ai requisiti speciali di cui all'art. 2.

I mutilati e gli invalidi e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Ente li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento di Milano, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario ferrovie dello Stato il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Art. 12.

Termine di espletamento delle procedure concorsuali

Le procedure concorsuali dovranno comunque concludersi entro otto mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di cui all'art. 3, e, comunque, non oltre dieci mesi ove ricorrano particolari esigenze.

Art. 13.

Assunzione

I concorrenti, utilmente classificatisi nella graduatoria — pubblicata sul Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato — che risulteranno idonei a seguito della visita medica, saranno assunti in prova presso l'Ente, nella località e con la decorrenza che a ciascuno verrà comunicata con la lettera di assunzione.

Salvi i casi previsti per legge, coloro che non fossero in grado, per qualsiasi motivo, di prendere servizio alla data indicata dall'Ente, verranno considerati rinunciatari.

Nel caso di impedimento derivante dall'assolvimento degli obblighi di leva, l'Ente si impegna ad instaurare il rapporto di lavoro al rientro dal servizio militare, subordinatamente all'accertamento dell'idoneità fisica, generica e specifica, ed a condizione che gli interessati si rendano disponibili entro trenta giorni assolti gli obblighi di leva (con esclusione pertanto di eventuali prolungamenti volontari del servizio militare).

All'atto dell'assunzione, tutti gli assumendi saranno tenuti a produrre, entro sessanta giorni, su specifica indicazione dell'Ente, la documentazione comprovante i requisiti indicati all'art. 2.

La mancata presentazione, nei termini fissati, dei documenti richiesti, nonché la carenza dei requisiti di cui al precedente comma, determina l'esclusione dall'assunzione.

I dipendenti di ruolo dell'Ente ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, anche nel caso in cui lo stesso sia già stato presentato per altri motivi all'Ente, nonché l'attestato in carta semplice rilasciato dal competente ufficio di appartenenza, da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza.

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dall'Ente.

Indipendentemente dall'iniziale destinazione degli assunti, l'Ente si riserva di effettuare trasferimenti nel rispetto delle norme e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Ente si riserva inoltre di effettuare assunzioni di candidati risultati idonei, in numero eccedente quello previsto dal presente bando, in relazione ad ulteriori occorrenze che si manifestassero.

Roma, addì 4 luglio 1987

Il direttore generale: COLETTI

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere a macchina o in stampatello)

Ente ferrovie dello Stato Ufficio personale compartimentale di Milano Corso Magenta, 24, 20123 MILANO

Il sottoscritto:

cognome e nome. ....

luogo di nascita ....

data di nascita ....

indirizzo: via ....

c.a.p. . città .... (..........),

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a cinquanta posti di manovale per il compartimento di Milano indetto con delibera del direttore generale dell'Ente n. 106 del 4 luglio 1987.

Ai fini dell'ammissione dichiara:

di poter usufruire dei benefici dell'elevamento del limite massimo di età (legge 24 dicembre 1986, n. 958) per aver prestato servizio militare volontario, di leva o di leva prolungata per un periodo (non superiore a tre anni) di mesi ....;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............;

di essere in possesso del seguente diploma: ....

conseguito nell'anno scolastico .... presso ....;

di trovarsi nella seguente posizione militare:.......................;

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario, indicare le condanne e le misure di prevenzione riportate).............;

di possedere i requisiti fisici richiesti nel bando di concorso;

di non aver mai prestato servizio presso l'Ente ferrovie dello Stato e in caso contrario di non aver risolto il proprio rapporto di lavoro per motivi diversi dalle dimissioni, o dalla cancellazione dei ruoli delle ferrovie dello Stato;

di prestare attualmente servizio presso l'Ente ferrovie dello Stato .... (indicare profilo, anzianità, matricola e impianto);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data,

Firma del candidato

....

87A5935

Concorso compartimentale, per soli esami, a trenta posti di manovale per il compartimento di Genova

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 272 del 16 luglio 1986;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 273 del 16 luglio 1986;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 298 e n. 299 del 28 maggio 1987 riguardanti, rispettivamente, la definizione del titolo di studio per l'ammissione al concorso e i criteri e le modalità per l'assunzione nel profilo professionale di manovale;

Vista la relazione del direttore del servizio personale n. P.2.1.1./COAP/BU 38111 del 1° luglio 1987;

Delibera:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso compartimentale, per soli esami, a trenta posti, per l'assunzione nel profilo professionale di manovale (prima categoria - operatore comune) per le esigenze del compartimento di Genova.

La prova di esame del citato concorso, di cui al successivo art. 5, si svolgerà presso la sede compartimentale di Genova, salva la facoltà dell'Ente di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

La data e la sede in cui avrà luogo la prova d'esame saranno stabilite con successiva delibera del direttore generale e saranno rese note mediante notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sarà comunque spedita in tempo utile — a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova.

Art. 2.

Requisiti

Possono partecipare al concorso coloro che alla data di scadenza stabilita dal presente bando per la presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadini italiani;

2) aver compiuto l'età di anni 18 e non aver superato quella di 30;

3) possedere i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, da verificarsi all'atto dell'assunzione, ed in particolare i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio, senza correzione;
campo visivo e senso cromatico normali;
percezione uditiva: voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio;

4) possedere la licenza di scuola elementare rilasciata da scuola italiana, statale o pareggiata;

5) godere dei diritti politici;

6) di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non aver in corso procedimenti di tale natura.

Il limite massimo di età viene elevato di ulteriori dieci anni a favore dei dipendenti dell'Ente, i quali in ogni caso, a prescindere da detto limite, non possono concorrere per il profilo professionale di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il limite massimo di età viene elevato per un periodo pari al servizio prestato e comunque non superiore a tre anni per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva o di leva prolungata.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, firmate in calce dal candidato, deve essere redatta in carta libera esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando.

La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio personale compartimentale di Genova, via Andrea Doria, 5 16126 Genova, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello dell'avviso del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Non saranno prese in considerazione le domande spedite tardivamente o incomplete dei dati richiesti.

Art. 4.

Cause di esclusione dal concorso

Con provvedimenti del competente direttore compartimentale, sono esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:

che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando;

che abbiano presentato domanda non firmata o incompleta dei dati richiesti;

che, avendo già prestato servizio presso le ferrovie dello Stato, abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro per motivi diversi dalle dimissioni, o dalla cancellazione dei ruoli delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Prove e programma di esame

L'esame consisterà in una prova scritta che prevede la risoluzione di un problema su argomenti del seguente programma:

1) *Aritmetica:*

Le quattro operazioni sui numeri interi e decimali, le frazioni, cennni sulle proporzioni, calcoli elementari, riduzioni fra le unità di misura;

2) *Geometria:*

Calcolo dei perimetri e delle aree delle figure piane, poligoni regolari, solidi geometrici più comuni, caratteristiche e proprietà, calcoli delle superfici e dei volumi.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal direttore compartimentale ed è composta da un presidente con qualifica dirigenziale o con profilo non inferiore a ispettore principale e da non meno di due membri con profilo professionale non inferiore alla settima categoria. Il segretario deve rivestire un profilo professionale non inferiore alla quinta e sesta categoria.

In relazione alle esigenze concorsuali possono essere nominate sottocommissioni.

Art. 7.

Valutazione delle prove e formazione della graduatoria

Per l'esame la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10; saranno riconosciuti idonei i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 6/10.

Al fine della formazione delle singole graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a produrre all'Ente, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione della conseguita idoneità alla prova, l'estratto per riassunto dell'atto di nascita, nonché gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza, a parità di punteggio, o quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti ai sensi dei successivi articoli 8 e 9.

I titoli di preferenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato nel precedente comma.

Le graduatorie di merito verranno compilate sulla base della votazione ottenuta da ciascun candidato nella prova d'esame e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 8.

Art. 8.
Titoli di preferenza a parità di punteggio

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie, i candidati che dimostrino con apposita certificazione di appartenere alle categorie definite secondo il seguente ordine:

1) mutilati ed invalidi:
a) per servizio;
b) del lavoro;

2) orfani:
a) dei caduti per servizio;
b) dei caduti sul lavoro;

3) figli dei mutilati e degli invalidi:
a) per servizio;
b) del lavoro;

4) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:
a) per servizio;
b) sul lavoro;

5) i dipendenti in servizio e coloro che lo hanno prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno nelle ferrovie dello Stato, nonché i militari che hanno prestato servizio sulle linee gestite dai reparti del genio ferrovieri ed abbiano conseguito le prescritte abilitazioni ferrovieri;

6) coniugati con riguardo al numero dei figli;

7) mutilati ed invalidi civili;

8) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme e delle rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'età.

Art. 9.
Riserve di posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito con osservanza delle vigenti disposizioni in materia di riserva di posti.

Art. 10.
Approvazione delle graduatorie

Le graduatorie sono approvate con provvedimento del competente direttore compartimentale.

Art. 11.
Accertamenti sanitari

I concorrenti, utilmente collocati in graduatoria, saranno sottoposti — previo invito dell'Ente — a visita medica volta ad accertare che gli interessati abbiano l'idoneità fisica, generica e specifica, per l'espletamente delle mansioni di destinazione, oltre ai requisiti speciali di cui all'art. 2.

I mutilati e gli invalidi e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Ente li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita d'appello, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento di Genova, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Art. 12.
Termine di espletamento delle procedure concorsuali

Le procedure concorsuali dovranno comunque concludersi entro otto mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di cui all'art. 3, e, comunque, non oltre dieci mesi ove ricorrano particolari esigenze.

Art. 13.
Assunzione

I concorrenti, utilmente classificatisi nella graduatoria — pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato — che risulteranno idonei a seguito della visita medica, saranno assunti in prova presso l'Ente, nella località e con la decorrenza che a ciascuno verrà comunicata con la lettera di assunzione.

Salvi i casi previsti per legge, coloro che non fossero in grado, per qualsiasi motivo, di prendere servizio alla data indicata dall'Ente, verranno considerati rinunciatari.

Nel caso di impedimento derivante dall'assolvimento degli obblighi di leva, l'Ente si impegna ad instaurare il rapporto di lavoro al rientro dal servizio militare, subordinatamente all'accertamento dell'idoneità fisica, generica e specifica, ed a condizione che gli interessati si rendano disponibili entro trenta giorni assolti gli obblighi di leva (con esclusione pertanto di eventuali prolungamenti volontari del servizio militare).

All'atto dell'assunzione, tutti gli assumendi saranno tenuti a produrre, entro sessanta giorni, su specifica indicazione dell'Ente, la documentazione comprovante i requisiti indicati all'art. 2.

La mancata presentazione, nei termini fissati, dei documenti richiesti, nonché la carenza dei requisiti, di cui al precedente comma, determina l'esclusione dall'assunzione.

I dipendenti di ruolo dell'Ente ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, anche nel caso in cui lo stesso sia già stato presentato per altri motivi all'Ente, nonché l'attestato in carta semplice rilasciato dal competente ufficio di appartenenza, da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza.

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova previa frequenza di corsi di formazione professionale e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dall'Ente.

Indipendentemente dall'iniziale destinazione degli assunti, l'Ente si riserva di effettuare trasferimenti nel rispetto delle norme e dei limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Ente si riserva inoltre di effettuare assunzioni di candidati risultati idonei, in numero eccedente quello previsto dal presente bando, in relazione ad ulteriori occorrenze che si manifestassero.

Roma, addì 4 luglio 1987

Il direttore generale: COLETTI

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere a macchina o in stampatello)

Ente ferrovie dello Stato - Ufficio personale compartimentale di Genova - Via Andrea Doria, 5 - 16126 GENOVA

Il sottoscritto:
cognome e nome...
luogo di nascita...
data di nascita...
indirizzo: via...
c.a.p. .... città.. (...............),

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a trenta posti di manovale per il compartimento di Genova indetto con delibera del direttore generale dell'Ente n. 107 del 4 luglio 1987.

Ai fini dell'ammissione dichiara:

di poter usufruire dei benefici dell'elevamento del limite massimo di età (legge 24 dicembre 1986, n. 958) per aver prestato servizio militare volontario, di leva o di leva prolungata per un periodo (non superiore a tre anni) di mesi . . . . ;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . ;

di essere in possesso del seguente diploma:. . . . .

. . . . ;

conseguito nell'anno scolastico .... presso . . . .

. . . . ;

di trovarsi nella seguente posizione militare: . . . .

. . . . ;

di non aver riportato condanne penale o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario, indicare le condanne e le misure di prevenzione riportate). . . . . .

. . . . ;

di possedere i requisiti fisici richiesti nel bando di concorso;

di non aver mai prestato servizio presso l'Ente ferrovie dello Stato e in caso contrario di non aver risolto il proprio rapporto di lavoro per motivi diversi dalle dimissioni, o dalla cancellazione dei ruoli delle ferrovie dello Stato;

di prestare attualmente servizio presso l'Ente ferrovie dello Stato

. . . .

(indicare profilo, anzianità, matricola ed impianto);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato

....

87A5936

POLITECNICO DI TORINO

Concorsi a due posti di collaboratore tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, in particolare l'art. 84;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, in particolare l'allegato *C* che prevede per la settima qualifica una riserva dell'80% per il personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore;

Visto l'art. 28 del decreto ministeriale 20 maggio 1983, modificato dalla errata-corrige al decreto medesimo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 23 settembre 1983;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23, in particolare l'art. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, in particolare l'art. 7;

Visto il decreto rettorale n. 217 del 25 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1983, registro n. 20, foglio n. 355, con il quale è stata disposta la cessazione dal servizio del signor Chiesa Gabriele dal 1° novembre 1983 per volontarie dimissioni;

Visto il decreto rettorale n. 656 del 19 giugno 1985, in corso di registrazione, con il quale è stata disposta la cessazione dal servizio del sig. Berruti Giancarlo per volontarie dimissioni dal 1° ottobre 1985;

Visti i decreti rettorali n. 1334 del 4 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1983, registro n. 22, foglio n. 195, e n. 1321 del 4 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1983, registro n. 25, foglio n. 246, con i quali i predetti sono stati inquadrati dal 1° luglio 1979 nella settima qualifica funzionale con il profilo di collaboratore tecnico nell'area tecnico-scientifica;

Considerato che ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge n. 41/86 per la individuazione dei posti da mettere a concorso si deve tenere conto della qualifica funzionale e del profilo nei quali il personale cessato risulta inquadrato;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di questo Politecnico con le quali nelle sedute del 17 luglio 1986 e del 17 settembre 1986 si è provveduto, ai sensi dell'art. 91 della legge n. 312/80, all'assegnazione dei suddetti posti, rispettivamente al dipartimento di elettronica e di scienza dei materiali e ingegneria chimica;

Considerato che la riserva dell'80% prevista dal già citato allegato *C* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 determina il risultato di due posti (80% di 2 = 1,6);

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti nel profilo professionale di collaboratore tecnico (settima qualifica funzionale):

dipartimento di elettronica . . . . posti 1

scienza dei materiali e ingegneria chimica . . . . . » 1

Per i posti assegnati ai predetti dipartimenti, è prevista la riserva stabilita dall'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981. Potranno usufruire della riserva sopra indicata i candidati interni che abbiano una anzianità di 5 anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa qualifica inferiore.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea il cui titolo specifico richiesto, in relazione alle mansioni da svolgere presso il dipartimento interessato, viene specificato nell'allegato *A* relativo al programma di esame, oppure diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata quinquennale più quattro anni continuativi di attività lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite di età per gli impiegati civili di ruolo dello Stato e per i sottufficiali non reimpiegati come civili;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 312, può inoltre partecipare al concorso il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica superiore.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, in conformità allo schema esemplificativo di cui in allegato, indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, devono essere presentate o spedite direttamente al Politecnico - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di indizione del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine su indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro impiegato incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazione da formulare nella domanda

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sotto la propria personale responsabilità, nella domanda, i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita (nel caso che abbiano superato il 40° anno di età, indicare il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite);

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e procedimenti pendenti a loro carico;

e) il possesso del titolo di studio richiesto oppure il possesso dei requisiti indicati al secondo capoverso dell'art. 2 del presente bando;

f) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

h) il possesso di eventuali titoli di studio, di servizio, professionali, ecc.;

i) il possesso di eventuali titoli di precedenza e di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 3.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi della normativa di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Programma di esame

Gli esami consistono in:

una prova scritta;

una prova pratica;

una prova orale.

Il programma di tali prove è allegato sotto la lettera *A* al presente decreto e ne fa parte integrante.

Sarà cura dell'amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato, mediante notifica personale, a mezzo raccomandata, il calendario delle prove d'esame, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese e del luogo ove le stesse si terranno.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per le prove scritte, con un valido documento di riconoscimento, nei locali, nell'ora e nei giorni a loro comunicati.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sei decimi.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco all'albo dei dipartimenti interessati.

Art. 7.

Presentazione dei titoli

Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione al concorso, devono essere allegati, in originale o in fotocopia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, eventuali titoli di studio, di servizio, professionali ai fini della valutazione del merito.

I titoli che perverranno dopo il predetto termine non saranno presi in considerazione, così come non saranno valutati i titoli non presentati all'atto dell'inoltro dell'istanza di partecipazione al concorso.

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base dei criteri dalla stessa previamente stabiliti.

Art. 8.

Precedenze e preferenze

I candidati che intendano far valere i titoli di precedenza ai sensi dell'art. 12 della legge n. 482/68 e di preferenza in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata perché in regola con le vigenti disposizioni sul bollo.

Detti documenti dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti hanno sostenuto la prova orale.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti già in possesso di questo Politecnico.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Espletate le prove del concorso la commissione formerà la graduatoria di merito, in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto della riserva di cui all'art. 1 del presente bando e delle norme che danno titolo alla precedenza e preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. La prestazione di servizio sarà comunque compensata.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina in prova

La presentazione dei sottoelencati documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego dovrà avvenire entro il primo mese di servizio, pena la decadenza dalla nomina. Tali documenti vanno tutti redatti in bollo e si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro l'ulteriore termine di trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile:

a) titolo di studio o in originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, ovvero copia del titolo stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato). I concorrenti che hanno superato il quarantesimo anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il cittadino è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioé a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dall'ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non sia di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i nuovi assunti.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e), g),* debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti ai ruoli del personale statale debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 11.

Nomina

I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, sono nominati in prova nel profilo professionale di collaboratore tecnico, settima qualifica funzionale, nel ruolo del personale non docente del Politecnico di Torino, con diritto al trattamento economico previsto dalle leggi attualmente in vigore.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine, l'interessato sara nominato in ruolo, previo giudizio favorevole formulato dalla commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni di legge.

Art. 12.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempre se applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei pubblici concorsi di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 e n. 686 del 3 maggio 1957, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla locale delegazione regionale della Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Torino, addì 30 settembre 1986

Il rettore: STRAGIOTTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino, addì 2 marzo 1987
Registro n. 13 Università, foglio n. 371

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA

Diploma di laurea richiesto: ingegneria elettronica.

Prova scritta: la prova di cultura elettronica consisterà nello svolgimento di un progetto relativo ad un sistema elettronico numerico ed analogico, e/o nella organizzazione di un laboratorio didattico orientato alle tecniche di progettazione assistita da calcolatore.

Prova pratica: consisterà in due parti:

1) preparazione di un breve programma opportunamente descritto, documentato e verificato;

2) utilizzo di strumentazione elettronica automatizzabile.

Prova orale: verterà sulle tecniche per il collaudo e la messa a punto di sistemi elettronici numerici e/o analogici e sulla strumentazione relativa nei diversi campi di frequenza. Durante la discussione della prova orale, il candidato dovrà dimostrare di saper tradurre in italiano brani tecnici in lingua inglese.

DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEI MATERIALI E INGEGNERIA CHIMICA

Diploma di laurea richiesto: chimica o chimica industriale.

Prova scritta: modalità di funzionamento dei più comuni strumenti per l'esecuzione di analisi chimico-fisiche e per lo studio della microstruttura dei materiali o principi chimico-fisici su cui si basano.

Prova pratica: uso di strumentazione specifica nel campo dell'analisi chimica e dell'analisi microstrutturale di materiali.

Prova orale: verterà sulla strumentazione e sulle prove utili alla caratterizzazione chimico-fisica dei materiali. Il candidato dovrà dimostrare, nel corso della prova orale, di saper tradurre in italiano brani tecnici in lingua inglese.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo di domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore del Politecnico di TORINO

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni........................

Il sottoscritt... (1) .... nat... a ....
(provincia di ....) il ....
e residente in .... via .... n. ....

c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore tecnico (settima qualifica funzionale) di cui al decreto rettorale n. 524/85-86 del 30 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficile* n. 167 del 20 luglio 1987 presso: (indicare il dipartimento relativo al posto messo a concorso al quale il candidato intende partecipare).

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (2) ....

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure di non essere iscritto per il seguente motivo) (3);

c) di non avere riportato condanne penali (oppure di avere riportato condanne penali - indicare) (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: .... (indicare la data e l'Ateneo presso il quale è stato conseguito) (5);

e) che per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ....;

f) di avere, oppure non avere, prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

h) di essere in possesso di eventuali titoli di precedenza ai sensi dell'art. 12 della legge n. 482/68 e di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli (di studio, di servizio, professionali, ecc.).

Data, ...

Firma (6) ....

(1) Le donne sposate devono indicare nell'ordine: il cognome da nubile, il cognome del marito ed il nome.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato i 40 anni di età.

(3) In caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) Oppure di essere in possesso del requisito di cui al secondo comma dell'art. 2 del bando di concorso e cioé essere in servizio da almeno cinque anni senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore del posto messo a concorso.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro impiegato incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o reparto militare presso cui prestano servizio.

87A5889

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA DEGLI ABRUZZI

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 34, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 settembre 1987, ore 10;
seconda prova: 11 settembre 1987, ore 9.

87A5705

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi pubblici, per esami e titoli, a posti di tecnico esecutivo

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 13-14 del 28 marzo-4 aprile 1985 - parte II - atti di amministrazione - è stato pubblicato il decreto rettorale 16 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1982, registro n. 32, foglio n. 15, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a due posti di tecnico esecutivo presso l'istituto di fisica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 13-14 del 28 marzo-4 aprile 1985 - parte II - atti di amministrazione - è stato pubblicato il decreto rettorale 1° novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1983, registro n. 7, foglio n. 158, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico esecutivo presso la cattedra di ematologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 13-14 del 28 marzo-4 aprile 1985 - parte II - atti di amministrazione - è stato pubblicato il decreto rettorale 16 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1983, registro n. 9, foglio n. 22, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di diritto penale della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 13-14 del 28 marzo-4 aprile 1985 - parte II - atti di amministrazione - è stato pubblicato il decreto rettorale 1° ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1983, registro n. 1, foglio n. 337, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a due posti di tecnico esecutivo presso la I cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 13-14 del 28 marzo-4 aprile 1985 - parte II - atti di amministrazione - è stato pubblicato il decreto rettorale 1° ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1983, registro n. 2, foglio n. 156, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a due posti di tecnico esecutivo presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 11-12 del 14-21 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione - è stato pubblicato il decreto rettorale 16 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1983, registro n. 20, foglio n. 117, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di diritto pubblico della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 11-12 del 14-21 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione - è stato pubblicato il decreto rettorale 2 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1983, registro n. 38, foglio n. 110, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico esecutivo (quarta qualifica funzionale) presso la cattedra di genetica medica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 11-12 del 14-21 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione - è stato pubblicato il decreto rettorale 1° settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1983, registro n. 2, foglio n. 126, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di matematica finanziaria della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 11-12 del 14-21 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione - è stato pubblicato il decreto rettorale 1° novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1983, registro n. 35, foglio n. 279, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a quattro posti di tecnico esecutivo presso il servizio generale chimico (primo concorso, un posto) dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A5895

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di operatore tecnico dei servizi generali presso l'unità sanitaria locale n. 72

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico dei servizi generali presso l'unità sanitaria locale n. 72.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria).

87A6116

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 73

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 73, a:

un posto di dirigente sanitario capo servizio assistenza sanitaria di base;

un posto di psicologo collaboratore;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - logopedista;

due posti di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore giuridico dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

87A6117

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 73.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 73, a:

un posto di dirigente sanitario capo servizio medicina legale;

due posti di operatore professionale coordinatore - capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore giuridico dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

87A6118

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di assistente medico per il servizio tossicodipendenze e alcoolismo presso l'unità sanitaria locale n. 7.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico per il servizio tossicodipendenze e alcoolismo presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 3 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Valdagno (Vicenza).

87A6222

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale: medicina - disciplina: medicina generale;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale: medicina - disciplina: radiologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale: chirurgia - disciplina: oculistica;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale: chirurgia - disciplina: otorinolaringoiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Albenga (Savona).

87A6120

Concorso a nove posti di operatore professionale di prima categoria - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a nove posti di operatore professionale, di prima categoria - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione, formazione ed aggiornamento del personale dell'U.S.L. in Genova.

87A6121

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

un posto di veterinario coadiutore - area sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di chimico coadiutore;

un posto di ingegnere elettronico/elettrotecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 82 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L., in Bologna.

87A6141

REGIONE TOSCANA

Concorso riservato ad un posto di dirigente dei servizi veterinari - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente dei servizi veterinari - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento sicurezza sociale della regione in Firenze.

87A6223

Concorso a quattro posti di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 17

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Castelfranco di Sotto (Pisa).

87A6147

Concorso riservato ad un posto di dirigente dei servizi veterinari - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 18.

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente dei servizi veterinari - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 18.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 dell'8 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dipartimento sicurezza sociale della regione in Firenze.

87A6224

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di farmacista coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 19.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 15 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. amministrazione del personale dell'U.S.L. in Poggibonsi (Siena).

87A6122

REGIONE MOLISE

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia presso l'unità sanitaria locale n. 6

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno) presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 13 del 16 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Larino (Campobasso).

87A6146

REGIONE LAZIO

Concorsi, per chiamata diretta, a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LT/3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, e per chiamata diretta presso l'unità sanitaria locale LT/3, a:

un posto di primario di cardiologia (servizio) - area funzionale di medicina;

un posto di primario di oncologia - area funzionale di medicina;

un posto di farmacista dirigente - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia - area funzionale di medicina;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ematologia - area funzionale di medicina;

un posto di coadiutore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

quattro posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia di cui due di anestesia e rianimazione, uno di ortopedia e traumatologia e uno di chirurgia generale;

un posto di chimico collaboratore (L.I.P.);

un posto di fisico collaboratore;

un posto di operatore professionale di seconda categoria puericultrice;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio di analisi;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di istologia e citologia patologica;

un posto di direttore amministrativo;

un posto di collaboratore amministrativo;

un posto di commesso;

un posto di operatore tecnico - sarta/o;

tre posti di operatore tecnico - preparatori di laboratorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 20 del 20 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Latina.

87A6019

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20, a:

un posto di aiuto corresponsabile della divisione di anestesia e rianimazione;

sei posti di assistente medico anestesista dell'area funzionale di chirurgia;

un posto di tecnico di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 dell'11 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Aversa (Caserta).

87A6142

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 61

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 61, a:

sei posti di operatore professionale collaboratore - vigile sanitario;

sei posti di operatore professionale collaboratore - vigilatrice d'infanzia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 del 29 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Sapri (Salerno).

87A6158

REGIONE BASILICATA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale per l'ospedale di Venosa presso l'unità sanitaria locale n. 1.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale per l'ospedale di Venosa presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 29 del 16 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali e personale presso l'U.S.L. in Venosa (Potenza).

87A6150

REGIONE SICILIA

Concorso ad un posto di primario di pneumologia con funzioni di direttore sanitario - area funzionale di medicina presso il presidio ospedaliero «Rizza», dell'unità sanitaria locale n. 26.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pneumologia con funzioni di direttore sanitario - area funzionale di medicina presso il presidio ospedaliero «Rizza» dell'unità sanitaria locale n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 29 dell'11 luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Siracusa.

87A6156

REGIONE SARDEGNA

Concorso ad un posto di assistente sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 16

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sanitaria presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 del 18 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Iglesias (Cagliari).

87A6153

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 17, a:

cinque posti di assistente medico di igiene pubblica;

un posto di tecnico di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 18 del 26 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'U.S.L. in Carbonia (Cagliari).

87A6151

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 16, a:

quattro posti di operatore professionale collaboratore-infermiere professionale;

un posto di operatore professionale collaboratore-ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 23 del 10 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - dell'U.S.L. in Lecco (Como).

87A6235

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di operatore tecnico - pittore, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Alto Garda e Ledro

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico - pittore, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Alto Garda e Ledro.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 30 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione - ufficio personale dell'U.S.L. in Arco (Trento).

87A6148

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

Concorso a tre posti di aiuto di laboratorio biologo coadiutore del servizio di genetica molecolare

È indetto pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di aiuto di laboratorio biologo coadiutore del servizio di genetica molecolare.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 25 del 24 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

87A6160

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale valdese di Torre Pellice:
un posto di capo sala (operatore professionale coordinatore).

Ospedale valdese di Pomaretto:
un posto di infermiere generico (operatore professionale collaboratore di seconda categoria).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 26 del 1° luglio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

87A6119

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dell'ANAS, fissate per i giorni 29 e 30 luglio 1987, come indicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1987, non potranno aver luogo atteso che — per ritardi nella composizione della commissione esaminatrice — non è possibile terminare la valutazione dei titoli prima delle date suindicate.

Pertanto sarà dato avviso del nuovo diario delle prove di esame nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1987.

87A6266

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 165 del 17 luglio 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

A.P.T. - Azienda pisana trasporti: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente.

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti: Prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti.

A.M.A.N. - Azienda municipalizzata acquedotto di Napoli: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a trentuno posti di operaio, a sette posti di impiegato amministrativo, a cinque posti di impiegato tecnico e a dieci posti di verificatore.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1987, n. 255, concernente: «Concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ad elevata tecnologia». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 2 luglio 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 14 del sopra indicato supplemento ordinario, al punto 4) dell'allegato 6, dove è scritto:

«per le imprese industriali: documenti (da elencare) numeri 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 o 15 (o entrambi, se del caso), 18, 19, indicati nell'allegato 3, nonché relazione tecnico-descrittiva indicata nell'allegato 2;

per le imprese artigiane: documenti (da elencare) numeri 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 o 15 (o entrambi, se del caso), 18, 19, indicati nell'allegato 3, nonché relazione tecnico-descrittiva indicata nell'allegato 2»;

rispettivamente leggasi:

«per le imprese industriali: documenti (da elencare) numeri 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 o 15 (o entrambi, se del caso), 18, 19, *20*, indicati nell'allegato 3, nonché relazione tecnico-descrittiva indicata nell'allegato 2;

per le imprese artigiane: documenti (da elencare) numeri 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 o 15 (o entrambi, se del caso). 18, 19, *20*, indicati nell'allegato 3, nonché relazione tecnico-descrittiva indicata nell'allegato 2».

87A5859

Comunicato del Ministero delle finanze relativo alle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Roma. (Tariffe e deduzioni pubblicate nel supplemento straordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984).

Alla pagina 76 del supplemento straordinario citato in epigrafe, comune di Monte Porzio Catone, in corrispondenza della qualità prato, le classi III e IV con i relativi importi debbono intendersi soppresse; inoltre dopo la qualità canneto deve aggiungersi la qualità pascolo così suddivisa:

pascolo di classe I, reddito dominicale L. 20.000, reddito agrario L. 20.000;

pascolo di classe II, reddito dominicale L. 10.000, reddito agrario L. 9.000.

87A6123

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987).

Alle pagine 19 e 20 del sopracitato supplemento ordinario, è soppresso il testo delle «Note», dall'inizio fino alla nota concernente l'art. 1, comma 1, esclusa.

87A6281

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale degli enti pubblici non economici». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987).

Alle pagine 43 e 44 del sopracitato supplemento ordinario, è soppresso il testo delle «Note», dall'inizio fino alla nota concernente l'art. 2, comma 2, esclusa.

87A6282

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 65 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987).

Alle pagine da 29 a 33 del sopracitato supplemento ordinario, è soppresso il testo delle «Note», dall'inizio fino alla nota concernente l'art. 1, esclusa.

87A6283

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 65 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987).

Alle pagine 72 e 73 del sopracitato supplemento ordinario, è soppresso il testo delle «Note», dall'inizio fino alle «Note alle premesse» escluse.

87A6284

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 65 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987).

Alle pagine da 126 a 128 del sopracitato supplemento ordinario, è soppresso il testo delle «Note», dall'inizio fino alla nota concernente gli artt. 2, 36 e 74 esclusa.

87A6285

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1987, n. 255, concernente: «Concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese industriali e alle imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ad elevata tecnologia». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 2 luglio 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, all'allegato 4, pag. 11 al punto 4), del sopraindicato supplemento ordinario dove è scritto «per le imprese industriali: documenti (da elencare) numeri 1 o 2, 5, 6, 8, 19, 20, indicati nell'allegato 3», leggasi: «per le imprese industriali: documenti (da elencare) numeri 1 o 2, 5, 6, 8, 9, 19, 20, indicati nell'allegato 3».

87A6196

Comunicato relativo all'estratto di bando di pubblici concorsi, per titoli ed esami, a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/A della regione Toscana. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1987).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe alla pag. 28 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 27 del 27 maggio 1987», leggasi: «Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 28 del 27 maggio 1987».

87A6165

Comunicato relativo alla riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a trecentosettantanove posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 1/23. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1987).

Nell'avviso di riapertura del termine citato in epigrafe, alla pag. 27 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il termine per la presentazione delle domande, *redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica»*, leggasi: «Il termine per la presentazione delle domande *di partecipazione al pubblico concorso per trecentosettantanove posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, è improrogabilmente fissato alle ore 12 del 20 luglio 1987»*.

87A6276

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100871670) L. 700